

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

119^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1977

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazioni su domande:

PRESIDENTE	Pag. 5218
GUARINO (<i>Sin. Ind.</i>), relatore	5218
LAPENTA (<i>DC</i>), relatore	5218
VENANZI (<i>PCI</i>), <i>f.f.</i> relatore	5218

Presentazione di relazioni	5172
--------------------------------------	------

BILANCIO PER L'ANNO 1977

Trasmissione di relazione concernente i risultati delle operazioni di cassa della gestione del bilancio statale e della gestione di tesoreria del primo trimestre dell'anno 1977	5172
--	------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	5227
Approvazione da parte di Commissione permanente	5122
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	5171
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	5171

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 652:

PRESIDENTE	Pag. 5173
VIVIANI (<i>PSI</i>)	5173

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 2 ^a Commissione per il disegno di legge n. 652	5172
---	------

Presentazione	5216
-------------------------	------

Presentazione di relazione	5172
--------------------------------------	------

Ritiro	5172
------------------	------

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente	5227
---	------

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935 » (528):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	5216
MARCHETTI (<i>DC</i>), relatore	5216

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 » (576) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 5217
 MARCHETTI (DC), relatore 5217

Discussione e approvazione:

« Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (652) (Relazione orale):

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . . . 5214
 COCO (DC) 5206
 GUARINO (Sin. Ind.) 5207
 LUBERTI (PCI) 5211, 5215
 VALIANTE (DC), relatore 5204, 5213

Discussione e approvazione del disegno di legge costituzionale:

« Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale » (350), d'iniziativa del senatore Branca e di altri senatori (Prima deliberazione):

AGRIMI (DC) 5201
 BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . . 5199
 BRANCA (Sin. Ind.) 5196
 MAFFIOLETTI (PCI) 5193
 MANCINO (DC) 5190
 MURMURA (DC), relatore 5198
 NENCIONI (DN-CD) 5192
 VENANZI (PCI) 5203

Seguito della discussione e approvazione:

« Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straor-

dinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78 per anticipazioni alla stessa società » (577) (Approvato dalla Camera dei deputati)

BALBO (Misto-PLI) Pag. 5220
 BERTONE (PCI) 5218
 CAROLLO (DC) 5225
 de' COCCI (DC), f.f. relatore 5222
 DONAT-CATTIN, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5223

INTERROGAZIONI

Annunzio 5227
 Da svolgere in Commissione 5233

Svolgimento:

ANDERLINI (Sin. Ind.) 5181
 BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . . 5175
 CIFARELLI (PRI) 5188
 DE CAROLIS (DC) 5185
 FERRALASCO (PSI) 5183
 MEZZAPESA (DC) 5184
 NENCIONI (DN-CD) 5179
 * PISANÒ (Misto-MSI-DN) 5186
 VENANZI (PCI) 5180

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 5216, 5218
 FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 5216

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 10 MAGGIO 1977 5233

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dà lettura del processo verbale.

PACINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati CUMINETTI ed altri. — « Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » (661);

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Concessione di un contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 1977-79 a favore della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) » (634), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Rimborso delle spese di viaggio ai militari di leva per licenza all'estero » (662), previo parere della 5ª Commissione.

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DELLA PORTA ed altri. — « Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la valutazione del servizio prestato in qualità di docente dagli impiegati civili dello Stato » (589), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SALERNO ed altri. — « Istituzione di un Albo degli amministratori di condomini ed immobili » (613), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati PICCHIONI ed altri; MARIOTTI ed altri; DE MICHELIS ed altri. — « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " Biennale di Venezia " » (644), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

de' Cocci ed altri. — « Modifiche alle tabelle A e C della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (601), previ pare-

ri della 10ª e della 12ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici;

alle Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità):

Deputati SERVELLO ed altri; MALAGUGINI ed altri; ANIASI ed altri. — « Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento IC-MESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali » (665), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 9ª e della 11ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Pecoraro ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 » (576).

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 2ª Commissione per il disegno di legge n. 652

P R E S I D E N T E . La 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (652).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Il senatore Lepre ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Istituzione dell'Università del Friuli in Udine » (42).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha approvato il disegno di legge: Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. — « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori » (640) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Lapenta, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Franco (*Doc. IV, n. 30*); dal senatore Benedetti, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Santonastaso (*Doc. IV, n. 31*).

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro del tesoro

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, la relazione concernente i risultati delle operazioni di cassa della gestione del bilancio statale e della gestione di tesoreria del primo trimestre dell'anno 1977 (*Doc. XLI, n. 1-1*).

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 652

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . A nome della 2ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, che venga inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna, con relazione orale, il disegno di legge: « Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (652). Faccio al riguardo rilevare che il termine cui si riferisce il disegno di legge n. 652 viene a scadere l'11 maggio prossimo e che il provvedimento deve essere ancora esaminato dalla Camera dei deputati.

Chiedo altresì che il disegno di legge n. 652 sia discusso subito dopo il disegno di legge n. 350, iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Non facendosi obiezioni, le richieste avanzate dal senatore Viviani sono accolte.

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni. Poichè esse riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Avverto che, dopo la diramazione dell'ordine del giorno, sono state presentate le interrogazioni n. 3 - 00468, del senatore Crollanza e di altri senatori, e n. 3 - 00469, dei senatori Spadolini e Cifarelli, sempre relative al medesimo argomento.

Si dia lettura delle interrogazioni.

P A C I N I , segretario:

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento alle evasioni dagli edifici carcerari dei più pericolosi criminali, ormai all'ordine del giorno;

con particolare riguardo alla evasione in massa di sette elementi della banda Vallanzasca che, con grande sacrificio, erano stati assicurati alla giustizia,

per conoscere se è stata aperta un'inchiesta per accertare le precise responsabilità, per difetto di sorveglianza, per avere creato le condizioni che hanno permesso l'introduzione delle armi di cui i detenuti erano in possesso e per aver permesso ad individui pericolosi di accodarsi a pattuglie in servizio « comandato ».

Si chiede inoltre se non si ritenga necessario concentrare tutti gli elementi appartenenti a bande criminali, comprese quelle che si ispirano al mito della violenza comunista-leninista e che rappresentano un pericolo per lo Stato, in un edificio di provata sicurezza, affidato, con un provvedimento specifico, al controllo dell'Esecutivo data l'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la vita degli agenti di custodia e degli agenti dell'ordine.

(3 - 00458)

VENANZI, MILANI, BOLLINI, RUHL BONAZZOLA Ada Vaderia, PETRELLA, SQUARCIALUPI Vera Lilibiana. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — La clamorosa evasione del 3 maggio 1977 di sei pericolosi detenuti dal carcere giudiziario di San Vittore a Milano pone l'esigenza di conoscere quali disposizioni siano state impartite — in base alle numerose esperienze compiute ed alle risultanze accertate dalle inchieste disposte dal Ministero e dalla Magistratura — per impedire che, con stupefacente facilità, siano introdotte armi, lime, droga, eccetera, negli istituti di custodia preventiva e di pena.

Ci si chiede perchè si concentrino in una unica cella componenti di una stessa banda criminale organizzata, alcuni dei quali già evasi o fatti evadere da altre carceri e non siano invece sottoposti a sorveglianza speciale.

Ci si chiede, inoltre, per quali errori gravi od intollerabili negligenze si sia lasciato formare nel personale di custodia a tutti i livelli uno stato d'animo di lassismo, di smarrimento o di frustrazione quale si rileva dalle cronache della stampa.

Si chiede, infine, di conoscere quali siano i provvedimenti adottati, o in via di adozione, da parte del Ministro, per fronteggiare

la situazione e lo stato in cui versano le istituzioni penitenziarie.

(3 - 00461)

BRANCA, ANDERLINI, GIUDICE, LA VALLE, GOZZINI, MELIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quale sia la dinamica attraverso la quale è potuto avvenire l'incredibile episodio dell'evasione dal carcere di San Vittore di sei detenuti tra i quali alcuni appartenenti alla famigerata banda Vallanzasca e quali provvedimenti il Governo intende adottare per evitare che simili episodi si ripetano in futuro con ripercussioni negative per la sicurezza pubblica e lo stato d'animo della popolazione.

(3 - 00462)

BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — In riferimento alle evasioni dagli edifici carcerari di criminali quali i 7 della banda Vallanzasca ed altri che, quasi giornalmente, riescono ad evadere dai luoghi di detenzione, l'interrogante chiede, se già non è stato fatto, che il Ministro apra un'inchiesta per accertare se vi fossero presunte responsabilità o difetto di sorveglianza per non aver impedito che le armi delle quali i detenuti erano in possesso arrivassero fino a loro.

(3 - 00464)

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, COLOMBO Renato, SCAMARCIO, FOSSA, SEGRETO, AJELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali provvedimenti si intendono prendere nei confronti di coloro che, per intollerabili negligenze o errori gravi, hanno permesso la clamorosa evasione di sei pericolosi detenuti dal carcere di San Vittore;

se è vero che da parte degli uffici della Questura di Milano era stata fatta pervenire alla Magistratura una comunicazione segnalante il progetto di fuga;

quali misure il Governo intende adottare per evitare il ripetersi di episodi di

evasione che si ripercuotono così negativamente per la sicurezza e sull'opinione pubblica.

(3 - 00465)

MEZZAPESA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere di fronte all'aggravarsi del fenomeno dell'evasione dalle carceri italiane di cui il più recente e più clamoroso episodio si è avuto ieri con l'evasione di sei componenti della cosiddetta banda Vallanzasca dalle carceri milanesi di San Vittore.

L'interrogante ritiene che, se è giusto creare nelle carceri condizioni di vita dignitose, non si devono allentare le misure di sicurezza atte a prevenire il fenomeno; non è, ad esempio, assolutamente tollerabile che circolino nei reclusori armi di qualsiasi specie, che alimentano ed incoraggiano la temerarietà irresponsabile di individui pericolosi. La stessa legge n. 354 del 26 luglio 1975, che prevede trattamenti più umani per i reclusi, prevede all'articolo 90 il ricorso alla sospensione di tali trattamenti quando lo richiedano « esigenze di ordine e di sicurezza ».

(3 - 00466)

DE CAROLIS, RIZZO, ROSI, AGRIMI, BAUSI, BEORCHIA, VALIANTE, LAPENTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, allo stato, le modalità dell'evasione dal carcere milanese di San Vittore di sei componenti della cosiddetta banda Vallanzasca ed i provvedimenti eventualmente adottati in relazione all'episodio specifico.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte al progressivo aggravarsi del fenomeno delle evasioni singole e di gruppi di detenuti dalle carceri, ove occorre giustamente attuare le condizioni previste dal nuovo ordinamento penitenziario, rafforzando, pertanto, quelle misure di sicurezza che siano atte a prevenire il grave fenomeno, con particolare riguardo sia al controllo della vita interna degli istituti penitenziari, tale da evitare il possesso di oggetti idonei alla evasione,

sia alla vigilanza interna ed esterna degli istituti medesimi per impedire le evasioni stesse.

Gli interroganti rilevano, infatti, come la stessa legge 26 luglio 1975, n. 354, e le successive modificazioni, prevedano non solo le norme opportune per assicurare condizioni di vita umane e dignitose nelle carceri ma anche rigorose disposizioni a tutela della sicurezza della collettività.

(3 - 00467)

ROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, in relazione alla recente evasione di sei banditi dal carcere di San Vittore di Milano — ultimo episodio di una crescente sequenza di criminalità che trova evidenti compiacenze e inadeguata vigilanza — quali responsabilità siano emerse e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per far cessare una situazione divenuta ormai intollerabile, rappresentando uno dei vari aspetti di un vasto disegno insurrezionale contro lo Stato e la sicurezza della Nazione.

(3 - 00468)

SPADOLINI, CIFARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le modalità della clamorosa evasione dal carcere di Milano di sei detenuti, tutti nomi di spicco della criminalità, avvenuta all'alba del 3 maggio 1977.

Gli interroganti sottolineano che anche questa strabiliante vicenda, nel quadro dei numerosi, poliformi e sempre più pericolosi attacchi allo Stato democratico, impone l'urgente dovere di operare una buona volta in modi adeguati, con severità e con coraggio, per la difesa delle istituzioni democratiche e della civile convivenza nel nostro Paese.

(3 - 00469)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* L'evasione dei 6 detenuti dal car-

cere di San Vittore in Milano è avvenuta, come è noto, intorno alle ore 7 del giorno 3 maggio.

Non appena ricevuta la notizia telefonica, ho disposto l'apertura di un'approfondita inchiesta amministrativa, designando per il suo espletamento un magistrato di cassazione della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e l'ufficiale più elevato in grado del corpo degli agenti di custodia.

I predetti, nello stesso giorno 3, si sono trasferiti a Milano ed hanno iniziato le indagini, le quali si svolgono parallelamente agli accertamenti giudiziari disposti dalla Procura della Repubblica di Milano.

L'indagine amministrativa è tuttora in corso. Dalle sue prime risultanze è emerso che i 6 detenuti, ritenuti elementi pericolosi e non più sottoposti ad isolamento giudiziario, erano stati sistemati insieme in una cella collocata al terzo piano della prima sezione, destinata ai lavoranti.

La collocazione era stata suggerita dalla necessità di evitare che i 6 soggetti avessero contatto con altri detenuti ugualmente pericolosi, distribuiti nelle altre sezioni del carcere.

Nella detta prima sezione erano ospitati in totale 133 detenuti, i quali, ad esclusione dei 6 evasi, trascorrevano gran parte della giornata nei laboratori dell'istituto, collocati fuori della sezione. Ciò rendeva possibile consentire ai sei pericolosi di usufruire della indispensabile possibilità di movimento, per le loro varie esigenze, nel tempo in cui la sezione era sgombra di altri soggetti. Durante la notte, a causa del limitato numero di agenti disponibili, nella sezione vigilava il solo agente Filippo Libero. Costui aveva avuto dal brigadiere preposto al servizio la precisa consegna di sorvegliare particolarmente la cella dei sei, sia per la pericolosità dei suoi ospiti, che per il fatto che il chiavistello esterno di chiusura della porta non era perfettamente funzionante.

È risultato che i detenuti hanno segnato durante la notte le sbarre inferiori del cancello interno e, successivamente, con un rudimentale grimaldello passato attraverso lo sportellino della porta, sono riusciti ad aprire

quest'ultima. Ciò è avvenuto verso le ore 6,50 del mattino del giorno 3.

In quel momento l'agente Libero, che nulla aveva notato nel corso della notte, si trovava al primo piano. Qui è stato raggiunto dai sei che sono sopravvenuti alle sue spalle e lo hanno assalito e legato con legacci rudimentali ricavati dalle lenzuola.

Evidentemente i sei erano a conoscenza che poco dopo sarebbe dovuto sopraggiungere l'agente cuciniere per prelevare i detenuti addetti alla cucina. Infatti, essi si sono appostati e, quando l'agente cuciniere è sopraggiunto, l'hanno aggredito minacciandolo con due pistole di diversa grandezza. Anche questo agente è stato legato. Successivamente ambedue gli agenti venivano portati nel locale docce al primo piano dove, sempre legati, venivano assicurati ai tubi delle docce. Ciò fatto, i sei si sono portati al piano terra.

Va notato che durante la notte il piano terra della sezione è posto in comunicazione con un corridoio in cui transitano al mattino presto, per l'uscita, i 24 detenuti ammessi alla semilibertà.

A questo punto le indagini devono ancora accertare con precisione quale fra le due seguenti alternative sia quella realmente verificatasi e cioè: nella prima ipotesi i sei si sono accodati al gruppo dei 24 senza essere stati notati dal capoposto agente Bruno Polzelli che li accompagnava precedendoli. Il capoposto, giunto davanti ad un cancello che immette in un passaggio, dove affaccia l'ufficio matricola, ha suonato un campanello per richiamare l'attenzione dell'agente Giuseppe Merola, posto a guardia di una porta-cancello in ferro e vetro che chiude dall'altra parte, a distanza di circa venti metri, il passaggio, affinché, aprendo il primo cancello, lo lasciasse passare insieme al gruppo dei semiliberi. I 6 evasi sarebbero passati frammisti al gruppo, non riconosciuti dall'agente Merola, che in prossimità del cancello ha assistito alla loro sfilata, anche se almeno tre di essi erano da lui conosciuti.

Il capoposto, avvenuto ciò, ha lasciato il gruppo dei detenuti insieme all'agente Merola avanti alla porta, in quel momento chiu-

sa, dell'ufficio matricola, per recarsi in portineria a prelevare le chiavi del predetto ufficio, dove erano custoditi gli effetti dei semiliberi. Uscendo per la porta-cancello, il capoposto non ha chiuso alle sue spalle la stessa, sia perchè il catenaccio della serratura fuoriusciva per una mandata a vuoto che il Merola doveva aver dato, sia perchè era sua convinzione che il medesimo Merola avrebbe dovuto subito dopo il suo passaggio uscire egli stesso e chiudere la porta-cancello alle sue spalle.

Seconda ipotesi ancora da verificare: il gruppo dei 24 semiliberi, preceduto dal capoposto, sarebbe passato attraverso il primo cancello, aperto dal Merola, ed al cospetto di costui, senza che i sei si fossero frammischiati. Questi ultimi sarebbero sopraggiunti subito dopo, a brevissima distanza dal gruppo, ma comunque distinti da esso, prima che il Merola avesse richiuso il cancello.

Il Merola afferma che, appena allontanatosi il capoposto, si è sentito puntare una pistola alla nuca ed è stato costretto a passare il cancello con tutti i detenuti. I sei evasi, con l'agente prigioniero, sono andati verso la portineria attraverso un ulteriore cancello che, sotto la responsabilità dell'agente portinaio, avrebbe dovuto essere chiuso ed aperto, solo a richiesta, dal medesimo. In effetti, quest'ultimo cancello era stato lasciato aperto dall'agente portinaio Antonio Barbato. Costui si è giustificato dicendo che a quell'ora c'è un continuo andirivieni di personale ed altri che legittimamente entrano nell'istituto o ne escono.

I sei hanno avuto così modo di raggiungere il capoposto, di aggredirlo, di trascinarlo in portineria, dove, aggredito anche il portinaio Barbato, si sono impossessati della chiave del portone esterno e sono fuggiti.

A seguito di queste prime risultanze ho provveduto a far iniziare provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti Giuseppe Merola, Filippo Libero, Antonio Barbato e Bruno Polzelli. I primi due sono stati anche sospesi cautelativamente dal servizio.

In relazione alla richiesta di chiarimenti circa una comunicazione segnalante il progetto di fuga, preciso che in data 28 marzo

e 28 aprile la Procura della Repubblica di Milano ha ricevuto due segnalazioni concernenti solo il Vallanzasca. La seconda in particolare riguardava una possibile fuga durante il trasferimento a Parma. In occasione di entrambe le segnalazioni furono date le disposizioni opportune per garantire la massima sicurezza nei confronti del detenuto Vallanzasca. La seconda peraltro è intervenuta quando Vallanzasca era già a Parma.

Nessuna segnalazione è pervenuta invece per gli altri componenti della banda, gli attuali evasi.

Su tali circostanze il procuratore della Repubblica Gresti ha reso stamane una dichiarazione alla stampa.

Sull'ingresso delle armi e dei seghetti nel carcere sono state formulate diverse ipotesi che le indagini stanno cercando di verificare. Tali ipotesi suppongono che l'ingresso sia avvenuto:

1°) Attraverso i colloqui. A tale riguardo risulterebbe, però, che le perquisizioni dei detenuti che tornano dai colloqui sono fatte accuratamente, non solo quando la porta elettromagnetica attraverso cui debbono passare segnali presenza di metallo, ma anche indipendentemente dalle segnalazioni.

2°) Attraverso i detenuti semiliberi. Al riguardo osservo che le perquisizioni di costoro non sembra siano state fatte con uguale scrupolo e ciò forse in considerazione del fatto che costoro non hanno possibilità di diretto contatto con altri detenuti dell'istituto. È risultato, poi, che la cella in cui si trovavano i sei, era stata attentamente perquisita prima che essi vi fossero destinati.

3°) Si ha poi un'ipotesi di responsabilità dolosa, sulla quale ovviamente indaga la autorità giudiziaria.

Quanto ai problemi organizzativi per i detenuti semiliberi, osservo che il fatto che i detenuti ammessi alla semilibertà siano ospitati negli stessi istituti, benchè in sezioni separate, dove si trovano altri reclusi, è un inconveniente che per le note difficoltà logistiche non si è potuto fino a questo momento eliminare dappertutto.

In data 4 maggio ho emesso un decreto per la istituzione di una sezione di semilibertà presso la casa mandamentale di Legnano, dove saranno trasferiti i semiliberi di San Vittore. Non ho potuto adottare prima un tale provvedimento perchè solo in questi giorni si è avuta la disponibilità dell'istituto, dopo gli indispensabili lavori di riadattamento.

Per ciò che concerne il problema della separazione dei detenuti difficili e violenti, che costituiscono pericolo non solo per la evasione, ma anche per l'incolumità degli altri detenuti e del personale, dichiaro che la questione è stata da tempo messa allo studio ed è in fase operativa. Nonostante le estreme difficoltà dovute alle carenze edilizie, strutturali e di personale, sono in via di approntamento, con opportuna dislocazione sul territorio nazionale, istituti e sezioni con caratteristiche di elevata sicurezza. Debo sottolineare che le opere di approntamento per realizzare le necessarie condizioni di maggiore sicurezza comportano tempi tecnici non brevi, anche in relazione all'inconveniente di essere costretti a condurre i lavori in istituti che, a causa del sovraffollamento delle carceri, non possono essere sgomberati totalmente.

In tali istituti e sezioni si eserciteranno, ovviamente, tutti i controlli di competenza dell'Esecutivo.

In particolare per questi istituti è stata prevista la collaborazione dell'arma dei carabinieri per rafforzare la vigilanza esterna. Al riguardo in data odierna è stato emesso un decreto interministeriale (di concerto tra i Ministri della giustizia, degli interni e della difesa) che conferisce ad un ufficiale generale dei carabinieri il compito di organizzare tali servizi integrativi per quegli istituti che richiedono un più elevato livello di sicurezza.

L'arma dei carabinieri viene messa in grado di far fronte a questo ulteriore delicato impegno facendo anche ricorso all'opera di un contingente di militari richiamati in servizio.

Per quel che riguarda le recenti disposizioni adottate per prevenire le evasio-

ni e per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza negli istituti, osservo innanzitutto che il fenomeno dell'evasione, che giustamente tanto allarma la pubblica opinione e che è per tutti motivo di particolare preoccupazione, è stato oggetto di una serie di disposizioni che, nonostante le note carenze edilizie, strutturali e di personale, avevo avuto motivo di ritenere avessero sortito un primo positivo effetto. Infatti, nei mesi di marzo ed aprile di quest'anno si erano avute solo due evasioni da case circondariali. Le altre 26 evasioni, avvenute nello stesso periodo, o non avevano riguardato soggetti di una qualche pericolosità (15 erano avvenute da istituti aperti, 3 da case mandamentali) o non potevano addebitarsi alla difettosa custodia nel sistema penitenziario (7 evasioni erano avvenute da ospedali civili ed una in corso di traduzione).

Il fatto di San Vittore ripropone nella sua gravità il problema, a cui io personalmente ed il Governo stiamo cercando di dare rapida soluzione, a mezzo della suaccennata costituzione di istituti e sezioni di maggiore sicurezza, della collaborazione dell'arma dei carabinieri per la vigilanza esterna, del potenziamento del corpo degli agenti di custodia, nonchè proponendo alcune indispensabili riforme legislative ed essendo disponibili all'uso di strumenti eccezionali che la legge del 1975 consente al Governo e in particolare al Guardasigilli.

Per quanto riguarda le disposizioni da me stesso impartite, desidero ricordare, nell'ordine, le seguenti circolari: 9 luglio 1976 in tema di perquisizione personale e generale; 30 ottobre 1976 in tema di comunicazioni telefoniche; 4 gennaio 1977 ancora in tema di controlli, perquisizioni ed uso del telefono, nonchè di chiusura delle celle; 28 gennaio 1977 in tema di adozione di apparecchiature televisive a circuito chiuso per la vigilanza agli ingressi dell'istituto; 5 marzo 1977 in tema di divieto di introduzione di scatole nei pacchi destinati ai detenuti e, da ultimo, in data 16 marzo 1977 per richiamare il personale tutto alla più scrupolosa osservanza, senza possibilità di deroghe, di tutte le precedenti disposizioni di cui ho fatto cenno.

Per quanto attiene alla situazione del personale di custodia non posso negare che esso, di fronte alle straordinarie difficoltà che il sovraffollamento delle carceri ed il continuo aumento del numero di detenuti pericolosi e violenti creano per il suo servizio, si trovi in una situazione di estremo disagio.

Debbo, però, affermare che è inesatto parlare di uno stato d'animo di lassismo e di smarrimento quando, invece, constato giornalmente nel personale di custodia una grande capacità di resistenza e un'invincibile determinazione di adempiere in tutto e per tutto i propri compiti, quali che siano le obiettive difficoltà della situazione.

Non ho mancato di sostenere in ogni modo, come era mio compito, questa generosa dedizione al dovere. Debbo poi precisare che la carenza degli organici del corpo degli agenti di custodia, i quali, alla più recente valutazione, presentano vuoti per circa 4.000 unità, impedisce tuttora di procedere al programmato intervento, su scala nazionale, diretto all'incremento ed al potenziamento dei contingenti di custodia in forza agli stabilimenti penitenziari, per la normalizzazione del servizio istituzionale, come necessario.

In detto contesto debbono comprendersi i problemi del pericolo per la incolumità fisica del personale di custodia, dei gravosi turni di servizio, della limitazione dei riposi settimanali e delle ferie, che vanno principalmente ricondotti alle esposte carenze di organico: in effetti, avuto riguardo all'ambiente operativo entro cui gli agenti di custodia sono chiamati ad intervenire, appare evidente il progressivo, preoccupante aumento della percentuale di rischio nonchè dell'impegno operativo richiesto, ogni qualvolta il rapporto numerico detenuti-agenti (già discutibile in condizioni ottimali) tende ad alterarsi a favore dei primi.

Tale gravissima generale situazione, posta in correlazione con le rilevanti incombenze derivanti dall'applicazione del nuovo ordinamento penitenziario, incide in maniera fortemente negativa sull'armonica distribuzione dei servizi istituzionali con conseguente pregiudizio all'ordine ed alla disciplina interni e durissimo impegno, al limite estremo della

sopportazione psico-fisica, da parte degli agenti di custodia a detti servizi adibiti.

Problema fondamentale quantitativo, dunque, alla cui soluzione sono costantemente indirizzati gli sforzi dell'Amministrazione.

In particolare, per la copertura sollecitata delle vacanze esistenti nell'organico generale del Corpo sono state adottate o sono in corso di adozione le seguenti iniziative:

a) intensa campagna propagandistica, in campo nazionale, diretta ad incentivare i giovani all'arruolamento nel Corpo;

b) elevazione del contingente di ausiliari (legge 7 giugno 1975, n. 198) incorporabile da 1.500 a 2.500 unità. Il relativo disegno di legge è stato recentemente approvato dal Parlamento;

c) attuazione della legge 22 maggio 1976, n. 392, che ha elevato da 55 a 58 anni il limite di età per il collocamento a riposo per i militari del Corpo, con conseguente recupero al servizio di istituto di circa 600 unità all'anno, altrimenti congedate;

d) richiamo straordinario in servizio di militari del Corpo già congedati. Il relativo schema di decreto presidenziale è in corso di definizione. Con tale provvedimento, potrebbero essere riammesse in servizio circa 500-600 unità.

e) adeguamento dell'indennità di istituto del Corpo degli agenti di custodia in piena equiparazione a quanto si sta facendo per i corpi di polizia. Il disegno di legge, come è noto, è all'esame del Parlamento.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, certo il tempo è tiranno e dopo la lunga esposizione del Ministro, che ringraziamo per le notizie che ci ha dato, contenere in cinque minuti la replica è un'opera non concepibile. Comunque parlerò anche più brevemente perchè, avendo presentato una mozione sull'ordine pubblico in generale, comprensiva anche di questo argomento, farò tutto quanto il Re-

golamento permette per portare alla discussione in Aula la mozione presentata.

Per quanto ha detto il Ministro mi limito a fare alcune osservazioni. Onorevole Ministro, voi potete aprire un'inchiesta nei confronti degli agenti carcerari, ma la ragione determinante questa clamorosa evasione va ricercata in quello che abbiamo detto altre volte, nel clima conviviale che ormai esiste nelle carceri italiane anche per quanto concerne i pericolosi delinquenti comuni e politici che hanno fatto franare gli ultimi alvei che tenevano l'ordine pubblico in Italia, degradando il nostro paese, come una volta si diceva, a livello balcanico. In secondo luogo si deve all'insipienza — mi permetto di adoperare questo termine — di coloro che sono preposti alle carceri ed io sono sempre stato contrario a che il Ministero di grazia e giustizia avesse l'alto compito di sorvegliare, di vigilare gli istituti carcerari. Infatti rispetto a tutte le altre parti del mondo solo in Italia vi è il Ministero di grazia e giustizia, perchè il compito di custodia non può essere nè del magistrato, giudice di sorveglianza, nè del Ministero di grazia e giustizia: il compito di custodia deve essere affidato sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio o sotto la responsabilità tutt'al più, oltre che collegiale del Ministero, del Ministro degli interni e pertanto degli agenti dell'ordine che non hanno il criterio garantista del Ministero di grazia e giustizia nè quello del giudice di sorveglianza, ma hanno il duro, preciso criterio dell'ubbidienza e della sorveglianza senza andare oltre. Sta poi alla magistratura di poter concedere i diritti che scaturiscono dalle leggi.

Parlo di insipienza perchè quando durante la notte in un carcere come San Vittore il raggio è sorvegliato da un agente e per di più disarmato, perchè sono armati solo coloro che vigilano l'esterno... (*Interruzioni dal centro*).

Ora per che cosa volete aprire una inchiesta nei confronti di quel povero disgraziato che da solo deve sorvegliare, disarmato, un raggio che ospita in una cella cinque o sei componenti della banda Vallanzasca, con la porta anche difettosa nella chiusura?

Onorevole Ministro, proprio stando a quanto lei — e la ringraziamo — ci ha detto minutamente, mi sentirei di difendere gli agenti dell'ordine che sorvegliavano in quel momento, perchè io al posto dell'agente, anche a costo di andare incontro a responsabilità di carattere penale, mi sarei rifiutato (perchè non sono solo i detenuti che contestano e chiamano i magistrati e gli avvocati: dovrebbero essere anche gli agenti di custodia, qualche volta, a contestare, a chiamare il magistrato).

Onorevole Ministro, chi conosce il carcere di San Vittore sa benissimo che, se ci fosse un minimo di sorveglianza, non si potrebbe transitare attraverso sei cancelli blindati o chiusi con dei chiavistelli all'antica, ma sempre chiavistelli di una certa resistenza. Pertanto, onorevole Ministro, son lieto dell'inchiesta, sono lieto che essa porti all'accertamento delle responsabilità; sarò soddisfatto se le responsabilità, a tutti i livelli, saranno accertate. Ma, ripeto, in questo momento mi sento di difendere gli agenti di custodia, perchè, anche se c'è una *culpa in vigilando*, maggior colpa è di chi permette una situazione di questo genere, perchè non si deve dimenticare che ci troviamo di fronte...

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Nencioni: le ricordo che ha già superato i cinque minuti.

N E N C I O N I . Sto concludendo. Dicevo che ci troviamo di fronte non a dei delinquenti comuni, a dei ladri di polli, ma a delle persone che ideologicamente sono votate al terrorismo e che perseguono e vogliono perseguire dei fini.

Nella mia interrogazione (ho finito e chiedo scusa al Presidente) avevo avanzato una vecchia proposta che spero venga considerata, proprio per la salvaguardia degli agenti di custodia, degli agenti dell'ordine e della incolumità dei cittadini: che questi pericolosi delinquenti, comuni e politici, siano ospitati in un carcere tipo Spandau, da cui non si esce, isolato e protetto, per il bene comune e per l'ordine pubblico in particolare. (*Applausi dalla destra*).

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, innanzitutto è mio dovere ringraziarla di essere venuta qui in Aula a riferire su un fatto che — è doloroso costatarlo — non è tale da avere scosso l'opinione pubblica della mia città. Purtroppo questi fatti si sono talmente reiterati che, come si dice nei giornali, non fanno più notizia.

Ha fatto notizia questa evasione perchè Vallanzasca (che è un mio concittadino, essendo della « Comasina », un nostro quartiere) è particolarmente noto per le sue imprese criminali nella città che, disgraziatamente, lo ha espresso e cresciuto.

Quindi il primo stupore, quello che è sottolineato anche nella mia interrogazione, è stato di apprendere l'inconcepibile imprevidenza di avere rimesso insieme in una stessa cella una banda criminale organizzata (o parte di essa), di cui ben tre dei cinque detenuti erano già evasi o fatti evadere precedentemente e dall'istituto mandamentale di Lecco (due) e (uno) da quello di Lodi. Credo che questo non sia logico nè possibile.

A questo aggiungiamo anche il particolare che erano in una cella il cui chiavistello non è funzionante: anche questo è addirittura stupefacente.

Signor Ministro, ho una lunga esperienza dietro di me di detenzione in altri periodi, in altri tempi. Infatti ho avuto la fortuna e la disgrazia contemporaneamente di avere scontato la bellezza di sei anni, quattro mesi e ventisette giorni di reclusione in varie carceri; le stesse che ci sono ora. E proprio per questa esperienza compiuta non sono in contrasto con lo spirito che anima le norme della legge del 26 luglio 1975, n. 354, cioè la legge della riforma penitenziaria, che approvo non solo perchè si adegua alla Costituzione, ma anche perchè si propone l'immenso compito sociale della rieducazione del delinquente.

Mi consenta di esprimere con estrema franchezza, onorevole Ministro, il mio pensiero: indubbiamente quando si introducono delle riforme, contemporaneamente bisogna operare un enorme sforzo di adeguamento allo spirito delle riforme stesse. E questo non

vuol dire lassismo perchè non c'è nulla di lassismo in questa riforma penitenziaria. Infatti ci sono degli articoli che prevedono l'isolamento durante l'istruttoria; che provvedimenti di un determinato tipo possono essere sempre presi dal giudice di sorveglianza il quale è preposto all'istruttoria; e che sempre tra la magistratura e la direzione di un istituto di custodia preventiva, giudiziaria o di pena deve esistere un continuo rapporto.

Da tempo non faccio più l'avvocato; quindi non ho avuto più occasione di andare a trovare persone o clienti detenuti in San Vittore; ma da quanto si apprende dalla gente è noto che veramente si è instaurato in quel carcere non solo un clima conviviale, ma da alcuni fatti che si sono verificati risulta che si è instaurato un predominio di carattere mafioso, fatto che nelle carceri settentrionali non era molto diffuso, almeno per quanto mi ricordo.

Signor Ministro, è proprio per quella frase che l'ha colpita della mia interrogazione, diretta al suo senso autocritico, non già alla sua persona (invito ad uno sforzo di individuazione), che avrebbe dovuto chiedersi e rispondere se siano stati compiuti gravi errori o se siano state compiute intollerabili negligenze. Infatti i giornalisti a caldo, alle porte di San Vittore, la mattina del 3 di maggio, hanno potuto constatare un enorme senso di frustrazione nel personale di custodia a tutti i livelli. Non ho l'onore di conoscere l'attuale direttore del carcere giudiziario di San Vittore che tra l'altro porta un nome di grande importanza, Amedeo Savoia, il quale credo che sia un uomo efficiente e capace. Ad ogni modo se c'è mancanza di organici ed avviene un fatto di questo genere, non è colpa di un direttore. Io mi ricordo, inoltre, che in passato (ne ho passati tanti di bracci, dal sesto di Regina Coeli, al sesto di San Vittore) la vigilanza durante la notte nei bracci era continua e massiccia e come minimo vi era un turno di quattro guardie per braccio a San Vittore e non di una sola. Inoltre quando eravamo in istruttoria per definizione di reati politici, eravamo dei sorvegliati speciali ed in tal caso il detenuto politico era posto in assoluto isolamento con il cartellino

rosso di grande sorveglianza e quando si trattava di detenuti particolarmente individuati come organizzatori di disciolti partiti antifascisti venivano isolati fra due celle. Pertanto non c'era assoluta possibilità di poter comunicare nemmeno col telegrafo del muro, perchè i muri erano muti in quanto vuote le celle laterali.

P R E S I D E N T E . Senatore Venanzi, devo ricordare anche a lei che bisogna rispettare il tempo a disposizione.

V E N A N Z I . Ho concluso. Ora questo forse non è possibile in uno stato di affollamento delle carceri come quello che si sta verificando. Però è necessario un richiamo alla prevenzione; una « summa » cioè una comunicazione diffusa di quello che appare di volta in volta, della esperienza reale delle evasioni architettate da detenuti attuali la cui capacità a delinquere è indubbiamente superiore, data la media del livello culturale e la tecnica organizzativa, credo vada trasmessa, comunicata e diffusa. Dopo tutto quello che è successo nelle carceri italiane non si può, non è accettabile sentire che in un'inchiesta immediatamente predisposta, come deve essere fatto, da parte del Ministero e collateralmente da parte della magistratura emergano delle circostanze quali quelle da lei riferite che hanno tutto l'aspetto di un concorso — mi auguro di no — forse doloso nel fatto.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Giornata nera, signor Presidente, onorevoli colleghi, quella del 3 maggio per la giustizia italiana: l'evasione da San Vittore e la decisione del tribunale di Torino. Capisco l'imbarazzo con il quale il Ministro è venuto oggi a tentare di darci una qualche spiegazione dell'accaduto anche se, andando al fondo della prosa piuttosto burocratica — me lo lasci dire, onorevole Bonifacio — con la quale lei ci ha riferito sull'argomento, escono confermati tutti i motivi di preoccupazione e di dubbio grave che

hanno allarmato l'opinione pubblica: un solo agente, due pistole, un chiavistello che non funziona, le sbarre segate, l'uscita attraverso il portone principale. Di fronte a tutto ciò, onorevole Ministro, la sua immediata risposta costituita dalla solita ennesima commissione di inchiesta appare del tutto inadeguata, come appaiono inadeguate le circolari che dal 1976 ad oggi si è diligentemente premurato di far arrivare alle case di custodia italiane.

È che in realtà quello delle nostre case di pena è uno dei bubboni più purulenti della situazione in cui si è venuto a trovare il paese, e non a caso. L'unico dato positivo che c'è nella sua risposta — che nel suo complesso mi lascia, è bene dirlo, totalmente insoddisfatto — è che lei non è venuto a ripeterci, come si è fatto e come si fa talvolta da certi banchi di destra e da certi organi di stampa che si richiamano a posizioni di estrema destra, che la responsabilità di tutto questo ricadrebbe sul Parlamento che ha avuto il torto di approvare la riforma carceraria. Non ce l'è venuto a dire perchè lei è convinto come me — in questo possiamo trovarci d'accordo — che la causa di tutto quanto sta accadendo nelle carceri italiane non è la riforma ma il modo con cui la riforma è stata applicata e il modo con cui la riforma è attualmente gestita, lo stato di disfunzione generale in cui voi, che avete avuto nelle mani il potere, la guida del Ministero nel corso di questi anni, avete collocato l'insieme di questi problemi e di queste drammatiche situazioni.

Non si fa una riforma carceraria — e la riforma carceraria che il Parlamento ha approvato è una riforma seria, va verso il nuovo con tutta la necessaria prudenza — senza impegnarsi seriamente a gestirla in maniera adeguata; non si fa certamente una riforma di quel genere e di quel tipo mentre contemporaneamente — diciamo pure con tutta la franchezza necessaria — sul piano politico si opera uno sfilacciamento generale della struttura dello Stato e si crea una situazione di *impasse* come quella che stiamo quotidianamente vivendo, la quale è essa, a mio giudizio, il fondamento primo, il terreno sul qua-

le nascono le tante disfunzioni che possiamo constatare ogni giorno non solo nel settore carcerario, ma ormai in quasi tutto l'arco dei settori fondamentali della vita organizzata dello Stato.

Non voglio approfittare di questa situazione per arrivare a delle conclusioni politiche definite. Però, a mio giudizio, non si può parlare della situazione carceraria senza tenere presente che essa si inquadra in una precisa situazione politica dalla quale è assolutamente necessario uscire. Lo stesso stato d'animo delle guardie carcerarie cui lei faceva riferimento, negando che si tratti di uno stato d'animo lassista o di smarrimento — e posso essere d'accordo con lei che non ci siano lassismo e smarrimento in una parte notevole di esse — non è certamente il più adatto a compiere un dovere gravoso, difficile. E non lo è per diversi motivi. Anzi tutto perchè non siete riusciti a coprire i 4.000 posti che pure in qualche modo è vostro dovere coprire, magari chiedendo al Parlamento, se è necessario, poteri diversi, straordinari, eccezionali per risolvere questo problema. Del resto mi pare che tutto quello che avete chiesto al Parlamento in questa direzione vi è stato dato, le leggi che ci avete proposto grosso modo le abbiamo approvate e mi sembra che ce ne sia una sola ancora in sede di discussione.

Ma molto dipende dal quadro politico generale. Il cittadino, per far l'agente di custodia e comunque per impegnarsi seriamente in un lavoro (parlo dell'agente di custodia, ma potrei parlare del medico, dell'insegnante, del funzionario dello Stato), ha bisogno di credere in qualche cosa, di credere in uno Stato democratico che si faccia garante di alcuni valori che sono quelli della sicurezza personale e collettiva, della democrazia, della giustizia sociale, del progresso, della civiltà umana. Abbiamo bisogno di una tavola di valori in cui credere e la storia che ci sta immediatamente dietro le spalle ha purtroppo distrutto in gran parte la tavola dei vecchi valori ma non ne ha creata una nuova. Se non ci accingiamo a questo, a ben poco, signor Ministro, possono servire le sue circolari e, se mi consente, anche l'inchiesta che

lei ha ordinato sul carcere di San Vittore e sulla drammatica vicenda che in esso si è svolta.

Potrei dire che la vera inchiesta da svolgere — concludo con una battuta che voglio sperare non le sembrerà troppo amara — è sul funzionamento generale del Ministero di grazia e giustizia e del Governo della Repubblica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FERRALASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRALASCO. Signor Ministro, signor Presidente, onorevoli colleghi, poco fa il senatore Anderlini ha parlato di giornata triste per la giustizia italiana ed ha collegato due fatti fondamentali: il mancato svolgimento del processo contro gli incriminati rappresentanti delle Brigate rosse e la fuga di 6 detenuti della criminalità comune dal carcere di San Vittore. Sono due avvenimenti di una gravità eccezionale perchè dimostrano la condizione attuale, non voglio dire di sfacelo ma quasi, nella quale viene a trovarsi lo Stato.

Devo dire francamente che il mio Gruppo non può ritenersi soddisfatto della sua esposizione, signor Ministro. Non può essere soddisfatto per il tono — e questo avrebbe poca importanza — ma soprattutto per la sostanza. Diciamo subito che vanno accertate le eventuali responsabilità personali. Non vi è in questo caso, come in altri casi, alcuna giustificazione sociale o politica che possa giustificare eventuali colpevolezze. Pertanto è assolutamente necessario colpire duramente le responsabilità, se ci sono.

Detto questo però rileviamo che non si può portare il discorso sulla riforma carceraria legandolo a quello sulla riforma giudiziaria o a quello più generale della amministrazione della giustizia in Italia. Sono cose congiunte, sì, ma anche separate. Intendo dire, signor Ministro, che le situazioni logistiche, alle quali lei fa riferimento, si possono superare: è necessario, è doveroso superarle. Se ne ha la possibilità con provvedi-

menti amministrativi; anche con provvedimenti legislativi, se fosse necessario, ma ritengo che siano sufficienti provvedimenti amministrativi. Lei dice che i tempi per predisporre le carceri saranno necessariamente lunghi; ebbene, non capisco perchè debbano essere lunghi quando sappiamo benissimo che, se c'è la volontà, i tempi di costruzione non sono affatto lunghi, oggi; se c'è la volontà si può rapidamente arrivare a una sicurezza delle carceri in Italia. In questo senso occorre impegnarsi per quanto riguarda gli organici del personale e le normative del personale stesso, anche perchè abbia una maggiore dignità, una maggiore possibilità di lavoro e una maggiore capacità nel lavoro; anche questi non sono problemi trascendentali. Se il Governo, se lo Stato non sono in condizioni di superare questo tipo di problemi, non vedo che cosa si possa fare allo stato attuale per andare avanti.

La questione della riforma giudiziaria è più complessa, è cosa diversa. La questione delle garanzie democratiche, il fatto che lo Stato non debba cedere all'ondata emotiva che segue questi fatti per rimangiarsi quelle conquiste democratiche che il Parlamento ha voluto portare avanti e ha voluto dare al paese, è il fatto politico principale sul quale non si può transigere. Non si può giustificare un ritorno indietro nel campo di queste conquiste della civiltà in Italia; non lo si può giustificare col fatto che le carceri non funzionano perchè le carceri possono funzionare, debbono funzionare. Tutto questo lo si può fare molto rapidamente, e solo quando sarà fatto si potrà vedere che cosa c'è da ritoccare nella situazione giudiziaria in generale.

Pertanto, signor Ministro, noi auspichiamo che l'azione sua, l'azione del Governo, la azione dei governi a venire sia su questo settore importante, vitale della pubblica amministrazione incisiva, rapida, portata avanti con la massima buona volontà politica in modo che si addivenga in tempi brevissimi a far sì che il sacrificio delle forze dell'ordine, che spesso pagano con la vita la possibilità di assicurare alla giustizia dei criminali comuni o dei criminali pseudo-politici, non

venga poi vanificato dalle fughe così frequenti, così facili, talmente facili da destare qualche volta dei dubbi, da apparire qualche volta misteriose, che si stanno verificando nelle carceri italiane. In questo senso mi auguro che la sua azione possa farsi più energica; e ripeto ancora che per quanto oggi lei ha detto non c'è soddisfazione da parte nostra.

M E Z Z A P E S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quando il 17 dicembre scorso, giorno in cui la stampa riportò con il dovuto risalto la notizia di ben undici evasioni in un giorno da quattro differenti carceri italiane, presentai con altri colleghi analoga interrogazione all'onorevole Ministro di grazia e giustizia, non pensavo, credo nessuno potesse pensare, che le preoccupazioni da noi allora espresse avrebbero avuto una grave conferma da un crescendo che il fenomeno delle evasioni ha avuto nei giorni successivi a quel 17 dicembre sino all'episodio dell'altro ieri: le evasioni in massa di Treviso, Fossombrone, Cuneo, per citare i casi più plateali e clamorosi, e poi l'ultimo episodio di Milano, che vede sei reclusi uscire dal portone principale. Episodio che ha del tragicomico, che ci farebbe propendere al comico più che al tragico se i protagonisti, come è stato ricordato, non fossero dei pericolosissimi delinquenti rotti ad ogni spregiudicatezza, resi temerari e audaci dal fatto di non aver oramai più nulla da perdere. Nè ci conforta — ce lo consenta, signor Ministro — il fatto che sono state impedito in questi ultimi mesi le evasioni in tante case circondariali ricordate da lei, perchè semmai è questa una prova ulteriore della gravità della situazione; anche se ci uniamo all'apprezzamento per lo sforzo che gli agenti di custodia in tante parti compiono in situazioni difficili.

Il fenomeno non può non preoccuparci, signor Ministro, perchè è strettamente collegato al drammatico crescendo della criminalità nel nostro paese. E questa preoccupa-

zione nasce da almeno due ordini di ragioni. La prima è che ogni evaso diventa automaticamente un moltiplicatore di criminalità, perchè, non potendo inserirsi normalmente nelle strutture della vita comunitaria, si crea un suo *modus vivendi* abnorme, ai margini della società, implicando facilmente la solidarietà di altri e dando — questa è la cosa più grave — ad altri, anche a potenziali delinquenti, occasione, stimolo e possibilità concreta di organizzarsi per delinquere.

L'altro motivo è la « politicizzazione » del fenomeno. Intendo dire che le evasioni oggi assai raramente sono il prodotto della temerarietà rocambolesca del singolo; c'entra spesso il disegno di gruppi eversivi che incoraggiano, agevolano, organizzano le fughe (emblematico è l'esempio di Mesina che, entrato nel carcere di Lecce con l'alone romanticheggiante di « primula della Barbagia », ne uscì con l'etichetta di nappista; certo ne uscì con l'aiuto determinante dei nappisti), sicchè ben a ragione è stato detto che « la lotta al terrorismo non può non passare anche attraverso le carceri ».

Noi prendiamo atto, signor Ministro, dei provvedimenti che il Governo ha preannunziato e sta predisponendo per ovviare al fenomeno che abbiamo denunziato. Ne attendiamo soprattutto la sollecita attuazione chiedendo all'onorevole Ministro di stringere al massimo i tempi tecnici, che egli ha definito « non lievi », per ovviare a questo fenomeno; che concitati come siamo, se è giusto creare nelle carceri condizioni di vita degne dell'uomo (noi non siamo di quelli che, sull'onda di un qualunquistico stato d'animo, magari comprensibile se non giustificabile, ritengono di dover condannare la nuova normativa in proposito; riteniamo sempre validi i principi di fondo che hanno ispirato la riforma carceraria, così come siamo convinti che gran parte dei detenuti vogliono nelle carceri una ordinata convivenza e sono contrari alla violenza), è necessario, signor Ministro, non allentare le misure di sicurezza che rendano impossibile il verificarsi di simili evasioni. Non possiamo non allarmarci quando il Presidente del Consiglio (come ha fatto qualche settimana

fa) riferisce ai giornalisti dei dati statistici sui primi mesi di esperimento dei « permessi di uscita », sul numero dei non rientrati, sulle pene che dovevano ancora scontare, sui delitti che hanno commesso e per cui sono stati condannati, come omicidi, sequestri di persona, rapine; non possiamo non allarmarci di tutto questo. Se per ovviare a tanto sono sufficienti le norme attuali, come io credo, con le garanzie che esse offrono (non per niente nella mia interrogazione ho fatto riferimento all'articolo 90 della legge n. 354), il Governo ricorra ad esse con decisione; se saranno necessarie nuove norme (non le chiamerei eccezionali, come dal banco opposto è stato detto), il Parlamento...

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. La questione dei permessi è pendente davanti all'altro ramo del Parlamento.

MEZZAPESA. ... il Parlamento farà il suo dovere come sempre. L'essenziale, signor Ministro, onorevoli colleghi, è non indulgere a lassismi di sorta, a tendenze demagogiche che si sono rivelate pericolose per la società. L'essenziale è che non cada di prestigio l'autorità della legge, dello Stato e naturalmente di coloro che sono tenuti a far rispettare questa legge. L'essenziale è che un presunto malinteso senso di umanitarismo non rischi di farci diventare disumani nei confronti di tanti cittadini inermi, di tutta la comunità nazionale che vuole naturalmente copertura e difesa da uno Stato libero. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

DECAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DECAROLIS. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quando il Governo propose ed il Parlamento approvò la riforma dell'ordinamento penitenziario, naturalmente entrambi si preoccuparono da un lato di creare occasioni, all'interno delle carceri, per chi obiettivamente fosse in grado e avesse intenzione di co-

glierle per una concreta riabilitazione e per un possibile reinserimento nella società, ma dall'altro non dimenticarono (né il Governo che propose il disegno di legge né il Parlamento che lo approvò) l'esigenza di una difesa rigorosa della collettività e della sicurezza pubblica. Quindi la critica non va rivolta — e mi pare che su ciò vi sia convergenza di giudizi in quest'Aula — alla normativa che peraltro prevede anche disposizioni di carattere eccezionale, ma a una situazione di fatto che indubbiamente, al momento dell'entrata in vigore della legge, ha reso estremamente difficoltosa l'applicazione della legge stessa nel rispetto dei due obiettivi che ne erano a fondamento.

Per essere concreti, senza indulgere a recriminazioni e a indicazioni di carattere generico, vorrei brevemente indicare alcuni punti che sono stati sviluppati nella risposta del Ministro. Si è detto che la situazione di difficoltà che si è determinata nelle carceri è dovuta in gran parte al limitato numero degli agenti di custodia. È stato ricordato che il Parlamento ad ogni iniziativa del Governo ha positivamente risposto per consentire che questo numero potesse essere ampliato: ricordiamo in proposito lo aumento a 2.500 unità del numero degli agenti ausiliari, lo spostamento dell'età per il collocamento a riposo degli agenti stessi e altre norme approvate dal Parlamento. C'è però un problema fondamentale: quello del reclutamento di questi agenti. È necessario che il problema sia affrontato alla radice non solo attraverso questi canali che sono di carattere eccezionale e che sono proposti proprio con i limiti del loro carattere di eccezionalità, e attraverso i quali non vi sarà un aumento tale da coprire gli organici previsti dalla legge di attuazione dell'ordinamento penitenziario, che già si dimostrano insufficienti. Non vi sarà una sufficiente opera di propaganda per quanto concerne il reclutamento degli agenti di custodia, se non si garantisce una migliore qualificazione di questo personale, se non si porterà rapidamente a conclusione lo studio, che il Ministero sta predisponendo, sul nuovo ordinamento degli agenti di custodia e soprattutto se non si creeranno condizioni tali da evitare che gli agenti di custodia ven-

gano adibiti a mansioni di carattere amministrativo, giungendo, attraverso concorsi da espletare con assoluta rapidità, ad una integrazione del personale amministrativo delle carceri, dato che spesso gli agenti di custodia debbono svolgere mansioni amministrative dentro e fuori le carceri stesse.

È stato ricordato il problema dell'attuazione dell'istituto della semilibertà. Vorrei qui ricordare che nel bilancio che abbiamo approvato è previsto uno stanziamento di oltre 2 miliardi e mezzo per il reperimento di locali, anche sotto forma di locazione e non di costruzione, per poter far scontare la pena in semilibertà perchè è evidente che non possono essere gli stessi i locali dove con misure particolari di sicurezza devono essere custoditi pericolosi delinquenti come quelli evasi a Milano e quelli in cui devono essere invece scontate le pene in semilibertà. È stata anche ricordata la separazione dei detenuti secondo la loro pericolosità, cosa che non solo consente l'ordinamento penitenziario, ma che espressamente prevede.

In due sensi occorre operare: l'istituzione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e l'istituzione di sezioni all'interno degli istituti penitenziari. Infatti dobbiamo ricordare che questi detenuti transitano nelle carceri italiane anche per ragioni processuali, e qui vorrei sollecitare il signor Ministro a far sì che i magistrati inquirenti si portino loro nelle carceri di maggiore sicurezza nella fase d'istruttoria. Evidentemente nella fase dibattimentale bisogna pur prevedere il trasferimento e quindi la costruzione all'interno degli istituti penitenziari di sezioni di particolare sicurezza.

Concludo rapidamente, signor Presidente, ricordando che il Parlamento è disponibile per approvare normative relative alle procedure per poter rapidamente affrettare l'approntamento di questi strumenti, così come è disponibile per contribuire non solo sul piano delle modifiche di carattere legislativo alla normativa vigente, ma anche sul piano di concreti interventi di carattere finanziario per l'attuazione di queste misure di sicurezza. Pertanto qualsiasi iniziativa del Governo in questo settore troverà

senz'altro piena accoglienza da parte del Parlamento ed assoluta disponibilità, immagino, da parte di tutte le forze politiche qui rappresentate.

P I S A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I S A N Ò . Signor Presidente, onorevole Ministro, siamo proprio agli impacchi di acqua tiepida sulle ferite diventate purulente. Ho l'impressione che qui viviate tutti sulla luna: vi sta franando il paese sotto i piedi e non avete capito ancora. C'è una interrogazione presentata dal sottoscritto — per venire subito all'argomento — nel 1973 dopo la prima rivolta di Regina Coeli che sfasciò completamente il carcere. Quella volta andai, date le facoltà che noi abbiamo, a vedere cosa fosse successo e trovai gli agenti terrorizzati — eravamo solo nel 1973 —. Per la prima volta infatti avevamo constatato un fenomeno nuovo: la saldatura tra delinquenza politica e delinquenza comune con una organizzazione militare all'interno del carcere per cui i rivoltosi si erano mossi a squadre, ognuna con un proprio obiettivo, ed in mezz'ora avevano sfasciato tutto, ottenendo il risultato di essere smistati in altre carceri dove andarono a fomentare le rivolte successive e dove andarono a preparare la base per quanto sta succedendo adesso.

E voi parlate di inchiesta sugli agenti? Quale inchiesta volete condurre sugli agenti, che prendono quello che prendono e che si sentono dire da questi che non voglio definire banditi — perchè gli appartenenti alle Brigate rosse, da avversario come mi sento, sono combattenti che hanno scelto fanaticamente alcune posizioni e che portano avanti con molta coerenza e molto coraggio la loro lotta, ma che comunque sono persone che non scherzano —: « o tu fai questo o noi ti ammazziamo moglie e figli »? Questo si sentono dire gli agenti di custodia e mi meraviglio come il Ministro non lo sappia. È chiaro che poi quelli fanno qualunque cosa e neanche per soldi, ma per paura, perchè la paura degli agenti di custodia è la paura dei cittadini che non vogliono andare

a fare i giudici nei processi contro i terroristi, è la paura di tutti, in questo momento. E voi venite qui a parlare di riforme, di rivedere! Il problema va affrontato alla base perchè è un problema politico.

In questa situazione il paese è arrivato negli ultimi anni, con tutte le leggi permissive che avete continuato a volere per scopi demagogici, per cedimento nei confronti delle pressioni delle sinistre. Questa situazione si è verificata perchè avete dissolto i servizi informativi dello Stato, perchè non c'è polizia al mondo che possa far fronte, in queste condizioni, non dico al terrorismo, ma alla delinquenza comune se non ha i servizi informativi.

Voi pensate di risolvere i problemi con le inchieste. Ma quante ne abbiamo viste fare in questi anni! Migliaia, che non hanno concluso niente. Ho sentito parlare tra l'altro di prendere in esame la possibilità di adottare la legge antimafia per combattere la delinquenza politica. Io ho fatto parte della Commissione antimafia e i colleghi che sono qui con me sanno una cosa: che se c'è una legge che ha favorito l'espandersi della mafia in tutto il paese è stata la legge antimafia, perchè prima i mafiosi erano tutti in Sicilia e la legge antimafia li ha mandati in tutta Italia e così abbiamo avuto la mafia in tutta Italia. Lo stesso accadrebbe se applicaste (non lo fate, per carità di Dio!) i metodi della legge antimafia a un fenomeno del genere: qui diventano padroni quelli delle Brigate rosse nell'arco di un anno!

Quindi niente inchieste sugli agenti: bisogna rivedere le leggi permissive che sono state approvate in questi anni; bisogna ridare forza ai servizi informativi dello Stato, perchè alla base di tutta questa disgregazione c'è una saldatura tra delinquenza politica e delinquenza comune guidata da cervelli che hanno fatto del terrorismo una scienza militare.

Signor Ministro, la guerriglia è sempre esistita dai tempi dell'uomo delle caverne, ma in mano marxista è diventata una scienza che è stata ed è applicata sistematicamente, a seconda delle situazioni politiche,

con determinati obiettivi e in funzione di essi.

Come credete di poter affrontare il terrorismo, come credete di poter impedire che il terrorismo sparso dai terroristi possa influire sui cittadini a tutti i livelli e in qualunque ambiente? Credete di poterlo affrontare con i giubbotti anti-proiettile, con le bande chiodate di Cossiga? No, il terrorismo deve essere affrontato dal di dentro: in termini di guerra per bande, lo si affronta con la controbanda, che è l'unico fatto che terrorizza i guerriglieri delle montagne; in termini di guerriglia urbana, lo si affronta infiltrandosi, arrivando alle origini del terrorismo. E finchè non farete questo tutto il resto non servirà a niente.

Questo è tanto vero che anche in queste ultime ore avete fatto delle riunioni notturne a Villa Madama e che cosa avete partorito? Niente. E quando tirerete fuori qualche cosa, saranno dei provvedimenti senza alcun valore, senza alcuna efficacia. Per questo vi sto dicendo che siete sulla luna: perchè non vi rendete conto che questo paese è inquinato e terrorizzato non tanto dal terrorismo quanto dal fatto di accorgersi che c'è un Governo che non è assolutamente in grado di affrontarlo.

È inutile quindi che si venga qui a raccontarci perchè e per come i detenuti sono scappati da San Vittore. Non mi stupisco affatto e vi dico che tra un po' succederà che gli attacchi alle carceri saranno combinati dal di dentro e dal di fuori. E speriamo che i carabinieri del generale Della Chiesa riescano almeno a tener testa a quelli che verranno dal di fuori, perchè questa è una *escalation* che non si ferma finchè non adatterete certi provvedimenti sostanziali. Il fatto però è che voi non li adatterete perchè i comunisti non vogliono che li adottiate, perchè hanno bisogno che il paese vada allo sfascio per arrivare finalmente a fare i salvatori della patria in un Governo di emergenza.

Questo è il piano strategico. Il giorno in cui arriverete a capirlo (forse lo avete anche capito, ma non potete far niente), se vi libererete da questa situazione, allora sì che affronterete il terrorismo. E l'affronterete seriamente, perchè si tratta di gente fana-

tica e decisa, d'accordo, ma che ha i suoi talloni di Achille, i suoi punti deboli.

Ma dovete trovarli, dovete scoprirli, perchè i tecnici dell'antiterrorismo li avete anche voi del Governo. Allora vedrete che automaticamente si risolveranno anche i problemi delle carceri e i giudici popolari torneranno a fare i giudici popolari, senza paura di vedersi accoppiare loro, le mogli e i figli.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, sono l'ultimo a parlare e quindi potrei col mio intervento esprimere anche diversi stati d'animo che mi sono stati procurati dagli interventi dei colleghi. Ma vorrò limitarmi con estrema amarezza a quelle che mi paiono considerazioni di sintesi necessarie.

Onorevole Ministro, non si dispiaccia: ma basta considerare quel rapporto che ella ha letto e che certamente è « sofferto » da lei come da ogni democratico per giudicare che siamo alla tragica « ridicolizzazione dello Stato ». Non si trova il chiavistello. Un importante cancello resta aperto. Non si contano i detenuti che escono incolonnati: 22 + 6.

Siamo alla tragica ridicolizzazione dello Stato! E a questa contrapponiamo soltanto parole. Signor Presidente, non mi richiami se dichiaro che ho la nausea delle parole!

Non più di due settimane fa ho promosso con un'interpellanza in Senato una discussione sullo stato delle carceri ed è venuto qui il sottosegretario alla giustizia Dell'Andro. Abbiamo dato ampio spazio a tutti gli argomenti. Ma ogni giorno la realtà è peggiore. Leggere i giornali al mattino significa prendere una pozione di olio di ricino, per noi che abbiamo il culto della democrazia e della Repubblica nella libertà.

Che cosa posso dire a questo punto? Vorrei sottolineare tre argomenti. Primo: gli agenti di custodia sono dei lavoratori in uniforme al servizio dello Stato. Siamo arrivati a poter dire almeno questo, perchè prima anche in Senato non si poteva fare una tale osservazione senza contrasti polemici. Gli

agenti, dunque, sono lavoratori in uniforme al servizio dello Stato; sono i veri carcerati; sono le vittime delle coltellate in agguato; sono le vittime anche del sospetto di collusioni mafiose o di corruzione. Quando succedono fatti gravi come a San Vittore il Ministro viene a parlarci e noi senatori lo ascoltiamo assicurarci che c'è una inchiesta in corso. Dopo di che nulla sappiamo.

La prego, onorevole Ministro, ci faccia poi sapere i risultati dell'inchiesta e chi ha mancato paghi. Ma ricordiamoci che bisogna soprattutto rispondere al quesito: chi comanda nelle carceri? Non credo a tutto ciò che pubblicano i rotocalchi, ma leggiamoli *cum grano salis*. Ed essi ci danno tante notizie su quanto accade nelle carceri, sulle organizzazioni di « padrinato » mafioso, che controllano e sfruttano: tanto per ogni evasione, e tanto per le possibilità di vita per l'uno e per l'altro fra i detenuti. Bisogna far fronte a tutto ciò e non pensiamo di poterlo fare con il comportamento e la mentalità dell'ordinaria amministrazione.

Mi sembra che in relazione alle riforme, che abbiamo negli anni '60 un po' tutti fatto nel rispetto della Costituzione, noi democratici ora siamo come i polli di Renzo che si azzuffano l'uno con l'altro mentre sono portati all'uccisione. Siamo in guardia, sereni e severi! Siamo di fronte ad un avvenimento eccezionale: l'ondata di criminalità sia politica, sia comune, sia delle due associate, è tale da far crollare le istituzioni. Il giorno in cui non si può tenere un processo alla Corte d'assise di Torino per la paura conseguente a quanto è accaduto, sono le istituzioni della Repubblica che barcollano. È inutile che ci cibiamo di parole: ho la nausea delle parole!

Ricordo che in un Congresso giuridico svoltosi qualche anno fa l'onorevole Zagari, allora Guardasigilli, venne a dirci — lo disse pubblicamente, ed era un congresso di magistrati (il segretario era Beria d'Argentine) — che ci sono organizzazioni neo-naziste — ma chiamatele come volete perchè i nomi non hanno importanza — collegate internazionalmente che hanno fatto delle carceri tante polveriere che possono esplodere rovinosamente da un giorno all'altro.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue C I F A R E L L I) . Che si è fatto da allora? Che cosa ha fatto il Ministro Zagari? Che hanno fatto i suoi successori? Sì, quando succede qualche grave fatto, ascoltiamo assicurazioni al Parlamento, ma poi si torna alla *routine*.

Ebbene, ritengo che, salve tutte le riforme, bisogna pensare a una esigenza fondamentale: i cittadini italiani vogliono essere tutelati e la legge deve essere rispettata dovunque e da tutti. Non si può stare ad aspettare che intanto vengano pienamente attuate le provvidenze della semi-libertà. Bisogna rendersi conto che non soltanto nella legge di riforma carceraria vi sono le possibilità per assicurarle una seria attuazione, ma, per di più, che sono severe le responsabilità connesse con l'attuazione stessa della riforma. Ricordo quando ci occupammo della riforma tributaria: venivamo a discutere con noi i direttori generali che quindi sapevano tutto sulla legge in elaborazione; poi quando si trattò di attuarla, riscontrammo che mancava tutto, compresi i presupposti per la famosa anagrafe tributaria.

È successo qualcosa di analogo per le carceri. Dobbiamo, onorevole Ministro, rimediare d'urgenza.

Un altro argomento, onorevole Ministro, al quale voglio dare particolare risalto. Sia questa l'occasione per farla finita con la nostra assurda, imprevedente, donchisciottesca tendenza alle riforme svedesi, mentre siamo un paese che sta andando al disotto della povera Argentina in crisi. Ed il Signore ci protegga, sì che non diventiamo un altro Cile!...

Ebbene, dobbiamo renderci seriamente conto di alcune esigenze: quando apprendo — e lo ho appreso da fonte sicura — che un giudice di sorveglianza ad un delinquente di una fondata notorietà criminale aveva rilasciato in blocco più di dieci permessi di uscita in bianco, utilizzabili per visite in famiglia...

S E N E S E A N T O N I N O . Qui vogliamo un'inchiesta!

C I F A R E L L I ... quando apprendo, da fonte anche questa sicura, che per un caso di lieve bronchite cronica un detenuto sta spiando tutta la sua pena in una clinica malgrado che questo ponga tutta una serie di problemi per la sua custodia, per i suoi trasferimenti, ebbene, onorevole Guardasigilli, bisogna provvedere! D'urgenza si stabiliscano le possibilità d'appello rispetto alle misure del giudice di sorveglianza; si sottoponga al procedimento disciplinare di fronte al Consiglio superiore della magistratura chi abusa con grave incoscienza o con demagogia delle sue qualità di magistrato e dei connessi poteri. Facciamo saltare qualcuno, sia prefetto, sia questore, sia direttore di un carcere, se è necessario! In Italia non risponde, non paga nessuno, onorevole Presidente. Lo ripeto, io ho la nausea delle parole. Ho finito. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge costituzionale:

« **Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale** » (350), d'iniziativa del senatore Branca e di altri senatori

(Prima deliberazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione in prima deliberazione del disegno di legge costituzionale: « **Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale** », di iniziativa dei senatori Branca, Galante Garrone, Maffioletti, Venanzi, Viviani, Ferralasco e Mancino.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la decisione della Corte costituzionale n. 226 del 12 novembre 1976, secondo cui viene riconosciuta alla sezione di controllo della Corte dei conti la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, si è prestata a generali valutazioni negative sia da parte della più autorevole dottrina sia da parte di quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

Il disegno di legge costituzionale, che è all'esame avanti al Senato, interpreta e completa al tempo stesso il sistema di sindacato costituzionale entro cui viene configurata la « legittimazione » degli organi a sollevare questioni di costituzionalità.

La tendenza ad una interpretazione estensiva dei requisiti necessari e sufficienti perchè le questioni di costituzionalità possano essere sollevate non sembra essere ammissibile in quanto sia l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sia l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, prevedono espressamente che il sindacato di legittimità costituzionale non può essere esplicito in astratto e va azionato da giudici nel corso di un giudizio.

Sono a mio avviso non pertinenti i richiami fatti dalla Corte costituzionale a precedenti pronunce che hanno abilitato a sollevare questioni di costituzionalità il giudice dell'esecuzione immobiliare esattoriale, il giudice dell'esecuzione penale, il giudice di sorveglianza, il tribunale nel corso del procedimento per il ricovero dell'alienato, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, i commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, gli intendenti di finanza, la commissione dei ricorsi in materia di brevetti, i comandanti di porti e, una volta, i consigli comunali in sede di contenzioso elettorale e le giunte provinciali amministrative e i consigli di prefettura nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Si tratta di giudici o di autorità cui è consentito

di svolgere attività giurisdizionale e a cui è stata riconosciuta la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità durante lo svolgimento del rapporto processuale.

Il problema che il disegno di legge al nostro esame ha aperto resta quello di confermare la sede in cui è dato sollevare questioni di legittimità costituzionale e, una volta rilevato che la sezione di controllo della Corte dei conti non è abilitata a sollevarne, di escludere con legge costituzionale che possano essere sollevate nell'esercizio dei poteri di controllo, preventivo o successivo, previsti dagli articoli 100, 125 e 130 della Costituzione.

Come è noto, la Corte dei conti è definita dalla nostra carta fondamentale « organo ausiliario » ed è inserita nel titolo III « il Governo » e avanti del titolo IV « la Magistratura »: eccettuati i casi di cui al secondo comma dell'articolo 103, che conferisce alla Corte dei conti giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, l'istituto *de quo* svolge attività di controllo e cioè amministrativo-contabile.

Nell'esercizio della attività di controllo mancano due fondamentali requisiti — il giudice e il giudizio — perchè possano essere sollevate questioni di dubbia costituzionalità di norme.

I componenti della Corte dei conti, quando non esercitino funzioni giurisdizionali contabili, non possono estendere lo *status* di giudici a quelle altre attività, prevalenti, assegnate per legge all'istituto: l'indipendenza rispetto al Governo, voluta dalla Costituzione, non è sufficiente per ritenere che, comunque, il componente della Corte dei conti proietta la sua astratta posizione di giudice all'interno dell'attività di controllo contabile.

Il deferimento alla sezione di controllo della pronuncia su un atto, che il consigliere delegato abbia ritenuto di non vistare, non apre il contraddittorio con il Governo nè in senso formale nè in senso sostanziale. La sezione di controllo non è un organo giurisdizionale nè è riconducibile a funzioni giurisdizionali per il solo fatto che del de-

ferimento di un atto avanti ad essa è fatto obbligo di dare comunicazione scritta alle amministrazioni interessate almeno otto giorni prima della seduta fissata per la discussione o che è consentita la presentazione di deduzioni o che l'amministrazione interessata può farsi rappresentare avanti la sezione da funzionari di grado elevato.

Il contraddittorio avanti a un giudice pre-suppone la esistenza delle parti che si inseriscono nel rapporto processuale nel rispetto di forme prestabilite dalla legge, con procedure formali particolari e attraverso le garanzie previste dall'articolo 111 della Costituzione.

La sezione di controllo della Corte dei conti, in ordine agli atti deferiti, pronuncia deliberazioni « sobriamente motivate » e non già decisioni, il legislatore chiaramente avendo voluto distinguere la natura di due diverse pronunce, una amministrativa, cui dà il rilievo di una deliberazione, ed una giurisdizionale, cui conferisce la solennità della decisione.

Come giustamente è stato osservato nella relazione scritta del senatore Murmura, a togliere la natura giurisdizionale all'attività e alla deliberazione della sezione di controllo, cui l'atto sia stato deferito, oltre la assenza di parti contrapposte e la mancanza di dialettica processuale, contribuisce il comportamento del Governo rispetto alla questione sollevata e alla rilevanza della sollevata questione rispetto al Governo: è fuori d'ogni dubbio che l'atto possa essere riprodotto, modificato e addirittura revocato, con la possibile conseguenza di privare la Corte costituzionale di pronunciarsi sulla costituzionalità della norma sospettata; è fuori di dubbio il diritto del Governo di richiedere la registrazione con riserva dell'atto e quello del Parlamento di prendere cognizione del conflitto, diritto reso privo di effettivo esercizio, se viene investito della questione di costituzionalità il più qualificato organo preposto ad assicurare le garanzie costituzionali. Peraltro, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione e del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, risulta pacifico che il controllo investe gli atti non tanto per-

chè amministrativi in senso sostanziale ma quanto perchè provenienti dal Governo o da altri organi della pubblica amministrazione, al punto che, se a legittimare il riscontro è la natura dell'organo piuttosto che la natura dell'atto, sono soggetti a controllo anche i decreti-legge e i decreti delegati, cioè due atti normativi primari del Governo, che comportano, complessivamente, livelli di controllo politico da parte del Parlamento e un'inammissibile ingerenza da parte della Corte dei conti, sia pure per il lodevole fine di assicurare — cito testualmente dalla sentenza n. 226 della Corte costituzionale — « il preminente interesse pubblico della certezza del diritto, che i dubbi di costituzionalità insidierebbero, e della osservanza della Costituzione ».

La mancata registrazione, infatti, di un decreto-legge, sia pure per una sospettata non conformità di una qualche norma con la Costituzione, vanificherebbe poteri propri del Governo — cui solo spetta la valutazione di adottare atti normativi urgenti — e poteri propri del Parlamento — cui solo è dato valutare complessivamente e sui singoli atti il comportamento del Governo —.

La mancata registrazione, infine, di un decreto delegato altererebbe profondamente il procedimento attraverso cui si realizza la volontà del Parlamento, non solo da un punto di vista temporale — il Governo sarebbe tenuto ad osservare i tempi della Corte costituzionale e non già eventualmente quelli decisi in via sovrana dal Parlamento —, ma anche sotto il profilo sostanziale della morte prematura di atti, che avrebbero dovuto avere valore di legge secondo l'oggetto e i criteri direttivi predeterminati dal Parlamento e che non vedono o possono non vedere la luce per via del rinvio alla Corte costituzionale (sottrazione al Parlamento e al Governo di attività di normazione).

Questi argomenti rafforzano, a mio avviso, il convincimento che l'attività di controllo della Corte dei conti non può essere elevata al rango di attività giurisdizionale, in quanto l'organo abilitato ad esercitarla manca della « qualità di giudice » e perchè durante la fase procedimentale del « deferimen-

to » non vi è la parte nè in senso formale nè in senso sostanziale, che è una condizione per incardinare un rapporto processuale.

Il disegno di legge mi pare perciò risponde essenzialmente all'esigenza di ricondurre le funzioni di controllo nell'alveo proprio dell'articolo 100 della Costituzione, impedendo che da una interpretazione estensiva delle funzioni di un « organo ausiliario » del Governo si snaturino e si vanifichino proprio gli atti dell'organo ausiliato: (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, sarò telegrafico perchè giudico veramente strano questo disegno di legge costituzionale. Se dovessimo imboccare questa strada di comportamento di fronte ad errori della magistratura ordinaria e della Corte costituzionale, il Parlamento dovrebbe iniziare una nuova attività, cioè una attività di correzione degli errori attraverso leggi costituzionali e ordinarie.

Da che cosa è nata questa situazione? Da una sentenza della Corte costituzionale, la ormai famosa sentenza del 12 novembre 1976 che ha riconosciuto alla Corte dei conti, in sede di controllo, il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale. È veramente un errore, diciamo pure una svista: anche Omero talvolta sonnacchiava e poteva sonnacchiare la Corte costituzionale; anzi, quante volte ha sonnacchiato! Ma, onorevoli colleghi, se per un errore veramente elementare dobbiamo, attraverso la procedura costituzionale, varare una legge costituzionale affinché questo errore (ed altri in casi consimili) non si commetta più, veramente apriamo un nuovo capitolo del Parlamento, e non certo un capitolo educativo. Anche perchè, onorevoli colleghi, la magistratura in senso lato, compreso anche il collegio di sindacato costituzionale, deve essere a mio avviso libera di valutare le situazioni giuridiche, ed anche dagli errori possono scaturire degli effetti positivi di valutazione. Non si deve restringere maggiormente

l'alveo delle leggi, sì che il magistrato non sia che colui che constata una determinata situazione quasi in modo automatico.

In che cosa è consistito l'errore? Il nostro sistema costituzionale pone il principio che sia possibile far scaturire il sindacato costituzionale da un organo giudicante, cioè quando un organo ha potere giurisdizionale. Questo è un principio costituzionale preciso, assoluto che nasce dal nostro sistema. Basta leggere l'articolo 100 della Costituzione: la Corte dei conti ha una funzione che non è giurisdizionale. Ho letto con piacere la preziosa relazione del senatore Murmura e ho sentito il senatore Mancino che ha analizzato in modo, vorrei dire, chiaro, perfetto la situazione che ne deriva. Ma tutto questo non è che una ripetizione di principi ovvi che scaturiscono dal principio costituzionale che il sindacato di costituzionalità deriva incidentalmente da una funzione giurisdizionale. Non è possibile andare oltre.

Ora, ritenete voi che un errore di una sentenza, di una delle tante sentenze, possa determinare un'attività parlamentare sì da mettere in moto una procedura per una legge costituzionale? Io ritengo veramente che questo sia assurdo e che questa attività di legificazione intensa sia veramente un errore. La Corte costituzionale avrà modo probabilmente di ritornare sull'argomento, di correggere l'errore della precedente sentenza e tutto ritornerà nell'alveo delle cose normali secondo i tradizionali criteri di interpretazione e di indipendenza della magistratura e di indipendenza della Corte costituzionale; tanto indipendente che può anche errare tranquillamente senza che succeda che il Parlamento debba affrettarsi a correggere possibili futuri errori. Io ho fiducia nella Corte costituzionale che corregga il proprio errore. Ecco perchè mi trovo veramente imbarazzato di fronte a questo disegno di legge che richiama gli articoli 100, 125 e 130 della Costituzione. Quando mai si è pensato che dall'attività degli organi di controllo debba scaturire un giudizio di sindacato costituzionale, anche per la natura dell'atto amministrativo che giustamente (come affermava Mancino e come affermava

Murmura) è revocabile, può essere richiesta approvazione con riserva ed il Parlamento dovrà intervenire! Ma tutto si articola nell'ambito del nostro sistema.

Ora questa norma, onorevole Ministro, è una norma che io ritengo di frattura del sistema costituzionale. Non sono contrario a questa interpretazione del disegno di legge; sono contrario ad una attività di legislazione che restringa l'alveo di libertà di giudizio, anche della libertà di errore.

Ecco perchè darò il mio voto contrario a questo disegno di legge, benchè condivida l'interpretazione legislativa di un principio che scaturisce dal sistema costituzionale. *(Applausi dalla destra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Nessuno di noi può sottacere che l'occasione per presentare questo disegno di legge costituzionale prenda le mosse da indirizzi giurisprudenziali e tendenze interpretative che hanno avuto al centro il problema duplice e connesso della natura giurisdizionale o meno dell'attività di controllo della Corte dei conti e della promovibilità in quella sede del giudizio di costituzionalità delle leggi.

Tuttavia l'intento che è alla base del disegno di legge di cui raccomandiamo l'approvazione non è l'inserimento dirimente del Parlamento, con una legge costituzionale, in una disputa interpretativa, seppure ad alto livello, che ha investito l'orientamento dell'organo di giustizia costituzionale e quello della Corte dei conti. Su temi così decisivi e delicati per il nostro ordinamento costituzionale deve prevalere una esigenza generale, che noi vogliamo affermare, di certezza giuridica e politica che contribuisca a rinsaldare l'equilibrio ed il funzionamento del sistema dei controlli, nell'ambito di ciò che compete al potere legislativo, superando ogni possibile negativa distorsione dei ruoli, delle funzioni, dei rapporti tra organi costituzionali.

Del resto numerose occasioni vi erano state nel passato negli orientamenti stessi del-

la Corte dei conti (più significativo quello espresso con l'ordinanza delle sezioni unite del 25 luglio 1967), nell'adire la Corte costituzionale in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti, ed altre occasioni in cui non si pervenne mai ad una soluzione legislativa.

Quindi non si tratta di far fronte ad un problema di indirizzi giurisprudenziali ma di cogliere una occasione per comprendere una tendenza, definire e chiarire, con una norma di legge costituzionale, i fondamenti di un ordinato svolgimento dei compiti che spettano ai vari organi dello Stato e, in sede di controllo, alla Corte dei conti e ribadire il carattere amministrativo di questi controlli. Con ciò non si vuole nè ridurre il potere della Corte dei conti nè assistere passivamente a dilatazioni di potere che si svolgono fuori del confronto democratico che è alla base della produzione di nuove leggi e fuori delle leggi esistenti. La Corte dei conti anzi, nella definizione amministrativa della natura giuridica della propria attività di controllo, deve poter vedere rivalutata la propria funzione di rilievo costituzionale, non tanto come ausiliare del Governo, ma come protagonista di una meritoria funzione di verifica che deve trovare una adeguata finalizzazione nel rapporto con il Parlamento.

Dinanzi a ripetute promesse, ad inattuati propositi di riforma dei controlli, nell'inerzia di tanti governi che questo hanno preceduto, abbiamo sempre orientato il nostro lavoro nella direzione di vincere la frammentarietà e l'angustia di disegni di legge procedimentali e parziali che regolassero solo aspetti particolari dell'attività della Corte dei conti e non la ponessero invece in condizioni di esercitare la sua funzione in un rapporto proficuo e più organizzato con il Parlamento.

Tutti sanno che l'attività della Corte dei conti è prevista dalla Costituzione. Nessuno ignora che è contemplata nella sua duplice e differenziata funzione: all'articolo 100 per il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e successivo sulla gestione

della spesa e all'articolo 103 per la giurisdizione sulla contabilità pubblica e nelle altre materie indicate dalla legge. La sua indipendenza è garantita nell'esercizio dell'attività di controllo nei confronti del Governo, verso cui si pone in termini di autonoma collaborazione per la corretta attuazione dell'attività amministrativa e nel rispetto delle leggi, in base al principio di legalità che deve sovrintendere l'azione della pubblica amministrazione.

Non vi è dunque bisogno di argomentare il fondamento di tale distinta normativa dalla quale deriva la diversa collocazione e natura giuridica delle pronunce in tema di controllo rispetto a quelle previste nel successivo articolo 103.

Quanto agli atti di controllo, se si trattasse di pronunce giurisdizionali, non solo non potrebbero sfuggire alla ricorribilità davanti alla Corte di cassazione, che invece è preclusa per esse, ma dovrebbero portare di conseguenza alla formazione del giudicato. L'applicazione della legge non in astratto ma nel caso concreto fa del giudice non solo l'interprete e l'esecutore della legge stessa, ma anche l'organo di accertamento e di risoluzione di un conflitto di interessi fra parti diverse, con l'effetto che ha la sentenza di produrre la certezza dei rapporti giuridici che è imperniata sul concetto di cosa giudicata.

Può esistere nel nostro ordinamento un giudice che non giudica? Può ritenersi giudice la Corte dei conti in sede di controllo quando l'efficacia delle pronunce da essa emanate non preclude l'intervento del magistrato sulla legalità dell'atto già sottoposto al suo controllo? Sul piano sostanziale non vi è nulla di assimilabile all'efficacia di cosa giudicata quando sussiste la facoltà che ha la pubblica amministrazione, interessata al controllo dei singoli atti, di sospendere discrezionalmente l'attuazione, quando l'esistenza stessa dell'istituto della registrazione con riserva può travolgere le pronunce della sezione di controllo della Corte dei conti.

È noto che al visto che attesta la legittimità dell'atto consegue la registrazione e che,

in difetto di questa, il provvedimento sottoposto a controllo, salvo i casi tassativi di legge, può aver corso ad iniziativa del Governo che assume la responsabilità politica dell'atto, quindi dinanzi al Parlamento. In tale momento si crea — e solo la Costituzione potrebbe reciderlo — un rapporto fra Governo e potere legislativo che rende possibile il controllo politico del Parlamento. Ciò avviene quando il Governo esercita con deliberazione del Consiglio dei ministri la facoltà di richiedere la registrazione con riserva, che fa cadere l'efficacia preclusiva sull'atto sottoposto al cosiddetto giudizio della Corte dei conti; una pronuncia questa che non è dunque circondata dall'immutabilità giuridicamente garantita al giudicato.

Ma se l'esistenza dell'istituto della registrazione con riserva in sé considerato, ossia prescindendo dalla prassi, solleva tali questioni che impediscono che sia riconosciuta la natura giurisdizionale dell'attività applicativa delle leggi in sede di controllo, che peraltro nella pubblica amministrazione è prevista anche nella ragioneria centrale dello Stato per i singoli atti dei ministri, il problema diviene quello del rapporto del Governo col Parlamento; dato che l'istituto della registrazione con riserva esiste ancora nel nostro ordinamento. Se ne può discutere nei suoi fondamenti e sull'utilità, ma non si può abrogarlo tacitamente o fuori delle leggi, per sentenza, tenendo comunque in conto che si tratta di un istituto che, se attivato dal Governo, produce l'obbligo della registrazione per la Corte dei conti ed inserisce contemporaneamente la riserva che, per sua natura, è la salvaguardia del fondamento eventuale della legalità del provvedimento nel duplice aspetto della responsabilità contabile dei ministri e della pronuncia politica da parte del Parlamento sulla condotta del Governo.

In tale procedura nasce l'obbligo per la Corte dei conti di inviare comunicazione diretta alle Camere per rendere concretamente possibile il giudizio politico. Per questo la possibilità riconosciuta nella sentenza n. 226 della Corte costituzionale del 1976 alla Corte dei conti di sollevare, in quanto

giudice in sede di controllo, la questione di legittimità costituzionale e di investire come giudice *a quo* la Corte costituzionale viene ad interrompere questo meccanismo di rapporti Corte dei conti-Governo-Parlamento che l'attuale sistema prevede. Ciò in ogni caso non nuoce solo alla speditezza dell'azione amministrativa; ciò che è stato puntualmente rilevato dal Presidente del Consiglio, pur trascurando invece le conseguenze di portata assai più generale per la nostra vita istituzionale, che investono l'insieme dei rapporti, le funzioni e lo stesso ruolo della Corte costituzionale.

Certamente una problematica più ampia è collegata alla definizione come atti del Governo, sottoponibili al controllo preventivo di legittimità, di atti che ne hanno in realtà solo la forma in quanto emanati con decreto del Presidente della Repubblica; questa problematica ha un suo valore ed ha ispirato diversi disegni di legge rivolti al fine di delimitare il campo ed evitare ogni dilatazione di potere, conseguente alla natura degli atti sottoponibili al controllo, considerando che gli atti aventi forza di legge sono, sì, emanati dal Governo, ma si collegano al potere legislativo. Ciò per i decreti-legge e così per i decreti delegati. Soprattutto per questi ultimi che si sono affermati più del previsto come modi di essere di legislazioni complesse, nonchè in altri casi meno giustificati, è indubbia la potestà del Parlamento al controllo politico del rispetto dei criteri direttivi che condizionano in base alla Costituzione l'esercizio, per oggetti determinati, dell'attività legislativa da parte del Governo. Questo principio è stato più garantito che nel passato dall'istituzione del doppio esame da parte delle commissioni interparlamentari, che lo attuano sotto la forma del parere sugli schemi e poi sul testo del decreto delegato. I presentatori di questo disegno di legge hanno valutato comunque preminente la considerazione che l'inserimento del giudizio di costituzionalità nella sede del controllo altera il sistema costituzionale in quanto introduce una giurisdizione generale di costituzionalità sulle leggi che la nostra Costituzione

non ha previsto. A prescindere dall'approfondimento di dubbi giuridici che si possono sollevare, se ad essere colpito dal vizio di mancanza di copertura finanziaria debba essere il decreto delegato in base all'articolo 81 della Costituzione e non già la legge di delegazione, è indubbio che la sanzione che correttamente poteva conseguire ad un riscontrato vizio di legittimità era da parte della Corte dei conti il rifiuto della registrazione del provvedimento delegato. Con ciò sarebbe stato direttamente esercitato il controllo, nell'ambito delle leggi, attirando poi il controllo parlamentare ove il Governo avesse ordinato la registrazione con riserva senza paralizzare l'efficacia del provvedimento in attesa del giudizio di costituzionalità e senza sospendere quindi una pronuncia sulla registrazione che ha, fuori del sistema vigente, introdotto una forma anomala e quindi inaccettabile di sindacato, in definitiva, sull'attività legislativa del Parlamento. Anche se la Corte costituzionale avesse respinto senza pronunciarsi sulla questione fondamentale della legittimazione a proporre la questione di legittimità, ne sarebbe derivata comunque una disarmonia giuridica ed una anomalia.

La Corte costituzionale ha invece ritenuto giudice la Corte dei conti, pur ricorrendo al criterio dell'analogia, inusitato per determinare funzioni costituzionali come quella giurisdizionale, presupponendo questa una soggettività unica che non corrisponde all'ordinamento distinto per funzioni della Corte dei conti, stabilendo una natura giuridica del procedimento di controllo, tra parti non contrapposte nell'interesse ad agire, che può avere sue fasi distinte come procedimento (introduttive, istruttorie, deliberative), ma che non poteva in sé ricomprendere nè in senso tecnico nè in senso sostanziale il contenuto del processo come attività giurisdizionale.

Riemergono quindi questioni di indirizzo generale che vanno al di là del valore di un dibattito sulla giurisprudenza della più alta magistratura della Repubblica, anche se l'elusività di diversi e precedenti giudicati ha incoraggiato una tendenza e ha concorso

in qualche forma a orientare una tendenza che è quella di sviluppare un modo estensivo nell'applicazione dei poteri e nell'esercizio degli stessi.

Del resto noi non abbiamo mancato di sollevare argomentate critiche e riserve anche in altre occasioni a proposito del dibattito che nacque sulla possibilità che la Corte dei conti sollevasse la questione di legittimità costituzionale in sede di cosiddetto giudizio di parificazione: si veda l'intervento del 26 luglio 1967 del senatore Perna, nella quarta legislatura, e l'intervento, sempre nella quarta legislatura, del senatore Maccarone nella seduta del 22 novembre 1967. Ponemmo cioè chiaramente il problema centrale che era quello di una rottura pericolosa dei rapporti interorganici delineati chiaramente nel sistema vigente, della pericolosa conseguenza di porre *sub iudice* atti del Governo per inefficacia delle leggi che li consentono, dell'irresponsabilità quindi del Governo davanti al Parlamento che ne deriverebbe per il fatto che si tratterebbe di giudicare e vagliare circa la validità dell'attività legislativa del Parlamento.

L'incoraggiamento offerto da certi orientamenti, qui appena accennati, ha portato a sviluppi ulteriori che in definitiva possono comportare lo snaturamento dell'attività di controllo, da un lato, e dall'altro deviare il controllo dal fine stesso cui è rivolto, che ha come destinatario essenziale il Parlamento. È grave che ciò coincida con l'allargamento dei soggetti legittimati a proporre le eccezioni di incostituzionalità, portando oltre misura un indirizzo, anche se non lineare, ma che rischia di introdurre nel nostro ordinamento l'impugnazione diretta in sede di costituzionalità e di costituire una sorta di procura generale nei giudizi di costituzionalità delle leggi, che rischia di spostare l'impugnazione di costituzionalità dal terreno incidentale alla sfera dei conflitti.

I rapporti tra Governo, Parlamento e Corte costituzionale hanno il loro fondamento nelle norme della Costituzione: e a queste ci dobbiamo richiamare per trovare un punto di ancoraggio nei principi generali dell'ordinamento che costituiscono una suprema nor-

ma di chiusura all'applicazione dell'*analogia iuris* e che offrono al tempo stesso la garanzia che ciascun organo possa svolgere la propria funzione nell'ambito delle proprie prerogative per i fini previsti dalle leggi.

I giudizi di costituzionalità sono regolati da una legge costituzionale e ad essa ci dobbiamo chiaramente riferire per ribadire, come dobbiamo, l'ambito di legittimazione ad azionare tali giudizi, senza inaccettabili devianze che ci porterebbero fuori del quadro istituzionale che i legislatori costituenti hanno convintamente prescelto nel tipo di sindacato di costituzionalità delle leggi.

A questo ci dobbiamo riportare, dunque: nè possiamo fare altrimenti, oltre tutto in una fase in cui è in gioco la legalità e la base delle istituzioni, che si difendono anche con il funzionamento pieno, corretto e garantito, nell'ambito stesso della legalità e dei compiti costituzionalmente spettanti, di ogni organo, nel proprio ambito.

Nel sostenere il fondamento politico e giuridico di questo disegno di legge, non ci ha ispirato dunque null'altro che il rispetto rigoroso di tali principi, che hanno del resto animato i presentatori nel dettare una norma di valore costituzionale. Questa proposta ha il suo significato anche per il fatto che essa è il frutto di una convergenza di forze democratiche diverse, sulla cui intesa e sulla cui concorde adesione alla Costituzione risiede la principale garanzia di legalità nella vita dello Stato, nel funzionamento dei suoi organi, del rispetto delle leggi, nell'ordinato rapporto tra Parlamento ed altri organi dello Stato. Questi organi dalla chiara identificazione dei ruoli a ciascuno spettanti nel nostro ordinamento possono meglio esplicitare la loro alta ed essenziale funzione in uno spirito di collaborazione e con analoga concordia che abbia alla base la sovranità delle leggi ed i principi dell'ordine costituzionale della Repubblica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

B R A N C A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver letto la breve, con-

cettosa, sostanziosa relazione del senatore Murmura e dopo aver ascoltato attentamente tutti gli interventi — tutti favorevoli al disegno di legge o per lo meno tutti favorevoli al principio che è consacrato nella norma contenuta dal disegno di legge — mi resta poco da dire. Voglio soltanto rilevare come questo disegno di legge n. 350 non abbia alcuna intenzione, nè nasconda alcun proposito di deprimere l'alta funzione del più autorevole organo di controllo dello Stato. Si vuole, invece, riportare l'articolo 1° della legge 1948, n. 1, a quello che era il suo significato originario e cioè che le questioni di costituzionalità siano rimesse alla Corte costituzionale da un giudice nell'esercizio delle sue funzioni. Il dettato della norma è molto chiaro: « nel corso di un giudizio » — elemento che vorrei dire oggettivo, procedimentale — « e non ritenuto dal giudice » — elemento soggettivo —. Per quanto riguarda il Parlamento il proposito d'interpretare non estensivamente questa norma costituzionale è rivelato anche dalla legge che chiamerei para-costituzionale n. 87 del 1953, articolo 23. Vivo è stato sempre il timore, anche là dentro, che si aprisse troppo la porta d'accesso alla Corte costituzionale con il pericolo che questa non riuscisse a smaltire in tempo utile il soprappiù di lavoro da cui sarebbe stata coperta.

Certo la Corte dei conti non è un qualunque organo o ufficio amministrativo; ma sicuro è anche che non basta ricoprire il ruolo di organo di rilievo costituzionale per essere legittimati a rimettere questioni di legittimità al palazzo della Consulta. Con la nostra proposta verrà, sì, a mancare un organo imparziale che impugni preventivamente certi atti aventi forza di legge; ma ciò è accaduto nel corso di tanti anni, eppure non è la mancanza di questo controllo la ragione della crisi governativo-amministrativa che ha colpito il paese.

Del resto, come già è accaduto e com'è regola generale, i decreti delegati ed i decreti-legge possono essere denunciati subito dopo la loro entrata in vigore (non c'è bisogno di farlo prima). Ci sono violazioni della Carta costituzionale molto più gravi di quelle che

riguardano l'articolo 81 a cui tiene particolarmente la Corte dei conti; eppure nessuno in quegli altri casi ha mai pensato di inventare strumenti preventivi di ricorso alla Corte costituzionale in nome di questa norma costituzionale che vale quanto le altre. D'altra parte non è che, se continuasse a poter rimettere questioni al palazzo della Consulta, la Corte dei conti dovrebbe limitarsi o si limiterebbe a denunciare gli atti governativi solo in riferimento all'articolo 81 della Costituzione. Potrebbe denunciarli in riferimento a qualunque norma della Carta costituzionale: il che renderebbe veramente difficile l'azione di governo.

Questa è politicamente la ragione del disegno di legge n. 350, che vuol ricordare da un lato come la speditezza dell'azione governativa sia un bene da tutelare al pari di qualunque altro bene attinente agli organi di livello costituzionale, e dall'altro lato come il controllo di legittimità della Corte dei conti e di altri organi dello Stato si sia qualificato, quasi unanimemente e sempre, attività non confondibile con la funzione giurisdizionale. Che poi negli anni scorsi la Corte costituzionale abbia considerato giudici o attività giurisdizionali persone e uffici e procedimenti che non hanno tale apparenza nè sono dotati di maggiore o uguale imparzialità di quella della Corte dei conti e della sua attività di controllo è per noi, che proponiamo un'interpretazione rigorosa della legge costituzionale secondo i principi, un fatto di non decisiva importanza.

Notiamo tra l'altro che in alcuni di quei casi si è trattato di veri e propri procedimenti giudiziari o collegati alla funzione giudiziaria, condotti da giudici anche se, con strumenti empirici e per comodità classificatorie, si qualificavano e si qualificano come attività amministrative (esecuzione penale o esattoriale, sorveglianza delle carceri, ricovero di alienati eccetera); in altri casi si è trattato di organi che, pur svolgendo normalmente funzioni amministrative, in una certa materia avevano il ruolo di un primo grado di giurisdizione (consigli comunali nel contenzioso elettorale, consigli di prefettura, giunta provinciale amministrati-

va nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, commissari per gli usi civili e così via): qui il contenuto delle particolari funzioni rende giudice, limitatamente ad esse, l'organo amministrativo; in altri casi ancora, e anche in alcuni di quelli già ricordati, la Corte costituzionale ha allargato le maglie solo perchè ha ritenuto che facendo altrimenti certe leggi non sarebbero mai state denunciate per incostituzionalità.

Infine bisogna riconoscere che la giurisprudenza della Corte costituzionale, essendo condizionata il più delle volte da motivi contingenti, non può far precedente: è singolare a questo proposito come essa, dopo aver considerato organo giurisdizionale le commissioni tributarie secondo l'opinione dominante, abbia poi negato ad esse tale natura; senza entrare nel merito di queste due soluzioni contrastanti, se ne può ricavare che la giurisprudenza costituzionale in materia non è stata ferma e sicura. Sicchè, a parte il potere del Parlamento, da quei precedenti potremmo argomentare ben poco.

Anche noi come parte della dottrina siamo convinti che la funzione della Corte dei conti non sia quella di un organo ausiliario (la rubrica della sezione terza, titolo III, della Costituzione « gli organi ausiliari » non ha valore nè normativo nè classificatorio nè qualificatorio). Riteniamo che i poteri di controllo della Corte dei conti siano potestà autonoma, non complementari a potestà di altri organi, anche se giovano al Parlamento; ma anche per questo è nostra ferma convinzione che non si tratti di funzioni giudiziarie. Se si trattasse di funzioni giudiziarie non ne guadagnerebbe in chiarezza la struttura dell'ordinamento costituzionale: del resto una cosa è la giurisdizione speciale in materia ben delimitata ed altra cosa sarebbe quella, così diffusa ed appartenente anche ad altri organi non giudiziali, che consistesse nel controllo degli atti di governo.

Per concludere, riteniamo che la nostra proposta, oltre che essere aderente alla legge numero 1 del 1948, ridia una propria configurazione autonoma, caratteristica, alle funzioni di controllo e restituisca all'articolo 100 della Costituzione quel suo valore che lo

rende così diverso dall'articolo 103 disciplinante a parte la giurisdizione speciale (anche) della Corte dei conti. Più in generale intendiamo riaffermare il principio che un organo dello Stato, anche quando abbia in certe materie funzioni giurisdizionali, non deve necessariamente essere considerato come un giudice allorchè svolga funzioni tipicamente non giudiziarie. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'andamento del dibattito in Commissione ed in Aula e il consenso, tranne un rilievo di opportunità da parte del senatore Nencioni, mi consentano di rimettermi alle linee essenziali ed ai motivi qualificanti della relazione presentata che mi sembra sia da tutti condivisa. L'approvazione di questo disegno di legge costituzionale non vuole essere risposta dettata da gelosa tutela di prerogative governative o da ripicca nei riguardi della Corte dei conti, la cui funzione e rilevanza costituzionali tutti apprezziamo e riconosciamo, ma vuole essere soltanto una precisazione costituzionale sulle possibilità di introdurre giudizi di legittimità costituzionale nei casi in cui la legge n. 1 del 1948, la stessa Carta fondamentale della Repubblica chiaramente indicano. Si svolgono funzioni giurisdizionali, quando vi è un giudizio, vi è una dialettica, vi sono parti contrapposte; non basta che un qualsiasi organo assuma posizioni, sia pure *super partes*, perchè questo legittimi la proposizione di incidenti di legittimità costituzionale.

Che questa interpretazione sia esatta, ce lo conferma anche quello che sta a monte, come oggi si usa dire, della sentenza numero 226 della Corte costituzionale. Non vi è stato, infatti, un rilievo in ordine al provvedimento delegato, anche perchè soltanto attraverso il visto si completa e si perfeziona il provvedimento legislativo, ma la Corte dei conti ha trovato l'espedito di sollevare un

incidente di legittimità costituzionale nei confronti della legge delegante e non del provvedimento delegato, perchè soltanto una volta intervenuto il visto, cioè divenuta efficace la legge delegata, questa poteva formare oggetto di una valutazione di legittimità costituzionale.

Pertanto, riteniamo che la Corte dei conti — questo è il motivo fondamentale ed ispiratore del disegno di legge n. 350 — nel momento in cui pone il visto o esegue il giudizio così detto di parificazione compia una deliberazione non una decisione. Viceversa solo quando si pronuncia una decisione, quando si ha un procedimento con parti contrapposte, può essere sollevato un incidente di legittimità costituzionale. Sono queste le rinnovate considerazioni che mi spingono a chiedere, a nome della prima Commissione del Senato, l'approvazione del disegno di legge costituzionale nel testo licenziato dalla Commissione medesima.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che questa sera ci stiamo occupando di un problema estremamente delicato e che attiene proprio alla sfera dei principi e dell'organizzazione costituzionali dello Stato. Il problema è sorto dalla nota sentenza n. 226 del 1976 della Corte costituzionale e credo che si debba anzitutto sottolineare che questa sentenza ha affermato, a distanza di 20 anni dall'inizio della funzione di controllo di costituzionalità, un principio totalmente nuovo.

Infatti, se esaminiamo la giurisprudenza della Corte sul problema della legittimazione all'introduzione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, notiamo che quando si è trattato di verificare se la Corte dei conti potesse sollevare l'incidente di legittimità costituzionale nel giudizio di parificazione, la Corte dei conti ha giustificato l'esistenza di questo potere d'iniziativa con esclusivo riferimento alla natura giurisdizionale di questa funzione quale si riscontrava nelle

leggi: chè se la Corte avesse voluto fin da allora riconoscere un generale potere di iniziativa nell'attività di controllo non c'era bisogno di giustificare quella decisione con particolare e puntuale riferimento ai caratteri giurisdizionali così come si ricavano dalla legislazione in materia.

Non vorrei tornare sul problema che sta a monte di tutti gli altri, cioè la differenziazione tra l'attività giurisdizionale e l'attività di controllo. Ma vorrei fare una verifica della validità del principio affermato nella sentenza della Corte, una verifica attraverso gli effetti che si avrebbero sull'intero ordinamento costituzionale ove il principio affermato nella sentenza del 1976 fosse mantenuto fermo. A mio parere, anzitutto, muterebbe e profondamente la stessa definizione della posizione della Corte dei conti nel sistema perchè se in tema di controllo di atti amministrativi del Governo la Corte, riscontrando la legittimità alla stregua della legge che sta alla base dell'atto amministrativo, potesse negare o sospendere la registrazione sollevando un incidente di legittimità costituzionale sulla legge, non ci sarebbe più controllo su un atto del Governo, ma su atti del Parlamento; e non soltanto in riferimento all'articolo 81 della Costituzione ma, come già è stato messo in rilievo, in riferimento a qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale.

E vorrei aggiungere, poichè dobbiamo tener fermo il principio in forza del quale la questione va sollevata (cioè che è un dovere sollevare la questione quando questa non sia manifestamente infondata), che non possiamo neppure contare — e non sarebbe giusto, non sarebbe corretto — su un uso prudente di questo potere, giacchè la Corte dei conti avrebbe il dovere di sollevare la questione tutte le volte che un qualsiasi dubbio — dicesi dubbio — di legittimità costituzionale sussistesse.

Per quanto riguarda le leggi delegate è chiaro che in generale il sistema a livello costituzionale delineato dalla legge del 1948 e dalla legge del 1953 è quello di un controllo successivo. Soltanto per le leggi regionali il sistema consente, attraverso l'impugnativa

del Governo, un controllo preventivo. Perché? È stata una scelta a livello costituzionale. Sarà stata una scelta opportuna oppure inopportuna: non ci importa. Probabilmente il legislatore costituente dell'epoca volle che la legge fosse verificata nella sua vita, nella sua applicazione prima che si ponessero problemi di legittimità costituzionale.

Comunque è certissimo che se la Corte dei conti potesse sollevare un incidente di legittimità costituzionale su una legge delegata avremmo un nuovo e prima non immaginato caso di controllo preventivo sugli atti legislativi.

E non è a dire che in questo caso si possa supporre che la giustificazione stia in ciò, che la Corte dei conti sollevi la questione di legittimità costituzionale della legge delegata a tutela anche delle prerogative del Parlamento in ipotesi in cui il Governo abbia ecceduto rispetto all'oggetto della delega, ai principi o ai criteri direttivi; primo, perché è già stato giustamente risposto che la Corte potrebbe rifiutare la registrazione e se il Governo imponesse la registrazione con riserva dovrebbe riferire al Parlamento; secondo, perché io credo che in questa ipotesi il Parlamento abbia un autonomo potere di rivolgersi alla Corte costituzionale instaurando un giudizio per conflitto di attribuzione. Questo mi sembra proprio il caso tipico: se il Governo eccede i limiti della delega, l'oggetto o i principi, è chiaro che lede una competenza propria del Parlamento ed il Parlamento potrebbe immediatamente reagire instaurando un giudizio per conflitto di attribuzione.

È verissimo poi che il potere della Corte dei conti di adire la Corte costituzionale finisce con il vanificare il potere del Governo di imporre la registrazione con riserva. Debbo premettere che la legittimità costituzionale del potere del Governo di imporre la registrazione con riserva risulta testualmente da una sentenza del dicembre del 1966. Del problema della eventuale vanificazione del potere di imporre la registrazione con riserva, la Corte si è data carico nella sentenza del 1976. Ma come ha risposto la Corte

costituzionale? Ha risposto ammettendo che durante la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale il Governo non possa esercitare questo potere; ma lo potrà esercitare dopo — dice la sentenza testualmente — che la questione di legittimità costituzionale sarà stata decisa dalla Corte. Ma mi sembra una affermazione che non ha alcuna rilevanza, perché o la questione di legittimità costituzionale è stata rigettata, e allora la Corte, che non aveva registrato soltanto per il dubbio di legittimità della legge che era a base dell'atto amministrativo, dovrà registrare, oppure la questione sarà stata accolta e allora certamente il Governo non potrà esercitare il potere di imporre la registrazione con riserva essendo venuto meno con sicurezza, *erga omnes*, il fondamento legislativo dell'atto amministrativo.

C'è un punto di fondo che è stato già messo in evidenza: dato il numero notevolissimo di atti amministrativi che sono soggetti al controllo e quindi il numero elevatissimo delle disposizioni di legge che possono venire in discussione, in fondo noi avremmo quasi la istituzionalizzazione di un organo legittimato a proporre questioni di legittimità costituzionale. Potrebbe anche essere una soluzione da prendere in considerazione, ma certamente è una soluzione non conforme a quel sistema di iniziativa diffuso che è stato voluto dal legislatore costituzionale nel 1948 e dalla legge del 1953.

Anche sotto questo profilo noi avremmo un effetto innovativo — dobbiamo dirlo — di grandissimo significato, di grandissimo rilievo.

Vorrei dire da ultimo che ci sarebbe un ulteriore effetto sul quale dobbiamo riflettere. Come vi è noto, per le regioni a statuto ordinario l'attività di controllo è esercitata da un organo amministrativo; *nulla quaestio*. Certo non può quest'organo amministrativo, proprio alla stregua della sentenza della Corte, sollevare questioni di legittimità costituzionale. Ma nelle regioni a statuto speciale, tranne che in Val d'Aosta, il controllo è esercitato dalla Corte dei conti e allora noi avremmo questo paradossale effetto: proprio per le regioni alle quali si è voluto affi-

dare una più ampia autonomia concorrerebbero due possibilità di controllo sulle leggi, da parte del Governo che in base al sistema può promuovere la questione di legittimità costituzionale e da parte della Corte dei conti in sede di controllo, mentre per le regioni a statuto ordinario, che certo hanno una autonomia più ridotta rispetto a quelle a statuto speciale, non resta che l'impugnativa da parte del Governo.

Ho voluto mettere in evidenza questi effetti per rafforzare il convincimento che, attraverso una legge costituzionale, dobbiamo riportare il tutto al sistema previsto dalla legge del 1948-53, cioè il sistema costituzionale vigente. Questo senza negare un problema che esiste. Ad un certo punto dobbiamo pur vedere se l'attuale sistema è tuttora valido o se bisogna trovare dei mezzi per allargare il potere di iniziativa del processo di legittimità costituzionale. Ma questo è tutt'altro discorso. Il problema attuale è quello di evitare che il principio affermato nella sentenza del 1976, ove fosse mantenuto, possa produrre questi effetti che oserei definire dirimenti sull'intero sistema della giustizia costituzionale e sull'intero sistema costituzionale. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , *segretario*:

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Nell'esercizio dei poteri di controllo preventivo o successivo, previsti dagli articoli 100, 125 e 130 della Costituzione, nonché da altre norme costituzionali o di legge ordinaria, non si possono sollevare questioni di legittimità costituzionale ».

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo unico.

A G R I M I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, secondo l'articolo 137 della Costituzione, una legge costituzionale successiva avrebbe stabilito le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale. Questa legge, a differenza di altre che, a distanza di tanti anni, ancora non sono state emanate, venne puntualmente fuori ed è la legge del 9 febbraio 1948, n. 1, il cui primo articolo stabilisce appunto che la questione di legittimità costituzionale di una legge è rimessa all'esame della Corte qualora venga rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e ritenuta non manifestamente infondata dal giudice. La norma non ha dato luogo a inconvenienti di sorta fino a quanto non si è determinata, prima in modo frammentario e poi, per la verità, in modo piuttosto consistente una tendenza a forzare i termini della legge costituzionale del 1948 verso una sorta di sindacato generalizzato di costituzionalità su tutte le leggi e gli atti aventi forza di legge, sindacato che l'articolo 137 della Costituzione esclude.

La ragione per la quale faccio questa dichiarazione di voto è la seguente: mi pare un concetto riduttivo e anche un po' mortificante per il sistema generale della nostra Repubblica considerare, come traspare da questa tendenza, la Corte costituzionale quale solo organo preposto al rispetto e alla tutela della Costituzione. Al rispetto e alla tutela della Costituzione sono tenuti e preposti tutti i poteri. Il compito spetta innanzitutto al potere legislativo, al Parlamento, che lo esercita anche attraverso organi specifici quali le Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato. Il Parlamento rispetta la Costituzione anche perchè, per la verità, non ha motivo per fare altrimenti, dal momento che, ove sussistessero valide ragioni per le quali una norma costituzionale dovesse apparire ad un certo momento non adeguata o non più meritevole di essere mantenuta, il Parlamento stesso

avrebbe la possibilità di modificarla. Se c'è, quindi, un organo che tutela la Costituzione, ha l'obbligo di tutelarla e non ha motivo di derogarvi, perchè ove vi fossero ragioni di deroga potrebbe porsi legittimamente il problema di modificarla, questo è il Parlamento.

Al rispetto della Costituzione sono parimenti preposti il Presidente della Repubblica e il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri fino al più modesto dipendente pubblico, i quali possono operare solo dopo aver giurato di essere fedeli alla Costituzione. Tutti, quindi, sono mobilitati a questo fine.

È chiaro, perciò, che la Corte costituzionale non ha motivo di intervenire nè nel momento legislativo nè nel momento esecutivo, ma ha competenza per intervenire solo in sede giurisdizionale. Da qui la norma dell'articolo 1 della legge del 1948. È solo nel momento giurisdizionale, nel momento in cui cioè viene in discussione, nel corso di una controversia, il diritto o l'interesse costituzionalmente garantito di un cittadino che interviene, alle condizioni indicate dall'articolo 137 della Costituzione, la Corte costituzionale. Quando, quindi, si auspica — come si fa esplicitamente nella sentenza che ha dato origine a questa iniziativa parlamentare — che il più grande numero di leggi possa andare all'esame della Corte costituzionale si dice cosa inesatta. L'augurio da farsi è, invece, che tutto funzioni in modo che sorga il minor numero possibile di giudizi di legittimità e che i cittadini non abbiano motivo di dolersi di essere lesi nei loro diritti ed interessi costituzionalmente garantiti. L'obiettivo non è quello di far andare un maggior numero di leggi all'esame della Corte; l'auspicio è che ciò si verifichi il meno frequentemente possibile e tutto si svolga secondo il dettato della Costituzione al cui rispetto siamo tutti tenuti.

Un'altra breve considerazione e concludo.

La sede del controllo di legittimità previsto dall'articolo 100 — come è già stato detto dall'onorevole Ministro — e quindi anche quella degli articoli 125 e 130 che riguardano il controllo sugli atti delle regioni, dei comuni e delle provincie, è una sede di natura

giurisdizionale? Certamente no! Il momento giurisdizionale richiede, come si è detto, la presenza di un giudizio e già il senatore Maffioletti nel suo intervento ha rilevato che se anche di controversia si potesse parlare, non sarebbe una controversia in corso, ma semmai, anche a poterla definire tale, una controversia nata a seguito della eccezione di incostituzionalità. Non, quindi, un giudizio in corso, che, semmai, sorgerebbe una volta sollevata l'eccezione e quindi fuori dell'ipotesi della legge del 1948.

Ed ancora: quali sono le parti in causa? Tutte le volte che nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionalmente attribuite si verificano, tra organi dello Stato, una serie di contestazioni, di deduzioni o di controdeduzioni, questi diventano parti in causa? Non sono parti in causa. Ciascuno adempie al compito istituzionalmente attribuitogli senza che ciò dia luogo ad una controversia o ad un giudizio.

Manca, infine, nella fattispecie, il giudice perchè la Corte dei conti è giudice solo quando agisce ai sensi dell'articolo 103, così come il Consiglio di Stato: non per nulla tale articolo si trova sotto il titolo della magistratura e dell'ordinamento giurisdizionale. L'articolo 100 della Costituzione, invece, non sta sotto il titolo della magistratura, bensì sotto il titolo del Governo. Appare, perciò, un po' eccessiva, posto che l'articolo 100 sta sotto il titolo del Governo e particolarmente degli organi ausiliari nell'ambito dell'attività di governo, l'affermazione secondo la quale la Corte dei conti sarebbe organo ausiliario del Parlamento.

Se mal non ricordo, la definizione della Corte è proprio questa: « Organo ausiliario del Governo, *rectius* del Parlamento ». No: più rettamente di quello che dice la Costituzione non può dire un organo che alla Costituzione è strettamente legato.

Rettamente la Corte dei conti è definita organo ausiliario nell'ambito dell'esercizio di attività di governo; non è organo ausiliario del Parlamento, perchè non è concepibile che ci sia un organo istituzionalmente ausiliario del Parlamento. Il Parlamento convoca, riceve petizioni o denunce, svolge, ove lo crede,

udienze conoscitive, contesta, decide. Non possono esistere organi che istituzionalmente lo aiutino. Un organo che istituzionalmente può e deve aiutare il Governo è, invece, la Corte dei conti, che, nell'esercizio del controllo, segnala, a proposito di un determinato atto di governo, la violazione di una norma di legge. Questo è l'aiuto che la Corte dei conti è chiamata a dare al Governo il quale, a sua volta, è chiamato ad assumersi, eventualmente anche davanti al Parlamento, le proprie responsabilità. Ma ciò non porta certamente a stravolgere il contenuto dell'attività della Corte dei conti, facendo diventare una funzione di controllo attività giurisdizionale.

Noi auspichiamo — ed è questo il senso del voto che esprimo a nome della mia parte politica — che tutto torni, come ha detto l'onorevole Ministro, nell'ambito dell'esercizio dei poteri e dei doveri attribuiti a ciascuno. Non c'è proprio bisogno di straripamenti, nè di allargare i confini delle proprie attribuzioni: è, invece, necessario esercitare, nell'ambito delle proprie responsabilità, con profondità, con severità, se necessario con durezza i propri compiti.

Compito della Corte dei conti — che peraltro l'istituto ha sempre svolto egregiamente — è quello di esercitare con rigore e con severità il controllo sulla gestione della spesa pubblica non limitato alla formale osservanza di una fin troppo facile norma di copertura della spesa cui provvedono, peraltro, il Governo e le Commissioni bilancio della Camera e del Senato, ma per vedere se veramente esistono spese non necessarie, inutili sprechi, economie che si possono e si debbono realizzare.

In questo senso la Corte dei conti ha un compito immane, che essa è chiamata a svolgere a tutela sostanziale della Costituzione insieme con tutti gli altri organi dello Stato. In questo senso e con questo spirito annuncio il voto favorevole del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

V E N A N Z I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Brevissimamente, onorevole Presidente, signor Ministro e colleghi. Il nostro Gruppo ha sentito l'esigenza di una dichiarazione di voto perchè durante i lavori preparatori della nostra Commissione sul disegno di legge costituzionale in esame è pervenuto anche il necessario parere che la stessa Corte dei conti, in quanto investita dell'esame dei vari disegni di legge dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento e del disegno di legge costituzionale 350, ha voluto e dovuto dare su di essi, esprimendo le proprie considerazioni.

Sono appunto queste considerazioni che hanno indotto il mio Gruppo a motivare la propria piena, assoluta adesione al disegno di legge in esame. Dicono queste considerazioni della Corte dei conti che la proposta di questo disegno di legge costituzionale, se da un lato rafforza alcuni indirizzi già precedentemente condivisi dalla Corte costituzionale, tuttavia — ecco il punto che ha indotto a questa dichiarazione di voto — è rivolta ad introdurre un principio assolutamente involutivo, ponendosi in contrasto con un precetto fondamentale del nostro sistema costituzionale, indirizzato all'ammissibilità di un controllo di costituzionalità delle leggi che sia il più ampio possibile.

Ora il nostro Gruppo non condivide questa considerazione fatta in materia dalla Corte dei conti che ravvisa con tono abbastanza risentito, peraltro diffuso in tutto il documento, una specie di voluta mortificazione, quasi diminuzione delle sue prerogative che questo disegno di legge, qualora approvato con l'iter delle leggi costituzionali, arreherebbe alle sue attribuzioni, una diminuzione della sua funzionalità nel sistema complesso dell'organizzazione degli organi dello Stato e dei controlli.

Il nostro Gruppo si è dedicato e si dedicherà ancora più attentamente a quella che è una grande esigenza ed un problema fortemente sentito dai magistrati della Corte dei conti, cioè quello della loro indipendenza dal Governo che è prescritta dalla stessa norma dell'articolo 100 della Costituzione. Comunque, questo giusto intervento da parte

del Parlamento — e mi rifaccio alla frase scherzosa del senatore Murmura nella sua relazione riferita all'« equilibrio dell'ordinamento italiano » — non è rivolto a censurare la sentenza della Corte costituzionale, e condivido il parere espresso secondo il quale la Corte costituzionale può sempre disattendere i precedenti nel momento della decisione circa la legittimità delle norme. Poiché la delicatezza di questa decisione che stiamo per prendere dando inizio all'*iter* faticoso di una legge costituzionale può suonare come difesa gelosa (o irritata) delle prerogative del potere legislativo e quindi del Parlamento, penso che non con questi sentimenti, ma anzi tenendo soprattutto conto dell'opera svolta dalla Corte dei conti (che opportunamente riformata, come essa chiede, potrà ancora di più esaltare la propria funzione di controllo oltre a quella attribuitale di giurisdizione), questa votazione tende ad esaltare la preziosa attività dell'istituto e soprattutto a non dimenticare le vere esigenze di organo permanente di controllo sulla attività del Governo (e per la legislazione delegata da parte del Governo di non ritardare con la impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale l'intervento del Parlamento), ma di essere vigile nelle funzioni che deve svolgere in assoluta autonomia, chiaramente *super partes* rispetto al Governo in materia di controllo ad essa sottoposto dalla legge. In questo senso anche di profondo rispetto della Corte dei conti nell'adempimento delle sue funzioni, pienamente aderiamo alle motivazioni già illustrate e voteremo il disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (652)
(*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale », inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

V A L I A N T E, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame ha per oggetto una richiesta di proroga per un anno del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Come è noto al Senato, la legge di delega del 3 aprile 1974, n. 108, e quella successiva del 5 maggio 1976, n. 199, fissarono complessivamente il termine per l'esercizio della delega all'11 maggio 1977. Oggi si chiede di rinviare questo termine ancora per un anno.

Dopo i fatti di Milano, che sono stati qui ricordati all'inizio di questa seduta, dopo i fatti di Torino — e purtroppo non sono stati i primi e Dio voglia che siano gli ultimi — questo ulteriore rinvio dell'emanazione del codice di procedura penale appare come una ulteriore sconfitta della giustizia. È stato rilevato in questi termini ieri dalla Commissione giustizia del Senato, ed io me ne faccio doverosamente portavoce, esprimendo altresì l'amarezza personale che dopo tanti anni di impegno per varare il nuovo codice di procedura penale non sia ancora possibile offrirlo alla attesa degli italiani e in modo particolare degli operatori di giustizia.

L'inadeguatezza del codice vigente, ispirato a una filosofia superata, non allineato con le esigenze della moderna società, nel quale le pronunce della Corte costituzionale hanno aperto larghe falle malamente e soltanto qualche volta rattoppate, costituisce probabilmente causa non secondaria dell'attuale crisi della giustizia penale. È per questo che il nuovo codice che il Parlamento ha attentamente studiato, e che il Governo, con una commissione di esperti, assistito da una commissione interparlamentare consultiva sta preparando, dovrebbe poter risol-

vere tanti dei problemi dell'attuale crisi della giustizia penale.

Il rinvio però questa volta risponde ad esigenze di carattere tecnico. Nel testo della legge di delegazione è previsto espressamente al numero 18 dell'articolo 2 il riferimento ad una legge, quella sul patrocinio statale dei non abbienti, che purtroppo non è stata ancora approvata. Sicchè le commissioni si trovano nell'impossibilità pratica di concludere i loro lavori proprio per la mancanza di un punto di riferimento che lo stesso Parlamento ha prescritto nella legge di delegazione.

Devo dire che i lavori delle commissioni preparatrici del codice sono ormai alla conclusione. La commissione redigente del Ministero di grazia e giustizia, che sta preparando il testo per conto del Governo, ha ormai completato l'articolazione del codice stesso nei suoi vari istituti, e la commissione consultiva, composta in maggioranza di parlamentari, che per legge ha il compito di esprimere il parere sull'uso che il Governo fa della delega, è anch'essa sufficientemente avanzata nei suoi lavori, visto che soltanto per pochi istituti e neanche fondamentali deve esprimere il parere. Quindi, al limite, il termine poteva anche essere rispettato, sia pure con un acceleramento dei lavori negli ultimi giorni. Il Governo però e le commissioni in modo particolare si sono trovati di fronte a questo impedimento obiettivo rappresentato dalla mancata approvazione della legge sul patrocinio statale dei non abbienti.

L'emanazione del nuovo codice tuttavia non può prescindere dalla soluzione di ulteriori problemi come quelli della ristrutturazione degli uffici giudiziari, che devono essere convenientemente adeguati alle nuove disposizioni processuali, e della provvista di un numero sufficiente, adeguato di ausiliari giudiziari. Mi riferisco in modo particolare alla provvista di stenografi e stenotipisti che dovranno consentire di sveltire i lavori dibattimentali che costituiranno la parte essenziale del nuovo processo: ed il Senato sa bene che il mercato del lavoro italiano non è ricco di stenografi e stenotipisti e che ci vuole anche tempo per prepararli. Mi riferisco

alla necessità di provvedere di adeguate sedi giudiziarie e soprattutto di aule per il dibattimento gli uffici giudiziari che dovranno per le nuove disposizioni processuali aumentare il numero dei dibattimenti. Mi riferisco anche alla necessità che venga convenientemente adeguato alle impostazioni del nuovo codice di procedura penale il giudizio minorile per il quale peraltro il Governo ha già presentato dalla scorsa legislatura e ripresentato nell'autunno scorso un apposito disegno di legge.

Sono soprattutto queste necessità di ordine tecnico che impongono un congruo rinvio del termine per l'emanazione del nuovo codice. Io auspico, anche a nome della Commissione giustizia, che non solo si possa provvedere convenientemente a questi ulteriori adempimenti, ma che in questo periodo precedente all'emanazione del nuovo codice le conclusioni delle commissioni possano essere divulgate perchè su di esse possano esprimere il loro parere non soltanto gli operatori di giustizia e gli organi tecnici (università, uffici giudiziari, ordini forensi) ma anche tutte le altre formazioni sociali interessate. Ed immagino che le commissioni e lo stesso Governo non mancheranno di utilizzare convenientemente queste opinioni.

Desideriamo qui affermare — e mi faccio volentieri portavoce dell'opinione unanime della Commissione giustizia — la necessità ed anche l'urgenza che il nuovo codice venga emanato. Ieri la Commissione ha riconfermato la volontà politica che a questo nuovo codice si arrivi al più presto ed immagino che un rinnovato impegno di tutto il Senato costituisca non solo occasione di sollecitazione al Governo ma anche motivo di tranquillizzazione dell'opinione pubblica.

Se questo rinvio, per il fatto di evitare la applicazione di nuove norme in un contesto sociale agitato come quello nel quale viviamo, e che farebbe correre il rischio di non far recepire nel suo vero contenuto le nuove disposizioni, può far sperare che alla scadenza di questo nuovo termine il codice sarà recepito con maggiore attenzione, con maggiore interesse, anche con maggiore efficacia, noi potremmo essere confortati dell'arez-

za che proviamo e che lealmente denunciavamo nel prendere atto che ancora non siamo stati in grado di emanare il nuovo codice di procedura penale. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Coco. Ne ha facoltà.

C O C O. Non ho molto da aggiungere a quello che ha detto il relatore il quale giustamente ha parlato a nome di tutta la Commissione giustizia e ha espresso le preoccupazioni e le speranze della Commissione.

A nome della Democrazia cristiana non posso non esprimere la massima considerazione per le ragioni che hanno determinato e, potremmo anche dire, costretto il Governo a chiedere questa proroga perchè ci rendiamo conto tutti che l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale e specialmente di un codice che dovrebbe sostituire la filosofia e le tecniche del processo accusatorio ad un sistema che rimane ancora, sia pure ampiamente modificato, inquisitorio, questa riforma non è cosa da poco. E, come è stato complesso e laborioso *l'iter* parlamentare per la legge-delega, così è necessariamente complesso *l'iter* per formare questo nuovo codice.

Quindi non si può non apprezzare la preoccupazione del Governo di far coincidere la emanazione del nuovo codice di procedura penale con altre riforme, quelle delle strutture e dell'ordinamento giudiziario. Mi associo personalmente a nome del mio Gruppo all'auspicio comune che questa sia l'ultima proroga richiesta dal Governo e che a conclusione di questo ulteriore periodo di proroga si pervenga ad un nuovo codice, non solo già scritto, ma che possa essere applicato e che possa regolare il nuovo processo penale.

Però non possiamo nasconderci alcune preoccupazioni, delle quali il Parlamento deve darsi carico e che deve anche comunicare al Governo perchè l'attività del Governo sia meglio collegata con quella del Parlamento.

Si parla di necessaria connessione fra la riforma del codice di procedura penale e quella dell'ordinamento giudiziario. L'indirizzo è corretto perchè l'attuale sistema giudiziario non è più idoneo per applicare il nuovo codice di procedura penale. Però dobbiamo riconoscere che oggi una riforma organica di tutto l'ordinamento giuridico, quale verrebbe fuori da queste due riforme del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario, non è compito semplice. E qui non c'entrano o non c'entrano soltanto la buona volontà e la determinazione del Governo e del Parlamento ma un complesso di cause che incidono più della volontà e della determinazione del Governo e del Parlamento.

Altro problema importante è quello delle strutture. È necessario che ci siano strutture nuove per questo nuovo codice di procedura penale, soprattutto strutture nuove per il sistema accusatorio che il nuovo codice di procedura penale deve introdurre.

Però il problema delle strutture presenta molti aspetti. Mi permetto, a nome del mio Gruppo, di rivolgere un invito al Governo: la commissione per le strutture che è stata già costituita e che così bene opera non dovrebbe, specialmente nel futuro, discutere su una nuova, per così dire, filosofia o dottrina delle strutture, ma dovrebbe indicare con la massima chiarezza quali sono le strutture materiali e organizzative assolutamente necessarie per il funzionamento del nuovo codice; il Governo via via che recepisce i risultati della commissione reperisca gli strumenti finanziari e predisponga quelli normativi perchè le strutture siano al più presto modificate.

Ritorno al problema della riforma dell'ordinamento giudiziario. Come ho già detto, è giusto quanto leggiamo nella relazione a questa nuova proposta di proroga, cioè che la riforma dell'ordinamento giudiziario è indispensabile per il funzionamento del nuovo codice di procedura penale; così come è indispensabile — e ci auguriamo che venga al più presto — una revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Ma dobbiamo anche renderci conto che il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario predisposto dal Gover-

no, specialmente là dove introduce il giudice onorario di pace ed il giudizio di equità, è riforma molto importante sui cui contenuti dobbiamo riflettere a lungo perchè impostano problemi di natura costituzionale. Anche se non voglio sollevare alcuna eccezione, in senso non tecnico, di illegittimità costituzionale su questa riforma, devo dire che essa pone alla nostra attenzione problemi molto importanti che modificano le strutture dell'ordinamento giudiziario e che modificano anche il tipo di giustizia dato il grande rilievo che verrà attribuito al giudizio di equità.

Quindi, nel momento in cui auspichiamo che questa opera intrapresa tanto tempo fa dal Parlamento venga portata a termine e che finalmente si possa avere un nuovo codice di procedura penale che non sarà e che non deve essere necessariamente un codice del tutto perfetto (o perfetto o niente) perchè la situazione attuale — tutti lo sappiamo ed è inutile dilungarci su questo tema — è una situazione veramente negativa e spiacevole se guardiamo alla concreta esperienza del processo penale (tutti sappiamo come il vecchio codice sia stato modificato, con una serie di miniriforme, ottime magari nelle intenzioni, ma che hanno determinato una situazione complessiva che non è più accettabile), mentre noi auspichiamo sinceramente — dicevo — che si realizzi questo nuovo codice, dobbiamo anche renderci conto delle molte difficoltà che si incontreranno su questa via, specialmente per la connessione tra la riforma del codice in base alla legge-delega e le altre.

Non avanzo alcuna proposta di soluzione minore rispetto a quella cui tutti tendiamo, cioè che entro questo nuovo termine il codice venga pienamente emanato. Però, pur augurandoci che entro questo termine si pervenga ad una soluzione definitiva, ritengo, se ci dovessero essere dei motivi seri e insuperabili perchè entro questo periodo di tempo il codice non possa essere emanato, che forse sarebbe bene anche esaminare la possibilità di riforme parziali, di cui già il Governo si sta dando carico, ed in ultima ipotesi, in deprecata ipotesi (come si dice

nel gergo forense) anche rivedere la legge-delega e accertare senza alcun pregiudizio se questa legge oggi o in futuro sia ancora tale da poter essere considerata un testo che deve essere soltanto attuato con il codice o se non sia piuttosto un testo da rivedere criticamente. Questo però non significa nè una proposta di riforma della legge-delega nè una dichiarazione di scarsa fiducia nelle possibilità obiettive di emanare il nuovo codice nel termine stabilito. Però, se a questo non si dovesse arrivare, non si arrivi ad una nuova richiesta di proroga perchè una nuova richiesta di proroga sarebbe la prova oggettiva della impossibilità di fare un nuovo codice di procedura penale. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Guarino. Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presenza in Aula di un Ministro della giustizia che non è solo un elegante giurista — ce ne ha dato la prova poco fa parlando di una questione di diritto costituzionale — ma è anche un conoscitore di latino, mi induce ad esordire, ma sarò breve, con parole necessarie: *amicus Plato, amicus Cicero, sed magis amica veritas*. E in nome della verità, francamente, esprimerò in maniera un po' meno accomodante i sentimenti che sono stati del resto già espressi in quest'Aula dal relatore e dallo stesso collega Coco. Il relatore, in particolare, ha parlato di amarezza; il senatore Coco ha addolcito questa amarezza, che è diventata « amarevole ». Francamente io parlerei di deplorazione per il Governo, se non per la persona del Ministro. La parola deplorazione è sicuramente un po' forte, ma è quella che ci vuole per designare l'episodio veramente straordinario di fronte al quale ci troviamo: l'episodio di un codice di procedura penale che è stato preceduto da una legge delegante di lunghissima fattura, che poteva essere fatto nel giro di due anni, che ha avuto una prima proroga di un anno, e che alla scadenza non è ancora pronto.

Debbo aggiungere, sempre in questa rispettosa deplorazione del comportamento del Governo, che mi sembrano molto puntuali ed esatte le affermazioni fatte ieri in Commissione, se ben ricordo, dal senatore Lugnano, il quale ha espresso il suo disappunto di fronte alla formulazione della relazione di accompagnamento da parte del Governo dicendo che essa non è che una relazione pretestuosa. Infatti come altrimenti potrebbero essere definiti, se non come pretestuosi, argomenti di questo tipo: non siamo in grado di pubblicare il codice di procedura penale entro il 9 maggio non perchè non sia pronto, è prontissimo, ma perchè il lavoro di redazione del codice non è finito? Se il lavoro di redazione non è finito, evidentemente il codice non è pronto nella sua sostanza, perchè la Commissione ministeriale ha una funzione redigente: il codice è fatto di parole, questo lo sappiamo tutti. Si dice ancora, nella relazione, che gli esami dei pareri della Commissione consultiva non sono stati ancora espletati da parte della Commissione redigente. Ma la Commissione redigente, per poter lavorare, proprio questo doveva fare: esaminare tempestivamente anche i pareri della Commissione consultiva. Infine si dice che non basta redigere il codice, occorre il « concerto » fra i ministri — occorre questo concerto spesso dissonante — e occorre la sottoposizione del codice stesso al Consiglio dei ministri. Ora tutto questo era da prevedersi un anno fa, tre anni fa, dieci anni fa, quando si cominciò a parlare di un codice di procedura penale. È chiaro che un codice di procedura penale che sia redatto per delega del Parlamento deve essere sottoposto di concerto tra i ministri interessati al Consiglio dei ministri, che poi lo esamina sul piano dei contenuti, sul piano tecnico, su tutti i piani possibili ed immaginabili, ma comunque questo esame deve compierlo nei termini. Questo è successo per tutti i precedenti codici, e tengo ad aggiungere che non sto alludendo ai codici immediatamente precedenti, non sto alludendo ai codici vigenti, ai codici fascisti, ma alludo a codici che sono usciti in epoca di democrazia o per lo meno di liberalismo, in epoca comunque

pre-fascista. Questi codici sono stati fatti — ed erano pure discretamente ammirati ai loro tempi — in termini piuttosto brevi, comunque non così lunghi e così prorogati. Può darsi che mi sbagli e che le lungaggini di oggi derivino dal fatto che sta per uscire alla luce — si fa per dire — un codice straordinariamente bello, che sarà oggetto di ammirazione da parte delle altre nazioni del mondo. Me lo auguro; ma per il momento debbo ritenere che, più o meno, ci troveremo di fronte ad un codice di procedura penale il quale oltre tutto deve avere misure che sono state prestabilite da una legge di delega che, come tutti voi sapete, ha fissato moltissime e strette misure e praticamente ha detto ai redattori del codice: voi dovete scrivere solamente gli articoli, perchè tutto il resto l'ho deciso io.

Quindi non credo che le lungaggini nella preparazione del codice siano in funzione del fatto che si trovi in cantiere qualcosa di meraviglioso e di bello — io me lo auguro, in ogni caso —, ma penso invece che siano fondate le voci che corrono circa il modo di lavorare della Commissione ministeriale redigente: la quale, nella migliore delle ipotesi e delle formulazioni che io sapia adottare, ha lavorato con una certa svagatezza. Parecchie, troppe lacune e interruzioni vi sono state nel suo lavoro, e questo è comprensibilissimo in quanto la Commissione è formata da altissimi personaggi che sono peraltro implicati in altre attività nobilissime ed oltretutto anche redditizie (in particolare, attività di insegnamento, attività di avvocatura), ond'è che possono lavorare al codice di procedura penale solo nei limiti concessi da queste attività. Si può osservare che il codice Zanardelli fu fatto in pochissimo tempo dai luminari dell'epoca, che rinunciarono a tutto pur di avere l'onore di scriverlo, di redigerlo: evidentemente però al giorno d'oggi non si rinuncia a quello che rappresenta un reddito o un altro interesse e non si vuol rinunciare nemmeno all'onore di fare il codice. Chi paga le spese di questi ritardi siamo noi e quindi, detto con tutta la massima sincerità e cortesia possibile, signor Ministro, in ogni caso con tutto rispetto per la sua persona e

per il Ministro della giustizia in generale, siamo in cospetto di una manifestazione di inconcludenza della pubblica amministrazione, che non è seconda alle manifestazioni di inefficienza che ci sono state prospettate proprio in questi giorni da quegli episodi di cui abbiamo parlato in quest'Aula poco fa, per esempio dall'episodio del carcere di San Vittore, oppure dall'episodio della corte di assise di Torino che non ha trovato giudici popolari disposti — ed io francamente li giustifico — ad esercitare la loro funzione, oltretutto mal pagata, nei confronti di un certo ben noto processo.

La situazione cui ci troviamo di fronte ulteriormente dimostra in quali tristi condizioni è ridotto il nostro paese e ulteriormente conferma che certe dichiarazioni o certe contro-dichiarazioni — « la giustizia non deve arrendersi », come ho letto ieri su vari giornali — sono forse dichiarazioni non collimanti con la realtà di questa situazione. Perché la giustizia di fatto si arrende nell'applicazione di giustizia che viene fatta, o meglio che non viene fatta, in sede di corte d'assise a Torino, oppure in sede di esecuzione penale a Milano. Perché la giustizia del pari si arrende, come amministrazione tenuta ad eseguire una legge delegata, quando non si riesce a portare a termine appunto il codice di procedura penale.

Temo di poter prevedere (non sono Cassandra, ma siamo uomini maturi, alla fine dei conti) che tra un anno, non dico che ci troveremo allo stesso punto, ma quasi. Probabilmente fra un anno tutti gli incitamenti che sono venuti più o meno garbatamente energici da varie parti di quest'Aula o da varie parti della Commissione giustizia saranno stati seguiti. In qualche modo il codice uscirà, nella sua redazione formale uscirà; secondo il sistema italiano uscirà l'ultimo giorno della scadenza finale, perché avere un anno di proroga non significa in Italia avere la possibilità di fare le cose nel primo mese di quell'anno, no: significa arrivare all'ultimo giorno col sistema che è stato già altre volte indicato in quest'Aula come quello della fiera di Milano, quando si lavora l'ultima notte per preparare i materiali per l'inaugurazione dell'indomani.

Dunque, va bene, fra un anno finalmente avremo il testo del codice. Ma avere il testo del codice — lo dice proprio la relazione dopo le prime argomentazioni pretestuose di cui ho parlato — non significa avere la possibilità di ottenere l'applicazione del codice stesso, naturalmente dopo il periodo di *vacatio* di un anno che si concede a questo nuovo testo legislativo.

Non saremo in condizione di farlo perché bisognerà riordinare le strutture sia come uomini sia come elementi materiali. E quando si farà questo riordinamento delle strutture? Si farà già quest'anno? Si farà nell'anno successivo all'entrata in vigore del codice? Ho l'impressione che ci vorrà molto tempo per arrivare a questi risultati, che sono da raggiungersi in sede legislativa: eliminazione di rami secchi, determinazioni diverse delle competenze giudiziarie ed eventualmente delle circoscrizioni giudiziarie eccetera. Sono tutte cose che evidentemente non si possono attuare in un attimo e che si devono fare in funzione dell'avvenire. Anche le ricostruzioni o costruzioni di edifici di cui parla la stessa relazione implicano ovvi tempi di realizzazione e ovvie necessità di attesa sia sul piano tecnico-materiale che sul piano finanziario.

Quello che soprattutto ci fa temere che il codice, dato che possa essere finalmente pubblicato, non sia poi applicato (e la cosa peggiore che possa succedere ad una legge è quella di non essere applicata, perché equivale ad essere disapplicata e distorta) è il fatto che, perché questo codice assuma la sua configurazione, occorre — dice la relazione, e io francamente consento — che sia pubblicato il nuovo ordinamento giudiziario, che questo ordinamento giudiziario sia da noi conosciuto, discusso, votato e naturalmente impostato nell'esecuzione. Ancora: occorre che si risolva il problema del gratuito patrocinio, il quale, come tutti sappiamo, non è un problema generale che si risolve a parole: è un problema di carattere pratico, economico e finanziario; quindi è un problema fortemente condizionato dalla realtà delle cose.

Che cosa significa tutto questo? Che il codice, se anche si farà, eventualmente non

potrà essere applicato. E non potrà essere applicato anche per la difficoltà che poco fa è stata segnalata proprio dal relatore: per il fatto che per applicare un codice basato sul principio accusatorio, sulla *cross examination*, sull'interrogatorio incrociato, è richiesta una partecipazione dibattimentale del cancelliere ben diversa da quella che si verifica al giorno d'oggi, occorrono dei cancellieri ben diversamente capaci che non quelli che vi sono al giorno d'oggi. Non solo vi devono essere cancellieri più numerosi, ma devono esservi cancellieri più preparati, sia sul piano della cultura — diciamo così — cancellieresco, in quanto deve finire il sistema del presidente che detta il verbale al cancelliere e del cancelliere che scrive sotto dettatura, sia sul piano della stenografia, in quanto il cancelliere, per poter seguire un dibattito giudiziario, deve avere una competenza non dico pari, perchè è difficile, ma per lo meno analoga a quella che hanno, per esempio, i nostri provetti stenografi parlamentari in quest'Aula: devono essere cioè in grado di interpretare il concitato parlare che caratterizza, ad esempio, me, quando me la prendo per qualche cosa, oppure devono essere in grado di interpretare il meno concitato, ma anche meno comprensibile parlare di qualche testimone giudiziario, quando non si esprime esattamente in lingua italiana. Infatti è vero che nei romanzi gialli relativi a Perry Mason tutto si svolge nella maniera più limpida e chiara di questo mondo, tutti parlano un corretto americano, non sorgono problemi di interpretazione e via dicendo, ma è anche vero che, nella realtà americana, sia inglese e sia prevedibilmente italiana, le cose vanno e andranno in maniera diversa, quindi occorrerà anche e soprattutto da noi un cancellierato diverso.

Ce la si farà in un anno, o in due anni? Non credo. Non esiste la possibilità; anzi, a quanto apprendo sempre dalla relazione, ma del resto lo sappiamo tutti, non vi sono a sufficienza nè cancellieri, nè magistrati. Abbiamo pochi giudici che possano fare questo lavoro ed abbiamo pochissimi cancellieri rispetto a quello che è, come si suol

dire, il fabbisogno necessario ai fini dello espletamento del nuovo processo penale.

Come si fa ad avere nuovi giudici e nuovi cancellieri? Certo, ci sono i concorsi, mediante i quali si opera la leva dei nuovi magistrati e dei nuovi cancellieri. Il Ministro della giustizia ci comunica che migliaia di unità di personale di concetto, di non concetto e via dicendo sono state mobilitate, attraverso i canali dei concorsi, per poter sopperire al nuovo fabbisogno. Mi permetto, però, di far presente al signor Ministro una cosa che del resto ho fatto presente varie volte durante i pochi mesi in cui ho avuto l'onore di sedere in quest'Aula, e cioè che per procurarsi i magistrati ed i cancellieri non dico in numero sufficiente, ma in numero decoroso, occorrerebbe in primo luogo distogliere da tante altre funzioni i magistrati e cancellieri che ad esse si dedicano. Questi elementi, che hanno costituito oggetto di varie mie interrogazioni, alle quali non ho avuto risposta, devono essere riportati alle loro funzioni d'istituto; i magistrati che stanno al Ministero della giustizia devono essere fatti tornare ai tribunali — naturalmente mediante una legge — perchè le funzioni del Ministero della giustizia oggi, visto che i poteri giudiziari sono nelle mani del Consiglio superiore della magistratura, non sono funzioni che sia opportuno e dignitoso far svolgere da appartenenti all'ordine giudiziario. Ciò vale per i magistrati, vale per i cancellieri e vale per tutte quelle persone, le quali non si sa per quale motivo si trovano al Ministero, in tutti i piani del palazzo, ivi compreso il pianterreno, ove prestano servizio, come voi sapete, gli agenti di custodia.

Vogliatemi perdonare se sono stato non solo concitato, anche se poi per la verità non mi ha tanto sorpreso la richiesta di proroga, ma sono stato addirittura duro (spero comunque non eccessivamente scortese) nell'esprimere la mia deplorazione, che è la parola che ho scelto come bandiera di questo mio intervento. Purtroppo la deplorazione doveva essere espressa. Il Gruppo che ho l'onore di rappresentare in questo intervento, il Gruppo della sinistra indipendente, esprime deplorazione per la proroga del termine per l'emanazione del nuovo co-

dice di procedura penale, che è un grave episodio che viene ad aggiungersi ad altri che assolutamente non ci piacciono. Naturalmente non possiamo votare contro la legge di proroga, perchè l'augurarsi che la legge non passi significherebbe augurarci che rimanga il codice di procedura penale vigente: ci troviamo con l'acqua alla gola, dobbiamo saltare questa finestra oppure mangiare questa minestra, e perciò contro non voteremo. Permetteteci, tuttavia, di assumere un atteggiamento di astensione, perchè attraverso questa impostazione del nostro procedere parlamentare vogliamo cercare di esprimere nel modo meno incostruttivo possibile la condanna che sentiamo di dover manifestare nei confronti dell'iniziativa del Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Resta da svolgere un ordine del giorno presentato dal senatore Luberti e da altri senatori. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Il Senato,

preso atto della necessità di un'ulteriore, anche se non prevista proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

constatata la inderogabile necessità di provvedere finalmente alla riforma dei codici in vigore del tutto inadeguati e comunque non rispondenti all'attuale realtà sociale e giudiziaria;

rilevato che nella relazione del disegno di legge di proroga si assume la necessità di provvedere a essenziali riforme di struttura delle quali da troppo tempo si parla invano,

impegna il Governo:

a realizzare quanto necessario perchè, entro il termine di proroga, il nuovo codice di procedura penale possa realmente entrare in vigore;

a raccogliere ed a fornire al Parlamento tutti gli elementi di valutazione che pos-

sano consentire le più efficaci misure in ordine alla ristrutturazione del settore, principalmente indirizzate verso la riforma dell'ordinamento giudiziario, la razionalizzazione delle circoscrizioni e dei servizi e la effettiva attuazione della difesa giudiziaria per i non abbienti; misure indispensabili anche per la attuazione più proficua della legislazione delegata in materia processuale penale.

9. 652. 1 LUBERTI, VIVIANI, GOZZINI, PETRELLA

L U B E R T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Nell'illustrare l'ordine del giorno cercherò di sintetizzare il nostro punto di vista poichè nell'ordine del giorno si fa un richiamo ad una parte della relazione sostanzialmente accettabile ed una sottolineatura di alcuni argomenti che sono stati introdotti nella relazione.

È evidente che nell'attuale situazione è assai difficile parlare di questa legge di proroga senza che il pensiero corra alle ragioni che ne motivano l'esistenza. Noi troviamo singolare che si parli di questa proroga oggi, in un momento in cui c'è una situazione dell'ordine pubblico a dir poco bollente; e bene hanno fatto il relatore e gli altri colleghi che sono intervenuti a ricordarlo.

Consideriamo la riforma del codice di procedura penale una colonna portante se non per risolvere la situazione dell'ordine pubblico almeno per allentarne la tensione e notiamo subito uno scarto, un divario, una contraddizione tra il fatto che tutte le parti politiche, la stampa, tutti gli uomini avvertiti delle cose della giustizia parlino di riformare i settori dello Stato anche in relazione ai problemi dell'ordine pubblico e il fatto che poi si rinvia una attesissima riforma.

Bisogna anche risalire allo scopo della riforma che vuole essere in sintesi l'adeguamento delle norme processuali al dettato costituzionale per relegare in soffitta l'ormai pressochè inutilizzabile arnese del codice del '30: uno strumento nuovo, si è detto, per una più rapida giustizia, per rendere la giu-

stizia un servizio autentico, per snellire le procedure, per ripianare il pauroso arretrato che, non dimentichiamolo, schiaccia la macchina della giustizia (si parla di due milioni di processi).

Questa elaborazione della nuova procedura ha avuto, come ricordava il professor Guarino, lunghissimi tempi parlamentari. Siamo arrivati alla legge-delega, poi non sono bastati due anni; il 5 maggio dello scorso anno si è chiesto un altro anno che è stato accordato dal Parlamento.

Ora, in questa atmosfera di rinvii e di slittamenti, questa proroga, che pure accorderemo (l'ordine del giorno esprime già un consenso, anche se sottolinea alcune esigenze), costituisce per noi un motivo di grave dissenso e di severa critica.

Senza il nuovo codice di procedura penale (attualmente saremmo stati francamente più calorosamente consenzienti ad una più lunga *vacatio* dell'entrata in vigore della legge) arriveranno valanghe di leggi. Questo ce lo dobbiamo aspettare. Noi ci troviamo di fronte alla casa che brucia, onorevoli colleghi, e rispondiamo con spezzoni processuali, anticipazioni disorganiche, schegge o frazioni di riforma e tutto ciò anche in forma surrogatoria, presuntuosamente surrogatoria, del codice di procedura penale. Le leggi di emergenza (il discorso di merito lo faremo al momento dell'esame dei singoli provvedimenti) servono poco. Non si può moltiplicare il numero delle leggi speciali se esse non hanno un effetto demolitore dei crimini impuniti. Di qui un senso di frustrazione per il paese che aspetta interventi risolutivi ed organici, per il paese che vuole punti di riferimento certi e frutto di una elaborazione seria. E noi che cosa offriamo? Offriamo interventi a pioggia dettati spesso dall'emozione.

Quindi su questo punto il Governo è inadempiente ed è inadempiente sul piano politico. Ed è grave che non si sappia trovare un'unità di intenti ed una concretezza operativa.

Chi si gingilla, a qualunque livello, con sofismi e distinguo insinceri sprofonda nella irresponsabilità. Voglio ricordare che la proroga non venne neppure adombrata dall'ono-

revole Ministro qui presente quando, nella prima o seconda decade del novembre del 1976, discutemmo il bilancio della giustizia e si parlò in quella sede soltanto di una *vacatio* più lunga.

Quali sono i motivi della proroga? Si è detto che da una parte mancherebbero le riforme collaterali e di completamento, vedi il caso dell'ordinamento giudiziario, e dall'altra dovrebbero essere adeguate le strutture edilizie. Sono però argomenti deboli. Si vuole forse in questo clima dire surrettivamente che i principi ispiratori della legge di riforma del codice di procedura penale sono da rivedere? Sarebbe un grave errore e ci auguriamo che così non sia.

Per quanto riguarda i problemi sollevati, direi che le strutture edilizie si possono realizzare, in una certa misura, anche nei termini di una *vacatio* più lunga, se c'è la volontà politica ed operativa. Inoltre dobbiamo metterci in testa che i tempi delle strutture e delle riforme non saranno mai coincidenti. Per quanto riguarda le riforme collaterali, mi sembra che ci sia un passo della relazione assolutamente inaccettabile perchè si adombra in esso una tendenza a scaricare sul Parlamento colpe che non ha. C'è un passo preciso che andrebbe cancellato. Noi diciamo che si poteva presentare il testo, salvo poi adeguarlo successivamente. Mi rifaccio a quello che diceva il senatore Coco quando si chiedeva se dobbiamo fare un corpo di leggi perfetto, intangibile.

Ecco: noi partiamo da un codice sforacchiato in mille punti dagli interventi della Corte costituzionale e dalla produzione novellistica. Quindi nessuno tema di dover rimettere le mani sul nuovo codice. Gli aggiustamenti e gli innesti dovremo farli comunque dopo. Più tardi arriva la riforma, più numerosi saranno gli innesti, più difficile il lavoro successivo. Non voglio dire, come fanno alcuni talvolta con un grado forse non alto di professionalità e di responsabilità sulla stampa, che ci troveremo anche per questo verso di fronte alla sconfitta o al fallimento dello Stato. Non penso di poter essere così drastico e catastrofico, però la cosa è grave lo stesso. In un momento in cui vengono rinviati processi gravissi-

mi e un grande malessere serpeggia negli animi, questa proroga è intempestiva. Certo sarebbe impensabile ritirare la delega ed oltretutto costituirebbe una perdita di tempo. Rischieremmo di restare, come diceva il senatore Guarino, al codice del '30, con pericoli aggravati per l'ordine pubblico.

Pertanto, votando a favore, pensiamo di fare il nostro dovere di uomini di buona volontà e raccomandiamo al Governo di accettare l'ordine del giorno così come è, anche se non manifesta compiutamente il nostro pensiero e non esprime quella critica che abbiamo invece dichiarato nell'intervento. Riteniamo che l'ordine del giorno possa essere accettato in ogni sua parte in quanto, in fondo, finisce per valorizzare alcuni elementi oggettivi di cui ci facciamo carico. Pensiamo che con la sua accettazione si possa stare se non tanto ma almeno un po' più tranquilli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, che invito ad esprimere il parere anche sull'ordine del giorno presentato.

VALIANTE, relatore. Prendo soprattutto la parola per esprimermi sull'ordine del giorno. Mi sia però consentito rilevare come la Commissione giustizia aveva convenientemente interpretato il pensiero del Senato allorchè aveva espresso, di fronte alla richiesta di proroga, amarezza e soprattutto la speranza che questa fosse l'ultima proroga.

Vorrei anche brevemente sottolineare solo due aspetti: credo che sia lontano dal pensiero della Commissione di mettere in discussione i principi ispiratori della delega per il codice di procedura penale perchè essi rappresentano il risultato di un lungo dibattito, il frutto di una faticosa intesa raggiunta negli anni passati in sede parlamentare, che sarebbe pericoloso rimettere in discussione. Perciò, a parere della Commissione giustizia, la proroga del termine non deve essere messa assolutamente in relazione ad una qualsiasi ipotetica volontà di modificare l'impostazione della delega per il nuovo codice di procedura penale.

In secondo luogo — e sono lieto che sia rientrato in questo momento il senatore Guarino — ritengo di avere il dovere di sottolineare la validità del lavoro della Commissione redigente per il nuovo codice di procedura penale. Proprio perchè ho la ventura, per l'onorifico mandato che mi è stato affidato, di presiedere la Commissione consultiva per il nuovo codice, di seguire da vicino il lavoro della Commissione, sono in grado di apprezzarne la qualificata competenza e la diligenza. È vero che una Commissione numerosa di persone che hanno rilevanti impegni professionali (sono magistrati, professori universitari, avvocati) non sempre è in grado di lavorare tutti i giorni e tutte le volte che viene convocata. Devo dire però che il lavoro che svolge la Commissione redigente è stato sempre altamente apprezzato dalla Commissione consultiva e credo che lo sarà altrettanto dall'opinione pubblica quando saranno divulgati i suoi lavori. Il fatto che noi esprimiamo qualche volta pareri non propriamente conformi alla loro impostazione è frutto soprattutto del dibattito che anche nella Commissione consultiva si svolge a livello elevatissimo, e non è certamente conseguenza di posizioni critiche e meno ancora di giudizi negativi.

Le difficoltà di lavoro della Commissione redigente sono anche le difficoltà di lavoro della Commissione consultiva. Molte volte, specialmente durante le giornate di seduta della Camera o del Senato, i colleghi parlamentari non sono in grado di partecipare alle riunioni della Commissione consultiva, e non credo che qualcuno possa considerare questa forzata assenza come un atto di minore considerazione del compito che è stato loro assegnato. Devo peraltro sottolineare — ed è bene che il Senato lo sappia — che anche in questi ultimi giorni, quando era stata ormai decisa la richiesta di proroga, sia la Commissione consultiva che la Commissione redigente hanno continuato a tenere sedute, dimostrando anche in questo modo la serietà e la profondità del loro impegno.

Sull'ordine del giorno, signor Presidente, esprimo a nome della Commissione parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, comprendo e condivido l'amarezza di chi ritiene un atto negativo l'impossibilità in cui ci troviamo di approvare il nuovo testo del codice di procedura penale. Sono stato partecipe in altri organismi di un'opera che ha profondamente inciso su norme fondamentali del codice di procedura penale e sono tuttora profondamente convinto della perdurante validità dei principi stabiliti nella legge di delega.

Credo sia nostro dovere adoperarci tutti perchè in tempo ragionevolmente breve possa essere finalmente emanato il nuovo codice di procedura penale che restituisca unità e coerenza a questo complesso normativo la cui applicazione ha tanta importanza proprio per la difesa della collettività e per la amministrazione della giustizia. Però devo dire che la richiesta di proroga per l'esercizio della delega trova riscontro in circostanze del tutto obiettive. Le due Commissioni hanno lavorato con grandissimo impegno. Mi fa piacere che lo abbia riconosciuto per la Commissione redigente anche il Presidente della Commissione consultiva. A me tocca confermare che la Commissione redigente non solo ha lavorato con grande impegno e — aggiungiamo — anche con grande sacrificio, ma ha prodotto un lavoro che spero possa essere presto reso pubblico. Sono sicuro che la pubblica opinione, ma soprattutto l'opinione dei giuristi e di tutti gli operatori del diritto, apprezzerà questo finissimo lavoro. Certo è stata una Commissione molto ampia, ma era necessario che lo fosse. Ed abbiamo voluto che in quella Commissione fossero rappresentate tutte le tendenze scientifiche e, vorrei dire, anche politiche. Devo contestare che l'esercizio della delega possa ridursi ad una meccanica articolazione di quanto già è contenuto nella legge di delegazione. Il presidente Viviani sa quali contrasti si siano accesi intorno all'interpretazione di alcuni criteri direttivi e quali contrasti si siano accesi in ordine alla individuazione delle soluzioni più

appropriate per rispettare i principi contenuti nella legge di delega. I principi direttivi offrono sempre al legislatore delegato un vastissimo ventaglio di discrezionalità: di qui l'esigenza di un lavoro di approfondimento che travalica anche il puro dato normativo, dovendo tenere conto anche della realtà sulla quale alcune soluzioni sono destinate ad incidere.

Ora certo è facile constatare che le due Commissioni non hanno terminato il lavoro di elaborazione del nuovo codice e questo è già motivo sufficiente perchè il Governo sia legittimato a chiedere una proroga della delega, giacchè non può addebitarsi al Governo il fatto che per ragioni estremamente obiettive le due Commissioni non sono riuscite ad elaborare il testo compiuto entro il termine dell'11 maggio 1977.

Devo sottolineare che il codice deve essere accompagnato dalle norme transitorie di coordinamento che presenteranno problemi estremamente difficili. Anche per questo occorre un certo lasso di tempo. D'altra parte è vero che la riforma dell'ordinamento giudiziario può incidere anche sul codice di procedura penale. Non so se il Parlamento sarà in grado di operare rapidamente una profonda riforma dell'ordinamento giudiziario.

A tale proposito devo dire che sono profondamente convinto che il problema dell'ordinamento giudiziario è un problema che deve essere alla nostra attenzione perchè ci troviamo, proprio in questa situazione estremamente difficile, a disporre di uno strumento organizzativo che è sorto in un'altra epoca per far fronte ad una diversa realtà, tanto diversa da quella di oggi. Ed il problema non è affatto quello dell'aggiustamento delle circoscrizioni: il problema è a monte. Sì, ci sarà la revisione delle circoscrizioni, ma quando avremo modificato le strutture organizzative degli uffici giudiziari.

Ora io vi chiedo: se interverrà, questa riforma inciderà o non inciderà sul codice di procedura penale? Supponiamo che il Parlamento decidesse di introdurre il giudice onorario (faccio una pura supposizione) con competenze anche penali: incide-

rebbe sul codice di procedura penale! E noi vogliamo evitare di dover fare un codice di procedura penale per poi modificarlo a brevissima distanza. Questa è una realtà obiettiva, è una esigenza elementare. Occorrono le modifiche strutturali. Dobbiamo fare un codice che possa avere successo perchè sarebbe davvero amaro dover constatare che il nuovo codice non possa trovare una corretta applicazione. Allora veramente sarebbe il fallimento della giustizia. Ma dobbiamo pur dire che per realizzare certe strutture ci vuole tempo materiale e disponibilità di mezzi adeguati. A tanto stiamo provvedendo o non provvedendo? Io credo che stiamo provvedendo. Abbiamo creato già da tempo presso il Ministero la commissione per le strutture che ha fatto un lavoro egregio; in particolare l'istituzione di questa commissione è finalizzata all'applicazione del nuovo codice di procedura penale. Intanto abbiamo presentato un disegno di legge di aumento degli organici del personale ausiliario proprio in riferimento al codice di procedura penale.

Credo che, più che esprimere amarezza e deplorazione, dobbiamo questa sera assumere insieme l'impegno di portare avanti con rapidità il discorso sul codice. È stata evidenziata nella relazione del Presidente della Commissione consultiva l'esigenza che questo codice sia conosciuto anche al di fuori della ristretta cerchia della Commissione redigente, della Commissione consultiva e del Governo. Credo che ciò sia sommamente opportuno perchè anche dal dibattito nel paese, dal dibattito fra gli operatori del diritto e quanti sono interessati a questi problemi potremo ricavare utili indicazioni.

Ecco perchè, a conclusione, vorrei ribadire il nostro impegno a concludere il lavoro del codice nei termini previsti ed anche, se possibile, in un termine più breve. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, lo accetto come raccomandazione in quanto corrisponde alle cose che abbiamo detto.

P R E S I D E N T E . Senatore Luberti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

L U B E R T I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A C I N I , segretario:

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, già prorogato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è ulteriormente prorogato di un anno.

(È approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui.

Al maggior onere di lire ventitre milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, si intendono applicabili anche a tutte le attività e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Presentazione di disegno di legge

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* A nome del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Contributo straordinario all'Ente autonomo Mostra-Mercato dell'artigianato di Firenze per il completamento della nuova sede » (672).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

Dato che è in corso uno scambio di idee circa alcuni punti del disegno di legge che segue all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,50, è ripresa alle ore 21).

Inversione dell'ordine del giorno

F O S C H I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S C H I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, mi permetto di rivolgerle la preghiera di voler consentire un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che si possa procedere subito alla discussione delle ratifiche previste al punto V dell'ordine del giorno, dal momento che penso si tratti di una discussione molto breve e che già un relatore si è dovuto

allontanare affidando l'incarico della sostituzione al senatore Marchetti. Del resto, io stesso mi troverei costretto ad allontanarmi tra breve.

P R E S I D E N T E . Dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso richiesto dal sottosegretario Foschi.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935** » (528)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

M A R C H E T T I , *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

F O S C H I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo concorda con la relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A C I N I , *segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore

settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973** » (576)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

M A R C H E T T I , *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Pecoraro.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

F O S C H I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con la relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A C I N I , *segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'Accordo stesso, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere le domande di autorizzazione a procedere in giudizio di cui al punto IV dell'ordine del giorno stesso.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del signor Giuseppe Papaldo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale). (*Doc. IV, numero 29*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUARINO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco, per concorso nei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di radunata sediziosa (articoli 110, 337, 339 e 655 del codice penale) (*Doc. IV, n. 30*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAPENTA, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Santonastaso, per concorso nei reati di abuso di ufficio, interesse privato in atti di ufficio, omissione di atti di ufficio (articoli 61, n. 2, 110, 323, 324 e 328 del codice penale) (*Doc. IV, n. 31*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

VENANZI, f.f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Benedetti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78 per anticipazioni alla stessa società** » (577)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78 per anticipazioni alla stessa società », già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Bertone. Ne ha facoltà.

BERTONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con la definitiva approvazione di questo disegno di legge autorizziamo, sia pure con grande ritardo, un'operazione finanziaria per consen-

tire al CNEN di proseguire la sua partecipazione alla società Eurodif per la produzione di uranio arricchito. È questa un'operazione che va compiuta e se un'osservazione dobbiamo fare riguarda il ritardo con cui il CNEN, causa le incertezze politiche ed una serie di procedure burocratiche lente, giunge agli impegni di collaborazione internazionale.

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Guardi che il disegno di legge era stato già presentato nella precedente legislatura.

B E R T O N E. Sì, però ci arriviamo adesso. Siamo infatti di fronte ad un pauroso ritardo rispetto agli impegni dei francesi. Affrontiamo con uno scarso coordinamento fra CNEN e AGIP nucleare la nostra partecipazione ad una politica di collaborazione europea. Non è chiaro poi se la cifra stanziata copre tutte le esigenze e sana tutta la situazione debitoria con l'Eurodif. In definitiva siamo di fronte ad una situazione insostenibile rispetto alle reali esigenze di collaborazione europea in questo campo.

Si tratta quindi di modificare questa realtà che vede il CNEN costretto ad attendere i lunghi *itinerari* parlamentari per poter agire, individuando invece strumenti e procedure che, pur non sottraendo questa materia al controllo del Parlamento, risultino più agili e più tempestivi. Questa maggiore capacità di collaborazione è necessaria se vogliamo contribuire alla conquista di effettive garanzie di una maggiore indipendenza energetica dell'Europa e dell'Italia nei confronti dei paesi detentori delle tecnologie e delle materie prime in campo nucleare.

Questa collaborazione va affrontata tenendo presente che nei fatti fino ad oggi la partecipazione italiana all'Eurodif non ha dato i risultati che si potevano prevedere e che esiste una situazione di squilibrio tra i soci dell'Eurodif che va superata in quanto è di particolare vantaggio per il socio francese. Certo, questa superiorità del socio francese si fonda su ragioni obiettive che pesano poi in modo negativo sulla stessa politica delle

commesse nei confronti dell'Italia, ma è altrettanto vero che sorgono dei dubbi se da parte dei diversi Governi italiani tutto è stato compiuto per ridurre questa posizione di dominio francese che crea pesanti prevaricazioni nei confronti dell'Italia e degli altri soci europei.

Bisogna dunque affrontare questa situazione e possibilmente modificarla, rimuovendo tutte le strozzature, sia sul piano finanziario, sia su quello operativo, nella società di progettazione, che impediscono all'Italia di partecipare a pieno titolo a tutta l'attività dell'Eurodif. Bisogna farlo perchè senza affrontare questi problemi la nostra posizione continuerà ad essere subordinata nell'Eurodif e questa realtà si riprodurrà anche nell'altro progetto europeo del Coredif, progetto sul quale siamo d'accordo. Concordiamo con le dichiarazioni che il Ministro ha fatto alla Camera dei deputati: è necessaria, data la delicatezza dell'operazione, una gestione governativa della nostra partecipazione. Formulate queste brevi e certamente schematiche osservazioni, non può sfuggirci il fatto che è diffusa l'opinione che la condizione essenziale perchè il nostro paese non sia emarginato sul mercato internazionale è che si sviluppi il programma nucleare della nostra industria: questo è il vero nodo che si deve risolvere. Ma qui è forte il nostro ritardo; qui è in corso una profonda discussione ed anzi a volte una contestazione radicale. E non ha certo aiutato l'obiettività della discussione stessa la posizione di chi ha presentato e presenta la questione energetica italiana come se fosse solo un *referendum* pro o contro le centrali nucleari.

Perchè tutto questo? A nostro avviso questa azione è stata anche favorita dal fatto che il piano energetico nazionale presentato dal Governo è in realtà, come più volte abbiamo rilevato, nei fatti un programma di costruzione di centrali nucleari. Pesano quindi in senso negativo sulla discussione i vuoti del piano energetico per la scelta dei siti, i criteri e le scelte che riguardano la sicurezza degli impianti e la salvaguardia della salute e dell'ambiente, la sottovalutazione di fonti alternative a quella nucleare ed anche —

perchè non dirlo? — la condotta ambigua di diversi partiti che sostengono irresponsabilmente posizioni diverse a seconda delle varie sedi in cui si esprimono. Quanto sta avvenendo a Montalto di Castro da questo punto di vista è estremamente significativo.

Noi cogliamo anche questa occasione per riaffermare l'esigenza di affrontare questi problemi con grande chiarezza, coerenza nazionale e senso di responsabilità. Riaffermiamo di essere per la massima differenziazione delle fonti energetiche e questo non solo come affermazione verbale, ma come impegno di lotta per una effettiva realizzazione di questo obiettivo. Ma tra queste fonti un paese come il nostro, importatore di tutto il petrolio che consuma, deve comprendere, almeno allo stato attuale delle conoscenze, anche la fonte nucleare.

La necessità di costruire però un limitato numero di centrali nucleari — si parla di otto e al massimo di dieci centrali — per fronteggiare i vuoti energetici che altrimenti — dobbiamo saperlo e dirlo — bloccherebbero lo sviluppo del paese non deve lasciare in ombra i problemi della sicurezza che d'altronde si pongono anche per le altre centrali termoelettriche e per tutta una serie di impianti industriali.

Concludendo, su tutta questa materia bisogna impegnarsi più a fondo. Il CNEN deve svolgere sempre di più il suo ruolo sia come organismo di ricerca e programmazione, sia come organismo di controllo. Infine, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mentre annunciamo la nostra astensione su questo disegno di legge, ci auguriamo che anche questa discussione possa costituire uno stimolo per il Governo e per tutte le forze politiche a tener conto dell'esigenza che la presenza italiana all'Eurodif e al Coredif sia sempre più incisiva, sia sempre più qualificata.

B A L B O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento

oggi in esame ripropone in parte il testo del disegno di legge n. 3614 presentato dal Governo nel corso della passata legislatura e decaduto per l'anticipata conclusione della medesima.

L'aumento di capitale della Eurodif avviene con un contributo di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-1977 e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-1978 per anticipazioni alla stessa società di cui fanno parte per l'Italia il CNEN e l'AGIP nucleare, che attualmente dispongono di una quota di partecipazione elevatasi, a seguito del ritiro del socio svedese, dal 22,50 per cento al 25 per cento.

In relazione ai suoi scopi istituzionali la società Eurodif ha iniziato la costruzione a Tricastin in Francia di un impianto per l'arricchimento dell'uranio mediante il processo a diffusione gassosa avente una capacità recentemente elevata a 10,8 milioni di unità di lavoro di separazione, il cui costo complessivo, a prezzi del 1973, è valutato in circa 1.400 miliardi di lire.

Il 21 dicembre 1973 il CIPE autorizzava il CNEN e l'AGIP nucleare ad una partecipazione paritetica all'aumento di capitale della Eurodif con un onere complessivo di 31,5 miliardi e con successiva delibera del 21 febbraio 1975 è stato altresì deliberato l'aumento al 12,50 per cento della partecipazione rispettivamente del CNEN e dell'AGIP a seguito del ritiro del socio svedese.

Il CNEN su autorizzazione del Ministro dell'industria ed in mancanza di apposite leggi di finanziamento ha fatto fronte ai maggiori oneri per complessivi 18.132 milioni di lire con le disponibilità del piano quinquennale.

È divenuta necessaria, in conseguenza di ciò, l'emanazione di un provvedimento che provvedesse alla erogazione al CNEN di appositi contributi che permettessero di ricoprire il fabbisogno connesso alla partecipazione al progetto; progetto che consentirà all'Italia di far fronte ai fabbisogni annui di venti centrali da 1.000 megawatt ad acqua leggera e che dovrà — speriamolo — consentire un concreto inserimento dell'industria italiana nelle aggiudicazioni di parte delle commesse date nel quadro della realizzazione dell'impianto francese.

In verità queste commesse sono state fino ad oggi per vari motivi, non tutti da attribuirsi alla impreparazione dell'industria nazionale, assai esigue, anche se l'industria italiana è l'unica, insieme a quella francese, ad avere una certa qualificazione per la realizzazione di componenti tecnologicamente più avanzate.

Per far fronte agli impegni finanziari assunti dall'Italia a seguito del suo subingresso, divenuto possibile col recesso della Svezia, vi è già stata — come ho detto — una anticipazione del CNEN.

Occorre dire che da parte sua il Governo ha provveduto con un ritardo grave, ingiustificabile, che è costato all'erario una somma pari a circa 246.000 franchi francesi.

Quali che siano le ragioni che lei, signor Ministro, vorrà addurre per giustificare il ritardo, è certo però che il ritardo vi è stato ed il danno, non trascurabile, da questo arrecato, pure.

È da criticare poi l'esclusiva gestione della partecipazione italiana all'Eurodif da parte del Ministero dell'industria al di fuori di qualsiasi concorso del Ministero degli affari esteri e di quello della ricerca scientifica, che, oltre ad escludere due ministeri strettamente legati al problema, è in contrasto ed in violazione di quanto disposto dalle leggi vigenti. Mancanza quindi di collegamento, di coordinamento tra politica internazionale e politica dell'energia, oltre che tra politica della energia e politica della ricerca scientifica, oggi sempre maggiormente collegate. Certo tutto ciò non può venire a vantaggio dell'Italia.

Quanto alla questione del protocollo riservato, relativo alle commesse industriali, i risultati ottenuti — come ho già detto — sono stati non direi irrilevanti ma certamente non pari, anche tenendo presenti le necessarie proporzioni, a quelli ottenuti dalla Francia. Inefficienza del Governo, impreparazione della nostra industria? Certamente non una sola delle due cose, ma l'inefficienza del Governo risulta chiaramente.

Con il protocollo l'Italia e la Francia si accordarono per ripianare il danno che veniva all'Italia a seguito della mancata loca-

lizzazione nel nostro paese dell'Eurodif; ebbene, la nostra industria non ha avuto alcun beneficio da questo protocollo, ma quella francese sì.

Vi è stata da parte del Governo una grande acquiescenza agli interessi del socio francese e la rinuncia a valersi di ogni potere contrattuale. Come valutare questo comportamento se non — non vorrei dirlo — con l'incapacità del Governo a gestire questo tipo di operazione? Politica delle commesse quindi insoddisfacente. Il nostro paese ha avuto solo il 15 per cento delle commesse contro il 73 per cento assegnato alla Francia. Impreparazione, ritardo di adeguamento tecnologico dell'industria italiana, si è detto. La verità è la pratica assenza dell'Italia dalla società di progettazione dell'Eurodif (USSI). Non vorremmo che questa posizione di subordinazione al socio francese si riproducesse nell'altro progetto europeo, in corso di trattazione e di studio: il Coredif.

Quanto detto dal Ministero dell'industria con il suo comunicato del 24 gennaio scorso non ha fugato i nostri timori in proposito. Ad evitare il ripetersi di una situazione di sfavore dell'Italia nel progetto Coredif, è necessario che il Governo si impegni seriamente e con capacità affinché il progetto si realizzi in una località italiana. Per ottenere ciò la presenza italiana in questo settore deve essere incrementata affinché possa raggiungere il necessario e sufficiente grado di competitività.

Le aspettative diffuse nel paese e la necessità assoluta dello sviluppo dell'energia nucleare di casa nostra devono indurre il Governo a recuperare il tempo perduto permettendo e facilitando quelle scelte industriali che renderanno più competitive le nostre industrie nel settore nucleare. Essenziale necessità del nostro paese è quella di acquisire maggiori capacità tecnologiche nel settore della produzione nucleare. È pertanto necessario che siano quanto prima definite con chiarezza le iniziative da adottare per garantire una maggiore presenza italiana in sede di Eurodif e Coredif. Non dimentichiamo che è questo il prossimo avvenire della produzione di energia della quale l'Italia, co-

me altri Stati, ma essa in modo particolare, necessita.

Senza dubbio si tratta di verificare, a proposito della partecipazione dell'Italia ai due progetti, la compatibilità e la economicità delle tecnologie adottate da altri programmi europei, come ad esempio l'Urenco, che sembra preveda minori consumi anche se oggi il progetto Eurodif è quello maggiormente adottato e quello che ancora dà maggiori garanzie.

In effetti il progetto Eurodif, che utilizza il procedimento a diffusione gassosa, è sulla linea adottata negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia, negli impianti per la produzione di arricchimento dell'uranio. Sembra che anche impianti sovietici e cinesi abbiano adottato lo stesso sistema.

Per contro lo stabilimento Urenco, società anglo-tedesco-olandese che utilizza il processo ad ultracentrifugazione, sta attraversando gravi difficoltà. Negli Stati Uniti tre società private costituite per utilizzare tale procedimento sono in via di chiudere i battenti.

Non intendo con questo fare sicure scelte, ma porre al Governo la necessità di serie indagini, anche se l'attuale scelta e l'attuale orientamento possono consigliare di tenere la linea attualmente adottata. La partecipazione italiana al Coredif non è ancora stata decisa. Vi è tempo pertanto per il perfezionamento di ulteriori studi e valutazioni.

Abbiamo sentito che gli organi responsabili hanno individuato in Toscana, Lazio, Puglia zone adatte all'installazione dell'impianto. Si tratterà da parte del Governo di sostenere e difendere queste scelte in modo che per il Coredif non abbia a ripetersi quanto è avvenuto per l'Eurodif. Questa attività, nella quale sono stati profusi finanziamenti fino ad oggi dell'ordine di decine di miliardi di lire, anche se non ha dato risultati in alcuni casi molto soddisfacenti, però ha consentito e, mi auguro, consentirà all'industria nazionale di aggiudicarsi parte delle commesse date nel quadro della realizzazione Eurodif. Il raggiungimento di un effettivo grado di competitività con le industrie dei paesi che già da anni operano nel settore è necessario.

Un continuo confronto degli obiettivi di ricerca e di sviluppo perseguiti nell'ambito delle attività nazionali con lo stato delle arti disponibili presso i maggiori detentori della tecnologia permetterà il raggiungimento di una effettiva competitività.

L'adesione all'Eurodif ha permesso all'industria nazionale di partecipare alla realizzazione dell'impianto consentendo così — e questo è stato un primo passo — di facilitare e accelerare lo sviluppo dell'industria stessa. Con la creazione dell'Eurodif si sono create inoltre le premesse per un benefico effetto sulla bilancia dei pagamenti per la riduzione degli esborsi verso l'estero per i servizi di arricchimento dell'uranio. Si procede poi verso l'autonomia del settore dell'arricchimento che contribuirà allo svincolo dalla tecnologia americana anche nel settore dei reattori.

Concludendo, a me pare che la cifra stanziata non possa soddisfare tutte le esigenze dell'iniziativa. Sarà necessario che il Governo provveda finalmente a eliminare gli inconvenienti finora manifestatisi nel settore facendo sì che il nostro paese possa partecipare a pieno titolo finanziario e operativo all'Eurodif riducendo o meglio ancora colmando il distacco che ancora ci separa dalla Francia e che, in mancanza di opportune misure, temo rimarrà immutato anche nello svolgimento dell'imminente iniziativa Coredif.

Nell'auspicio che questo abbia a verificarsi e nel riconoscere che ogni iniziativa per la creazione di energia nucleare è da perseguire per l'avvenire stesso del nostro paese, voterò in favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

d e' **C O C C I**, *f.f. relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ci sono molte cose da aggiungere a quanto hanno detto i colleghi Basadonna, Bertone e Balbo. Il presente disegno di legge giunge all'approvazione del Senato con un notevole ritardo, anche a causa dell'anticipata chiusura della prece-

dente legislatura: il disegno di legge riproduce quello della scorsa legislatura. È auspicabile quindi che vengano a cessare dei ritardi come questo in materia di adempimenti di carattere internazionale. L'azione del nostro paese è caratterizzata da questi costanti ritardi.

Nel presente caso, poi, si tratta di un atto dovuto: quindi anche da questo punto di vista auspico il superamento di eccezioni come quelle che sono già state fatte per quanto riguarda, dal punto di vista formale, la copertura. Si tratta di un provvedimento che è stato già approvato in Commissione e in Assemblea alla Camera ed è stato già approvato in Commissione al Senato.

Sappiamo tutti quanto sia necessaria l'utilizzazione dell'energia nucleare in tutti i paesi del mondo e soprattutto in Italia, che, a prescindere da altre considerazioni, si trova nella nota situazione di cronico *deficit* della bilancia dei pagamenti. In questo periodo abbiamo avuto una approfondita indagine conoscitiva in materia di fonti di energia da parte della Camera dei deputati. Indubbiamente l'adesione dell'Italia all'iniziativa Eurordif merita, nella sostanza, il consenso.

In questo quadro va valutata la relativa esiguità dei due contributi previsti dal disegno di legge. Basti pensare che, di fronte a impegni relativamente modesti, il costo dell'impianto era previsto in 1.400 miliardi nel 1973 ed è salito a 3.700 miliardi un anno fa. Tutto il mondo è paese per quanto riguarda la lievitazione dei costi, in particolare in materia di pubblici appalti. Verrà fatto fronte con il capitale sociale, con anticipazioni come queste, con crediti agevolati, con finanziamenti alla esportazione e via dicendo.

La presenza dell'Italia, accanto alla Francia, alla Spagna, al Belgio e ora all'Iran, che ha sostituito la Svezia, ha — come è stato ricordato — un significato tecnico, economico e politico. Avremo una diversificazione degli approvvigionamenti, avremo approvvigionamenti più economici e più sicuri, avremo una incentivazione allo sviluppo tecnologico con una maggiore competitività, avremo a nostra disponibilità un impianto per l'arricchimento dell'uranio che consentirà di

coprire la metà del nostro fabbisogno fino al 1990, elimineremo il pericolo di monopoli per noi costosi e avremo anche un autonomo svincolo da tecnologie come quella americana che ci consentirà di compiere passi notevoli in avanti, anche per quanto riguarda i reattori, e potremo penetrare negli altri mercati mondiali con vantaggi fin d'ora tangibili per la bilancia dei pagamenti (mi pare che avremo 700 miliardi di minore esborso fino al 1990 e 100 miliardi di utili all'anno).

Siamo riusciti a collocare la produzione presso paesi terzi quali la Repubblica federale tedesca, il Giappone e la Svizzera. Quindi tutto questo (ho voluto ricordare solo alcuni tangibili aspetti positivi, come hanno fatto anche i colleghi) ci valga a superare ogni perplessità. Naturalmente la nostra partecipazione è quella che è; però siamo arrivati alla notevole misura del 25 per cento. Abbiamo avuto, sì, commesse in misure modeste rispetto alla Francia, ma abbiamo avuto commesse per 242 miliardi, pari anche qui a circa un quarto del totale.

Sono da chiarire meglio i rapporti tra il CNEN e l'AGIP, due entità molto diverse anche dal punto di vista della natura giuridica. Supereremo in un modo o nell'altro anche la questione della copertura. Ma, naturalmente, per tutte le considerazioni che ho svolto, non posso che raccomandare nel modo più vivo la sollecita approvazione del disegno di legge, in modo che l'Italia possa partecipare a pieno titolo, come è stato detto, e — aggiungo io — a testa alta ad una iniziativa comune a più Stati, veramente opportuna ed utile: ciò anche in vista della partecipazione più massiccia ad altre analoghe iniziative che sono in programma.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

D O N A T - C A T T I N, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, non posso che rifarmi alle risposte del relatore con pochissime aggiunte poichè ritengo la ripetizione un fatto abbastanza noioso.

Ricordo che il disegno di legge fu presentato nell'aprile del 1975 e non rientra, quindi, nelle nostre responsabilità di governo il ritardo con cui viene esaminata la materia dal Parlamento; per quanto riguarda temi sui quali ho sentito ripetere dal rappresentante del Partito liberale, senatore Balbo, le critiche che già furono formulate alla Camera, non posso che rinviare alla risposta data in quella occasione alla Camera senza obbligarne a quest'ora il Senato ad intrattenersi su una materia piuttosto controversa.

Le circostanze per le quali in sostanza abbiamo ripiegato su una quota maggiore di ordini per la nostra industria rinunciando alla localizzazione dell'impianto sono note. Era risultata vincitrice nella gara per la scelta dei siti la località di Montalto di Castro. Quanto sarebbe stato agibile il sito il senatore Balbo lo può presumere, quanto me, dalle cronache dei giornali.

Oltre alla difficoltà delle disponibilità del sito, difficoltà comune a molti altri comuni italiani disposti ad ospitare la localizzazione dell'impianto di arricchimento e di quattro centrali nucleari, al tempo in cui fu determinata questa scelta, era valutata anche la reperibilità dei mezzi: sarebbero occorsi circa 2.000 miliardi.

Gli elementi da ricordare sono cioè essenzialmente due: primo, impossibilità finanziaria; secondo, difficoltà di localizzare centrali nucleari in Italia con il rigido rispetto dei tempi. Questa nostra posizione coincideva poi con una precisa volontà dei francesi di non trasferire fuori del loro territorio tecnologie che sono di loro proprietà.

Per questi motivi abbiamo acquisito attraverso il negoziato di un protocollo d'intesa tra aziende, negoziato condotto con l'assistenza del Ministero degli esteri, determinate contropartite miranti ad assegnare lavoro alle aziende italiane.

Chi ha osservato le procedure previste dal *memorandum* ha goduto delle possibilità di aggiudicarsi lavoro.

Il « Nuovo Pignone » ha sviluppato tecniche appropriate nei compressori ed ha avuto la sua quota di assegnazione.

L'azienda dell'IRI che ha presentato un progetto di supporto di barriere in nickel, non essendo riuscita ad ottenere la qualificazione del prodotto sviluppato, non ha potuto partecipare alle gare ed ha perso l'occasione di costruire i supporti.

Pertanto, un esame più attento di quanto è accaduto, se può far ritenere valide alcune ragioni di lamentela nei confronti dei francesi, deve però far notare che l'industria italiana per certi aspetti e per certi contratti si è comportata con molta leggerezza.

Nel recente esame da parte del CIPE della nostra partecipazione al Coredif, cioè ad un secondo impianto di arricchimento, abbiamo stabilito che il negoziato da condurre per una eventuale nostra partecipazione a questo secondo impianto di arricchimento non verrà svolto dalle aziende, soci dell'iniziativa, cioè dal CNEN e dall'ENI, ma verrà svolto dal Governo, cioè dal Ministero degli esteri insieme con il Ministero dell'industria.

Anche per quel che riguarda le mancanze di coordinamento rimando il senatore Balbo al resoconto della Camera. Questa mancanza di coordinamento non esiste. Si può certamente far meglio. Proprio in questi giorni lavoriamo in perfetta sintonia con il Ministero degli esteri su tutte le questioni che si connettono alla politica nucleare italiana, politica attraversata dalle note dichiarazioni del presidente Carter sulle quali naturalmente si va sviluppando un attento esame poiché possono sconvolgere molti aspetti della politica energetica del nostro paese.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A C I N I , segretario:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, numero 933, e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è assegnato per il quadriennio 1974-1977 a carico dello stato di

previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la seguente ripartizione, un contributo straordinario di lire 20.180 milioni per la partecipazione all'aumento del capitale della società EURODIF:

lire 3.939 milioni per l'anno finanziario 1974;

lire 5.867 milioni per l'anno finanziario 1975;

lire 8.326 milioni per l'anno finanziario 1976;

lire 2.048 milioni per l'anno finanziario 1977.

(È approvato).

Art. 2.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è inoltre assegnato per il triennio 1976-1978, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la seguente ripartizione, un contributo straordinario di lire 23.750 milioni per l'effettuazione di anticipazioni alla società EURODIF:

lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1976;

lire 7.075 milioni per l'anno finanziario 1977;

lire 9.550 milioni per l'anno finanziario 1978.

È fatto obbligo al CNEN di versare direttamente in conto entrate del Tesoro le somme che riceverà dalla società EURODIF a titolo di rimborso e di remunerazione della anticipazione di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 3.

Al complessivo onere di lire 34.380 milioni, di cui lire 20.180 milioni, relative al quadriennio 1974-1977 per la partecipazione all'aumento del capitale della società EURODIF, e lire 14.200 milioni relative agli

anni 1976-1977 per la effettuazione di anticipazioni alla società EURODIF, si provvederà:

per lire 4.100 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3523 e n. 5381, rispettivamente per lire 2.100 milioni e per lire 2.000 milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974; a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle anzidette disponibilità il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per lire 4.450 milioni a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1975; a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo della citata disponibilità il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per lire 3.500 milioni con riduzione dello stanziamento di cui al citato capitolo numero 9001 dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976;

per lire 22.330 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo n. 9001 dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni che mi appresto a svolgere non hanno come fine quello di pregiudicare il voto sull'intero disegno di legge, ma di modificare l'articolo 3 per la parte relativa alla copertura.

Ho il dovere di far presente, sia pure a quest'ora tarda, le ragioni per le quali la 5ª Commissione ha espresso parere nettamente contrario alla proposta di copertura formulata dal Governo. Mi permetto — e chiedo scusa ai colleghi che hanno la pazienza di ascoltarmi — di spiegare vuoi la parte

tecnica, che è già nota ai colleghi stessi, vuoi anche l'implicanza politica.

La copertura, come i colleghi hanno modo di leggere, è garantita dai fondi globali del 1977, del 1976, del 1975 e del 1974. Eppure c'è una legge, la legge n. 64 del 1975, che espressamente non consente di utilizzare fondi globali di esercizi precedenti tranne il penultimo. Il che significa che per la legge n. 64 le disponibilità dei fondi globali del 1975 sono giuridicamente inesistenti al fine di una possibile utilizzazione nel 1977: non esistono giuridicamente. A maggior ragione non esistono quelle del 1974.

Come è concepibile allora che accantonamenti dei fondi globali, giuridicamente svaniti, per la legge n. 64, nel 1977, vale a dire gli accantonamenti del 1974 e del 1975, possano essere fatti resuscitare dal Governo per la copertura finanziaria di questo disegno di legge? Si dice: ma talvolta il Parlamento, in deroga alla legge, ha accettato di evocare, quasi ectoplasma contabile, i fondi accantonati negli esercizi precedenti a quello dell'anno che precede l'esercizio in corso. Ma questo non significa che il ripetersi di uno stesso errore produca una verità. In sede di 5ª Commissione il discorso è stato fatto con il Governo ed è stato affermato il principio, dopo lunghi dibattiti, che i fondi globali di anni precedenti al penultimo esercizio, in quanto sono giuridicamente inesistenti, non possono essere invocati per coprire spese dell'esercizio in corso.

In effetti in questa legislatura tutti i disegni di legge d'iniziativa governativa o parlamentare presentati con coperture invocate nel modo illecito che mi sono permesso di illustrare non hanno avuto più una sanzione dell'Aula, tenuto conto del fatto che il Governo, di volta in volta, avvisato dalla Commissione che si esprimeva con un parere contrario, è intervenuto a correggere le originarie proposte di copertura. Naturalmente lo ha fatto mugugnando, come si può mugugnare sul piano politico. Certo non a caso si spera da parte della Ragioneria generale dello Stato, che è poi quella che in definitiva si impunta a mezzo di un disegno di leg-

ge di questo tipo, che venga nuovamente acquisito un principio tendente a vanificare il criterio già adottato dalla Commissione e del quale il Governo ha preso atto per altri provvedimenti.

L'Aula può, direi autolesionisticamente anche se sovranamente, esprimere un avviso diverso da quello che rappresenta il metro costante di valutazione della 5ª Commissione. Può dire cioè che la Commissione ha acquisito e fatto valere un principio, che pure è stato sempre invocato, ma che solo da questa legislatura si è andato via via applicando e rispettando. Può farlo, se lo crede, con la scusa della premura, con il fatto che siamo di fronte ad un provvedimento che va approvato. Può riaffermare in sostanza il principio del disordine nella copertura della spesa pubblica. Dopo però non dovremmo lamentarci e fare le prediche dentro e fuori di quest'Aula perchè non si rispettano determinate norme vincolanti e restrittive per la spesa pubblica.

È per questo che mi permetto di sottolineare che il discorso non riguarda il provvedimento in sè, non riguarda il disegno di legge che ha una sua giustificazione logica e politica, ma riguarda il tesoro, cioè il suo comportamento in ordine alla scelta delle coperture lecite ossia rispettose del principio costituzionale per quanto riguarda i finanziamenti dei disegni di legge.

Il problema non è marginale ed ho il dovere di rappresentare in questa circostanza l'atteggiamento, il pensiero e le decisioni dell'intera 5ª Commissione, la quale può anche vedere travolto il principio fino ad ora rispettato anche dal Governo.

Si può covare, con un voto di approvazione di questo articolo, il proposito di capovolgere tutto. Propongo perciò a nome della Commissione, in coerenza con il pensiero ed il parere della Commissione stessa che coinvolge problemi ben più rilevanti di quello connesso a questo disegno di legge, il voto contrario. In tal caso non succedrebbe nulla ai fini dell'approvazione della legge: al massimo un ritardo di 24 ore, in quanto il Governo la copertura di 8 miliardi di lire può trovarla perchè esiste la disponibilità

nel bilancio dello Stato. Il fatto è che non la vuole trovare perchè vuole riacquisire surrettiziamente il principio che è stato contestato dalla Commissione. Ecco perchè mi sono permesso di disturbare i colleghi a quest'ora tarda ed io li ringrazio della loro attenzione. Ritengo che il discorso non vada preso sotto gamba e che l'Aula non possa venire sorpresa da una apatia distratta, come a volte può essere accaduto quando la prassi ha sostituito il diritto, acquisendo un principio che dal punto di vista della contabilità dello Stato e della norma costituzionale non regge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61: Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero » (669).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alle Commissioni permanenti riunite 3ª (Affari esteri) e 7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO e PISANÒ. — « Modifica della competenza della Corte d'Assise » (670);

BONDI, DI MARINO, POLLASTRELLI, BERTONE, FERRUCCI, MILANI, POLLIDORO, ROSSI Raffaele, VANZAN, VERONESI, MODICA, GIOVANNETTI, MINGOZZI, ROMEO, ZICCARDI, PEGORARO, BOLDRINI Cleto, BACICCHI, GIACALONE, MASCAGNI, CIACCI e VITALE. — « Legge quadro e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere » (671).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A C I N I , segretario:

CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, in relazione alla recente evasione di sei banditi dal carcere di San Vittore di Milano — ultimo episodio di una crescente sequenza di criminalità che trova evidenti compiacenze e inadeguata vigilanza — quali responsabilità siano emerse e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per far cessare una situazione divenuta ormai intollerabile, rappresentando uno dei vari aspetti di un vasto disegno insurrezionale contro lo Stato e la sicurezza della Nazione. (*Svolta nel corso della seduta*)

(3 - 00468)

SPADOLINI, CIFARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le modalità della clamorosa evasione dal carcere di Milano di sei detenuti, tutti nomi

di spicco della criminalità, avvenuta all'alba del 3 maggio 1977.

Gli interroganti sottolineano che anche questa strabiliante vicenda, nel quadro dei numerosi, poliformi e sempre più pericolosi attacchi allo Stato democratico, impone l'urgente dovere di operare una buona volta in modi adeguati, con severità e con coraggio, per la difesa delle istituzioni democratiche e della civile convivenza nel nostro Paese. *(Svolta nel corso della seduta)*

(3 - 00469)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Con riferimento alle prospettive di politica energetica, scaturenti dalle dichiarazioni del presidente Carter del 7 aprile 1977, ed in particolare alla messa al bando del plutonio negli impieghi pacifici:

1) per il controllo del plutonio da parte degli Stati Uniti;

2) per il pericolo di proliferazione degli armamenti atomici;

dato che un disegno di legge presentato al Congresso prevede che ogni fornitura di uranio superiore ai 15 chilogrammi e ogni cessione di impianti di arricchimento e di ritrattamento del materiale nucleare saranno sottoposti all'autorizzazione del Presidente;

dato che la produzione limite di greggio calcolata dall'OPEC per il 1985 ammonta a 45 milioni di barili al giorno e l'importazione, da parte dei Paesi occidentali, è calcolata in 35 milioni di barili, quantità che, maggiorata del consumo da parte dei Paesi produttori, lascia un ristretto margine;

con riferimento altresì all'esigenza sostenuta dal Presidente degli Stati Uniti di creare una scorta disponibile di greggio che copra le esigenze di consumo per sei mesi ed al clima di drammaticità che ha impresso alle prospettive,

per conoscere il pensiero del Governo, quali misure intenda prendere di fronte alla necessità, non potendo sfruttare il

carbone, come gli Stati Uniti, di contare sempre più sull'energia nucleare e se non ritenga inoltre di difendere apertamente la libertà di accesso alle tecnologie nucleari ad uso pacifico.

(3 - 00470)

PINTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponde al vero che il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, a seguito di un intervento del rappresentante del PSDI, ha espresso riserve per il completamento della variante della strada statale n. 18, nel tratto che va da Vallo della Lucania a Policastro Bussentino.

In sede di consiglio di amministrazione della Cassa sarebbe stato affermato che la spesa per il completamento dei lavori sarebbe troppo elevata in rapporto allo sviluppo economico della zona.

L'interrogante ritiene che si potrebbe in tale modo affermare che chi ha avuto la sventura di nascere in questi piccoli paesi del Cilento, certamente fra i più poveri d'Italia e che contribuiscono in maniera massiccia al fenomeno dell'emigrazione, non ha il diritto di migliorare e non deve mai raggiungere una condizione di vita civile, neppure nel sistema viario di cui godono altre contrade.

È stato provveduto per le varianti della strada statale n. 18 lungo tutto il percorso da Battipaglia a Reggio Calabria; l'unico tratto ancora da fare è appunto quello tra Vallo della Lucania e Policastro Bussentino.

L'interrogante ritiene che non si possono accettare le motivazioni che sono state portate avanti per impedire il completamento dei lavori e ritiene che non si può non tener conto che, proprio nel tratto da Vallo della Lucania a Policastro Bussentino, la strada statale n. 18 assolve al compito di smistare il traffico per la zona di Palinuro che ha avuto notevole incremento turistico.

L'interrogante ha fiducia che il Ministro, che conosce bene le condizioni e le esigenze delle terre del Mezzogiorno, vorrà intervenire per evitare che si compia un atto di ingiustizia in danno delle popolazioni di una zona tanto depressa.

(3 - 00471)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

D'AMICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se hanno notizia del grave stato di fermento in atto, e delle proteste sempre più decise, perchè sempre più giustificate, che si vanno registrando presso le Università abruzzesi per le conseguenze negative derivanti alla funzionalità di quegli atenei dalla loro finora mancata statizzazione;

quali concrete, urgenti iniziative, anche in riferimento a precedenti interrogazioni che risultano presentate sull'argomento ed alle richieste altrimenti e da più parti formulate, ritengono di assumere per dare attuazione agli impegni in più forme assunti e nel tempo ripetutamente confermati nei confronti della Regione Abruzzo per quanto attiene le Università colà nate per sopperire a carenze di iniziative statali dovute pagare purtroppo col dissesto finanziario degli enti che ne hanno anticipato l'istituzione per far fronte alle esigenze culturali delle popolazioni amministrate.

(4 - 00996)

PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni pietose nelle quali versa la strada Macomer-Bosa, importantissima dal punto di vista turistico, ma la cui pericolosità, altre volte rappresentata, la rende difficilmente agibile, specie nel periodo estivo quando le popolazioni dell'intera Planargia si riversano su quella strada, unico accesso alla marina di Bosa, e altresì del fatto che, specie nel periodo estivo, il traffico è valutabile in alcune migliaia di mezzi di trasporto giornalieri e, vuoi per il dissesto della strada, vuoi per il ripetersi numeroso di curve e di tornanti, gli incidenti risultano assai frequenti, con gravi danni alle persone e alle cose.

Per sapere infine se, nella considerazione che altre volte l'intera popolazione della Planargia aveva, d'intesa con i poteri locali, i sindacati e la maggioranza della popolazione,

reclamato un intervento da parte di codesto Ministero, atto a por fine, sia pure gradatamente, agli inconvenienti lamentati, non si ritenga urgente ed opportuno promuovere una conferenza triangolare Ministero-Regione-Comuni interessati per definire compiutamente un programma che valga a creare migliori condizioni di viabilità, assecondando così un pluridecennale desiderio di quelle popolazioni, troppo a lungo dimenticate.

(4 - 00997)

DI NICOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per conseguire un concreto miglioramento dei servizi di collegamento che interessano la Sicilia occidentale e particolarmente la città di Trapani.

Le richieste specifiche riguardano:

1) elettrificazione della linea ferroviaria Palermo-Milo-Trapani e costruzione del doppio binario;

2) istituzione di un servizio di navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato fra Trapani e Tunisi e viceversa;

3) istituzione di un servizio giornaliero di vagoni-letto sulle linee ferroviarie Trapani-Milo-Palermo-Roma-Milano-Torino;

4) ripristino della linea aerea settimanale fra Trapani e Tunisi.

Trapani si pone al centro delle comunicazioni fra Europa ed Africa. La Comunità economica europea e la Tunisia sono particolarmente interessate al problema.

(4 - 00998)

DI NICOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per attuare la trasformazione, dallo scartamento ridotto a scartamento normale, della linea ferroviaria Castelvetro-Porto Empedocle (Agrigento), che serve numerose popolazioni, studenti ed operai in grandissima parte, di una vasta fascia della Sicilia sud-occidentale, in fase di sviluppo.

Un più agevole collegamento attraverso la ferrovia tra le province limitrofe di Trapani e Agrigento risponde ad una vitale esigenza delle popolazioni locali, il cui livello econo-

mico generale è ancora piuttosto modesto, ma riguarda anche l'incremento delle attività produttive e dei rapporti commerciali, nonché la valorizzazione di una interessante area turistica comprendente i più famosi centri archeologici d'Europa.

(4 - 00999)

GUARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, con riferimento a precedenti interrogazioni rimaste senza risposta e in relazione alle sempre crescenti accuse di scarsa efficienza e di eccessiva lentezza operativa che si rivolgono, non ingiustamente, alla Magistratura italiana:

a) se e quali misure il Ministro intenda adottare o promuovere per far rigorosamente tornare al loro lavoro i numerosi magistrati che svolgono, a tempo pieno o anche a tempo limitato, funzioni pubbliche, ben diverse da quelle proprie della Magistratura, le quali agevolmente, o forse meglio, potrebbero essere espletate da elementi di altra provenienza;

b) se intenda promuovere una buona volta le misure legislative necessarie a far sì che l'amministrazione centrale dei servizi di giustizia sia affidata a burocrati non appartenenti all'ordine giudiziario, per modo che i numerosi magistrati e cancellieri attualmente impiegati in via Arenula tornino ad esercitare le nobili ed elette attività loro proprie;

c) se intenda, in particolare, mettere l'amministrazione centrale degli istituti di prevenzione e di pena esclusivamente nelle mani di personale specializzato, evitando agli appartenenti all'Ordine giudiziario di attendervi, come oggi avviene, con evidentissimo impaccio e con assai labili risultati.

(4 - 01000)

LUZZATO CARPI. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Premesso:

che la legge 23 dicembre 1975, n. 698, ha creato in parecchie regioni, e segnatamente in Lombardia, serie disfunzioni nei servizi di assistenza della discolta ONMI;

che l'interpretazione data dal Governo sottrae ai comuni la gestione di questi servizi;

che per tali motivi le Province e le Regioni sono in difficoltà;

che l'Ufficio liquidatore della discolta ONMI presso il Ministero del tesoro sarebbe privo di personale e di mezzi adeguati per provvedere con tempestività alla sistemazione delle posizioni in sospeso,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per decentrare i servizi dell'ONMI ai comuni, e connessamente tutto il personale che vi è addetto, ed infine come si intenda procedere al pagamento dei cospicui arretrati che pesano sulle già critiche condizioni finanziarie degli enti locali.

(4 - 01001)

CIACCI, BONDI, CHIELLI, SPARANO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che l'industria mercurifera italiana sta attraversando un periodo di grave crisi dovuta ad asserite difficoltà di mercato;

che a causa di tale crisi quasi tutti i dipendenti della società mercurifera pubblica sono stati posti in cassa integrazione per un lungo periodo di tempo;

che dalle sorti di tale settore industriale dipendono in gran parte le sorti dell'economia dell'intera zona del Monte Amiata (versante senese e grossetano), dove l'industria del mercurio è concentrata;

che, d'altra parte, mentre larghi sono gli usi di detto metallo liquido nell'industria e nella ricerca scientifica, numerose sono le obiezioni sollevate da varie parti circa la tossicità e la capacità inquinante del mercurio (obiezioni che vanno sottoposte ad attenta verifica per contrastare possibili speculazioni sul mercato interno ed internazionale),

gli interroganti chiedono di sapere:

quali studi sono stati condotti o si intendono effettuare, da parte degli organismi scientifici competenti (quali il Consiglio nazionale delle ricerche) per stabilire con sufficiente certezza le possibilità presenti e future di impiego del mercurio nei vari settori dell'industria e della ricerca scientifica;

quali elementi di comparazione esistono con l'industria mercurifera degli altri Paesi;

quali sono le richieste attuali e, sulla base dello studio attento di tutti gli elementi a disposizione, quelle presumibili per il futuro di detto metallo che, data la sua rarità, dovrebbe rappresentare una notevole ricchezza per il nostro Paese.

(4 - 01002)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che nel 1976 il Ministero ha stanziato un contributo finanziario a favore della Fondazione Rui per condurre una indagine sull'orientamento degli studenti nelle scuole secondarie superiori di Roma e provincia e sulle possibilità, a conclusione degli studi, di inserimento nel lavoro, e, in caso affermativo, in base a quali criteri il Ministero abbia scelto una organizzazione con chiari connotati di parte.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali siano i requisiti dell'ente prescelto a garanzia di ricerche che, proprio per il loro carattere di ufficialità, debbono fondarsi su principi e metodi ispirati al massimo rigore scientifico.

(4 - 01003)

RIZZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che in provincia di Enna le abbondanti piogge cadute nell'autunno 1976 hanno impedito la semina di notevoli estensioni di terreno;

che la successiva notevole siccità ha compromesso in modo grave la crescita dei modesti quantitativi di cereali seminati nonché delle erbe da foraggio;

che infine la eccezionale gelata verificatasi tra il 16 e il 18 aprile 1977 ha fatto venire meno ogni pur limitata prospettiva di raccolto per questo anno, avendo praticamente colpito ogni cultura alborea, foraggera e viticola;

che l'entità dei danni è di tale notevole portata da richiedere immediati interventi governativi a favore dei coltivatori ennesi già in gravi difficoltà per la mancata liquida-

zione delle integrazioni comunitarie per grano duro e olio di oliva dall'annata 1973 in poi,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con carattere di urgenza adottando i necessari provvedimenti per alleviare il già grave disagio degli agricoltori ennesi, in massima parte coltivatori diretti.

(4 - 01004)

PINTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritiene di dover disporre per l'istituzione di una ricevitoria postale nella frazione Mandia del comune di Ascea, soppressa perchè non produceva reddito all'Amministrazione.

Nel paese di Mandia sono rimasti soltanto 400 abitanti perchè la maggioranza di essi è dovuta emigrare per sopravvivere; i cittadini che ancora vivono a Mandia sono quasi tutti pensionati e sono costretti, con grave disagio fisico ed economico, a recarsi ogni mese per ritirare la pensione presso gli uffici postali di Ceraso o di Catona, che distano alcuni chilometri e senza che vi siano collegamenti con mezzi pubblici.

La legittima richiesta dei cittadini di Mandia è stata sistematicamente respinta dai funzionari postali perchè, sulla base di rilievi statistici, risultava che l'ufficio era carente del requisito della redditività.

L'interrogante ritiene, pertanto, che il problema vada risolto tenendo presente che anche i cittadini di Mandia hanno gli stessi diritti di cui godono i cittadini che hanno avuto la fortuna di nascere in centri più grandi e che possono quindi usufruire dei servizi postali.

(4 - 01005)

PINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritiene di dover intervenire per una revisione delle norme che regolano l'assegnazione degli incarichi e supplenze ai docenti non di ruolo, per garantire una maggiore giustizia per gli interessati e per contrastare una delle manifestazioni più condannevoli dell'assenteismo.

È noto che tanti docenti presentano certificati di malattia dopo precisi accordi con colleghi in attesa di incarico, per raggiungere il duplice obiettivo di un lungo periodo di riposo e di far guadagnare uno stipendio ai docenti che non hanno posto. Viene messo in moto in questi casi un complicato meccanismo per cui chi deve rimanere assente dalla scuola per lungo tempo si mette in malattia soltanto quando l'amico diventa il primo in graduatoria, perchè tutti quelli che lo precedevano hanno ottenuto un incarico, quasi sempre a breve termine. Si tratta di un giuoco ignobile che certamente degrada l'immagine di una scuola educativa.

L'interrogante ritiene che è possibile evitare il ripetersi di questi inconvenienti stabilendo, con apposita ordinanza, che ogni volta che si deve procedere all'assegnazione di un incarico vengano interpellati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di circolo o di istituto, in modo che il soggetto che ha un posto precedente nella graduatoria e che ha avuto un incarico a breve termine possa avere la possibilità di optare per l'incarico di maggiore durata. Tale provvedimento sarebbe l'espressione della volontà politica di intervenire contro il malcostume.

(4 - 01006)

PITTELLA. — *Al Ministro della sanità.* — (Già 3 - 00320).

(4 - 01007)

PITTELLA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — (Già 3 - 00376).

(4 - 01008)

FABBRI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza della decisione adottata dalla direzione dell'Enel di procedere allo smantellamento del centro elaborazione dati (CED) di Parma, da gran tempo esistente e funzionante con piena soddisfazione dell'azienda e degli utenti;

b) se sia anche informato che, in vista di tale smantellamento, è in corso, da parte dell'Enel, la trattativa per l'acquisto — al prezzo di circa 4 miliardi, cui dovranno ag-

giungersi le ingenti spese di adattamento — di un immobile posto in Firenze, destinato ad accogliere l'unico centro compartimentale, che dovrà assorbire anche quello di Parma, onde servire tutte le zone del compartimento stesso (che comprende le regioni dell'Emilia-Romagna e della Toscana), mediante il collegamento con l'impiego di terminali;

c) quali ragioni tecnico-finanziarie vengano addotte dall'Enel per giustificare tali decisioni, che risultano inopportune e sconvenienti alla luce di queste elementari considerazioni:

1) non si comprende un nuovo rilevante onere finanziario per l'allestimento del centro di Firenze, quando invece sembra naturale e doveroso mettere a frutto il cospicuo investimento già compiuto per attrezzare il CED di Parma, il quale per di più è ubicato in uno stabile di proprietà dell'ente, di dimensioni tali da consentire un ulteriore ampliamento;

2) il potenziamento del CED di Parma, che esisteva ancor prima della nazionalizzazione delle imprese elettriche, è avvenuto nella prospettiva di realizzare a Parma l'unico centro del compartimento, e ciò in considerazione dell'alta specializzazione del personale, della dotazione di apparecchiature particolarmente efficienti sotto il profilo tecnologico e della stessa ubicazione di tale centro, che è situato in prossimità della stazione ferroviaria e dell'Autostrada del Sole;

3) lo smantellamento determinerebbe grave disagio per il personale dipendente e per l'Enel, dal momento che risulterebbe impossibile una adeguata utilizzazione degli addetti al CED di Parma (che sono 70, di cui la metà donne), sia per la peculiarità della loro specializzazione, sia perchè, mentre è agevole l'inserimento di quanti operano nel centro di Firenze all'interno delle strutture dell'Enel ivi esistenti, nessun assorbimento è ipotizzabile per gli uffici di Parma, per i quali già esiste il problema del rientro di numerosi dipendenti trasferiti in altre sedi 10 anni fa.

Si domanda infine di conoscere se, ritenute valide tali argomentazioni ed insufficienti a giustificare lo smantellamento le nume-

rose pressioni di ragguardevoli personalità politiche in favore dell'« operazione Firenze », non si ritenga di dover suggerire all'Enel la revisione totale dei propri progetti, quanto meno per evitare la dispendiosa concentrazione del centro elaborazione dati a Firenze, assicurando quindi la sopravvivenza del centro di Parma nelle attuali dimensioni, e ciò anche in armonia con l'esigenza di ristrutturazione su base regionale degli uffici dell'Enel.

(4 - 01009)

SEGNANA, SALVATERRA, VETTORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali interventi si intendono esperire a seguito della notizia, ampiamente riportata dalla stampa, secondo la quale il sostituto procuratore della Repubblica di Bolzano avrebbe, con propria ordinanza, intimato al commissario del Governo per la provincia di Bolzano di procedere alla requisizione di stabili per sistemarvi delle famiglie che risiedono a Merano in abitazioni che mancano di indispensabili requisiti igienici.

Secondo gli interroganti l'iniziativa del magistrato — sovrapponendosi ad una facoltà discrezionale e specificatamente attribuita all'autorità amministrativa che, nel caso concreto, deve coordinarsi con le competenze attribuite in materia di edilizia alle province autonome, nel particolare ordinamento del Trentino-Alto Adige — non può che provocare conflitti di potere ed incertezza nel diritto, alimentando, altresì, illusioni ed attese di immediate soluzioni in quanti purtroppo vivono ancora in alloggi non adeguati alle loro esigenze e carenti sul piano igienico.

(4 - 01010)

CAZZATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza della protesta popolare e dei sindacati e delle unanime prese di posizione delle Amministrazioni comunali della zona in conseguenza della decisione di sopprimere gli Uffici delle imposte dirette nei comuni di Manduria, Mottola e Martina Franca;

se è informato altresì che un eventuale accentramento nella città di Taranto di tali uffici creerà enormi difficoltà per i cittadini della suddetta zona, i quali, per un qualsiasi documento da richiedere o una domanda da presentare, saranno costretti a recarsi nella città capoluogo;

se non ritiene, prima di procedere all'eventuale soppressione dei predetti Uffici, di ascoltare gli amministratori, non solo dei comuni di Manduria, Mottola e Martina Franca, sedi degli Uffici, ma anche dei comuni ad essi collegati, allo scopo di esaminare e concordare con loro le misure da adottare sia per portare avanti un serio processo di ristrutturazione degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, sia per evitare disagio per le popolazioni interessate.

(4 - 01011)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-00463 dei senatori Federici ed altri sarà svolta presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Ordine del giorno per la seduta di martedì 10 maggio 1977

P R E S I D E N T E. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 6 maggio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

Interrogazioni all'ordine del giorno:

ROMEO, GADALETA, DE SIMONE, MIRAGLIA, CAZZATO, PISTILLO, VANIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In

relazione all'ipotesi che il Banco di Napoli ceda la gestione (se non la proprietà degli impianti e della testata) della « Gazzetta del Mezzogiorno » di Bari, gli interroganti chiedono di conoscere quali tempestive iniziative si intendano prendere per dare al problema della gestione del predetto quotidiano una soluzione che concorra a rendere ancora più nitida e democratica tale espressione del pluralismo meridionalistico, in attesa di una politica nazionale per l'informazione che renda più economica e sana la condizione della stampa quotidiana e periodica.

Considerato che la questione della gestione della « Gazzetta del Mezzogiorno » non può essere ridotta a puro fatto amministrativo, in quanto tocca i problemi dell'informazione, della cultura e del pluralismo politico a cui sono interessati tutte le parti politiche democratiche, i ceti sociali, il mondo della cultura di importanti regioni dell'Italia meridionale, il corpo redazionale e le maestranze del giornale, gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che tale delicato problema possa essere risolto sulla base dei seguenti orientamenti:

1) difesa e mantenimento della proprietà pubblica della gestione del quotidiano (oltre che della proprietà degli impianti e della testata);

2) concrete misure di garanzia che la « Gazzetta del Mezzogiorno » sia sempre più ispirata a criteri e principi di obiettività, completezza dell'informazione e rispetto del pluralismo;

3) adozione di un'effettiva politica di serietà amministrativa, di rigore e di liquidazione delle spese superflue, degli sprechi e dei compensi abnormi o esagerati, e ciò al fine di contenere e ridurre il *deficit* sempre più pesante del giornale e di rilanciarne la diffusione.

(3 - 00329)

FERMARIELLO, VALENZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come giustifichi il fatto scandaloso che dopo le nomine di tutti democristiani, spesso neppure specificamente qualificati, ma

solo perchè rappresentanti di correnti interne di quel partito, alla presidenza del Consorzio del porto di Napoli, della Cassa per il Mezzogiorno e della Mostra d'Oltremare e alla direzione del « Mattino », siano stati insediati al consiglio di amministrazione dell'« Isveimer » ancora solo democristiani, dal presidente Ventriglia fino all'ultimo consigliere.

(3 - 00414)

LAZZARI, ANDERLINI, GALANTE GARONE, LA VALLE, GOZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Tenuto conto dell'eccezionale gravità raggiunta dall'insoluto problema della finanza locale, in particolare per quanto riguarda l'incidenza insanabilmente patologica degli interessi passivi dovuti al sistema bancario;

preso atto che molti comuni si trovano in una situazione drammatica di impotenza, non solo ai fini dell'impostazione dei bilanci, ma anche per la gestione dei servizi di loro competenza e per il pagamento degli stipendi;

ritenendo che tale situazione sia fortemente lesiva, di fatto, delle « autonomie locali » garantite negli articoli 5 e 119 della Costituzione;

considerato che la situazione stessa determina conseguenze profondamente negative sul sistema economico, data la pratica inutilizzazione bancaria, per le aziende fornitrici, dei titoli di credito rilasciati dai comuni;

convinti che il problema debba venire affrontato con provvedimenti di emergenza e contemporaneamente con provvedimenti a più lungo respiro,

gli interroganti chiedono di sapere se e come il Governo intenda intervenire per predisporre, con la massima urgenza, la soluzione dei problemi aperti ed il consolidamento dei debiti e se non intenda presentare al Parlamento il più sollecitamente possibile, nel contesto dei provvedimenti destinati al risanamento economico, i disegni di legge per la riforma organica della finanza locale.

(3 - 00171)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni della mancata concessione nei bilanci 1976, ai comuni italiani deficitari, del contributo per il ripiano dei disavanzi, espressamente previsto nell'articolo 10 della legge n. 964 del 1969, che, non essendo stata abrogata, continua ad essere efficace anche nei confronti del Tesoro. Pertanto, si ritiene estremamente urgente che il Governo, alla cui indolenza — oltre che alle note situazioni economiche generali — si deve l'enorme spesa per interessi sulle anticipazioni corrisposte dai comuni ai tesorieri, eroghi urgentemente tale contributo. (3 - 00269)

Interpellanze all'ordine del giorno:

COSSUTTA, BONAZZI, MODICA, DE SABBATA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere qual è la loro valutazione sul modo come è stato attuato l'intendimento espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle comunicazioni alla Camera dei deputati, il 10 novembre 1976, sulla politica economica del Governo « di consentire ai comuni italiani di sopravvivere fino al 31 dicembre 1976 », e cioè di disporre delle rilevanti somme ad essi necessarie per poter pagare gli stipendi e, almeno, la parte più urgente dei debiti verso i fornitori, mediante prefinanziamento, da parte dell'« Italcasse », delle somme necessarie per tali pagamenti in rapporto alla liquidità assicurata dalla Banca d'Italia.

In particolare, si chiede di conoscere se i Ministri interpellati non ritengano insufficiente la liquidità assicurata dalla Banca d'Italia, essendo stato raggiunto il limite di 500 miliardi di lire fin qui autorizzato, con la concessione di prefinanziamenti a circa 70 comuni, nonchè inadeguato in relazione al fine di assicurare il pagamento degli stipendi e dei debiti più urgenti, il procedimento per l'esame e l'accoglimento delle richieste dei comuni, non essendo l'« Italcasse » attrezzata per il sollecito espletamento delle centinaia di domande che le sono pervenute o le stanno pervenendo.

Per sapere, infine, cosa si intenda fare:

1) per assicurare l'immediata adozione, da parte del Ministero dell'interno, dei decreti di autorizzazione alla contrazione dei mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci per il 1976, già approvati dalle competenti Commissioni di controllo regionali, e il finanziamento dei mutui autorizzati per il 1976 e per gli anni precedenti;

2) per dare rapida attuazione al secondo intervento preannunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e cioè alla trasformazione di tutto l'indebitamento a breve termine dei comuni e delle province in indebitamento a medio termine;

3) per garantire, fino a quando non sarà realizzato tale intervento, la possibilità, da parte dei comuni e delle province, anche oltre il 31 dicembre 1976, di provvedere al pagamento degli stipendi e degli impegni più pressanti;

4) per garantire all'« Italcasse », in relazione alle richieste pervenute per il periodo fino al 31 dicembre 1976, la liquidità necessaria, anche oltre il limite di 500 miliardi di lire, e per assicurare la tempestiva erogazione dei prefinanziamenti richiesti.

(2 - 00064)

FABBRI, CATELLANI, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, SCAMARCIO, AJELLO, COLOMBO Renato, PITTELLA, MINNOCCI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non si ritenga di dover adottare urgenti misure allo scopo di tutelare la salute dei cittadini e l'interesse dei consumatori, certamente protetti in modo insufficiente dall'attuale normativa relativa all'impiego ed all'uso delle sostanze coloranti nei prodotti destinati alla alimentazione umana.

In particolare, alla luce di quanto emerso da studi, indagini scientifiche e inchieste giornalistiche, si chiede se non si ritenga di dover ispirare gli indispensabili provvedimenti legislativi da emanare ai seguenti criteri fondamentali, suggeriti tra l'altro dal Comitato difesa consumatori e dalla significativa decisione della Associazione naziona-

le delle cooperative di consumo, aderente alla Lega nazionale cooperative:

1) divieto dell'uso di sostanze coloranti in tutti i casi in cui non vi sia la certezza, scientificamente acclarata, della loro assoluta innocuità, abbandonando la pratica aberrante del divieto solo successivo, cioè posteriore alla prova della sicura tossicità;

2) sostituzione generalizzata dei coloranti sintetici con quelli naturali;

3) informazione completa dei consumatori, mediante precise indicazioni, ben più comprensibili dell'attuale linguaggio cifrato, in ordine al tipo dei coloranti impiegati.

Si chiede infine se il Governo non inten-

da con tutta urgenza, a questo proposito, uniformarsi, nella realtà e nella disciplina legislativa, e non solo nelle enunciazioni verbali, al principio sancito dall'articolo 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e come primario interesse della collettività.

(2 - 00094)

La seduta è tolta (ore 21,50).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari